LA TERRA COME RISORSA E COME PROBLEMA. CRITERI DI APPARTENENZA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI "SFRUTTAMENTO" NELLA ROMA DEI RE E DELLA PRIMA REPUBBLICA FINO ALLE *LEGES VALERIAE HORATIAE**

(prima parte)

Osvaldo Sacchi[1]

«Ce n'est pas la notion abstraite de propriété', mais la notion concrète de 'propriétaire' que l'on trouve aux endroits cités (...)».

[Raymond Monier][2]

«Ogni diritto deve avere la sua giustificazione o in sé stesso o in un diritto precedente»

[Pierre-Joseph Proudhon][3]

* Il presente testo, con aggiunta di note con bibliografia minima di riferimento e qualche aggiustamento, segue il testo della relazione letta il 29 novembre 2018 al XIV Seminario Internazionale di '*Diritto romano e attualità*', svoltosi a Catanzaro, il 29 novembre/1 dicembre 2018, nell'ambito del progetto di ricerca "*Società complesse e Governo. Il lascito culturale di Roma antica. Dalla maiestas della civitas alla maiestas del princeps*" (prima sessione di lavoro) dal titolo "*La civitas romana dalle origini alle leges Valeriae Horatiae*".

1 Associate Professor in Roman Law, University Van Vitelli, Department of Jurisprudence, email - osvaldo.sacchi@tin.it.

2 R. Monier, *La date d'apparition du 'dominium' et de la distinction juridique des 'res' en 'corporales' et 'incorporales'*, *in Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, 358 ss.

3 P.-J. Proudhon, *Che cos'è la proprietà? O ricerche sul principio del diritto e del governo. Prima memoria (1840)*, tr. A. Salsano, Laterza, Roma-Bari 1967, 74.

SUMMARY

Premise. - I. The earth as a resource. - I.1. The age of the palliated fabula (half III BC). - I.2. Strict law and linguistic evolution. - I.3. Late Republic. - II. The earth as a problem. - II.1. Premise. - II.2. A reference model for the monarchic and proto-republican age. - II.3. Army, curiae and gentes: the noble precivial arrangement and the Servian reform. - II.4. Tribes and curias: from the gentilitial system to the city state. - II.5. Following: the role of the curia. - III. Ager publicus. - III.1. Premise. - III.2. The problem of the agor publicus. - III.3. From the possessio of the ager publicus to the quiritario dominium. - III.4. The original consistency of the ager publicus as war prey or ager occupatorius. - III.5. The ager poplicus as a mode of belonging of the army. - III.6. The ager publicus as a criterion of belonging. - III.7. The theory of generates augurum agrorum. - III.8. Ager est, not land. - III.9. The ager publicus in epigraphic sources.

Sommario

Premessa. – I. La terra come risorsa. - I.1. L'età della fabula palliata (metà III a.C.). – I.2. Lo stretto diritto e l'evoluzione linguistica. – I.3. La tarda repubblica. – II. La terra come problema. - II.1. Premessa. – II.2. Un modello di riferimento per l'età monarchica e protorepubblicana. - II.3. Esercito, *curiae* e *gentes*: l'assetto gentilizio precivico e la riforma serviana. - II.4. Tribù e curie: dall'ordinamento gentilizio allo stato-città. - II.5. Segue: il ruolo delle curie. - III. *Ager publicus*. - III.1. Premessa. - III.2. Il problema dell'*ager publicus.* - III.3. Dalla *possessio* dell'*ager publicus* al *dominium* quiritario. - III.4. La consistenza originaria dell'*ager publicus* come preda bellica o *ager occupatorius*. - III.5. L'*ager poplicus* come modalità di appartenenza dell'esercito. - III.6. L'*ager publicus* come criterio di appartenenza. - III.7. La teoria dei *genera agrorum* augurali. - III.8. *Ager est, non terra.* - III.9. L'*ager publicus* nelle fonti epigrafiche. (prima parte)

РЕЗЮМЕ

Предговор. - I. Земята като ресурс. - I.1. Възрастта на пализираната фабула (половината III пр.н.е.). - I.2. Строг закон и езикова еволюция. - I.3. Късна република. - II. Земята като проблем. - II.1. Предговор. - II.2. Референтен модел за монархическата и проторепубликанската епоха.

- II.3. Армия, курии и генети: благородното прецизно подреждане и реформата на Сърбия. - II.4. Племена и курии: от гентилитиалната система до градската държава. - II.5. Следва: ролята на курията. - III. Ager publicus. - III.1. Предговор. - III.2. Проблемът на agor publicus. - III.3. От владението на ager publicus до quiritario dominium. - III.4. Оригиналната консистенция на ager publicus като военна плячка или агресивен окупатор. - III.5. Ager poplicus като начин на принадлежност на армията. - III.6. Ager publicus като критерий за принадлежност. - III.7. Теорията за генериране на augurum agrorum. - III.8. Ager est, а не земя. - III.9. The ager publicus в епиграфски източници.

KEYWORDS

Ager – terra – fundus – meum esse – curie - territorial tribes – tribù territoriali - *ager publicus.*

Premessa.

La storia dei criteri di appartenenza e delle modalità organizzative di sfruttamento del territorio lungo l'arco dell'esperienza storica di Roma, come ho già ribadito anche in altre sedi, sul piano strettamente giuridico ruota intorno alla nozione di "proprietà quiritaria" da intendere come l'effetto della regolamentazione giuridica del rapporto tra "modalità di appartenenza" e *civitas* in funzione di un'interazione tra uomini e terra[4]. Per il periodo più antico, di cui oggi devo occuparmi, si tratta di chiarire i termini di una complessa evoluzione storica che ha visto mutare nella percezione degli antichi il significato del *meum esse* originario (che a noi

[4] Sulla nozione di "proprietà quiritaria" mi sia permesso di rinviare a Sacchi, O. Ager est, non terra. Dall'ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico, in *Questioni della terra. Società, economia, normazioni, prassi in onore di Mariagrazia Bianchini, Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXII*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, 165-199; Id., «Ager est, non terra» (VARRO, l.L. 7.2.18). La "proprietà quiritaria" tra natura e diritto con qualche riflessione in prospettiva attuale di prossima pubblicazione sulla rivista Diritto&Storia per gli *Atti XXXV Seminario Internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma», svoltisi a Roma, Campidoglio, 21-22 aprile 2015, dal titolo Terre e popoli da Roma a Costantinopoli a Mosca. Sul significato del tecnicismo "ex iure Quiritium"* si vd. Nicosia, G. Brevis dominus, in *AFDUDC*, 10, 2006, 787-798, spec. 792, nt. 22; e ora anche Giuffrè, V. *Beni della vita e diritto, in Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica*, Jovene, Napoli 2007, p. 25-51, spec. 26 ss.

appare una prerogativa indistinta, omnicomprensiva e potestativa[5]) proprio in rapporto a questa doppia relazione terra/uomini-appartenenza/*civitas*[6]. Lo dico senza dimenticare (sull'*heredium* e le relative *aedes/domus* andrà fatto un discorso a parte) che l'"appartenenza" in Roma arcaica fu essenzialmente mobiliare[7].

Questo non esclude necessariamente dall'oggetto di quest'appartenenza la casa di abitazione e il fondo da coltivare, perché l'uomo che viveva nelle società arcaiche a struttura gentilizia non aveva una piena coscienza di una propria individualità distinta dal gruppo familiare di appartenenza. Nella fase comunitaria più risalente la terra era concepita come proprietà comune di una tribù, a sua volta suddivisa tra le *gentes* che la componevano[8]. L'idea di un possesso individuale della terra sembra quindi essersi affermato nella mentalità degli uomini solo molto più tardi[9].

---

[5] Gai. 1.54: *ita demum servum in potestate domini esse dicemus.*

[6] Cfr. Franciosi, G. Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, in E. Dovere (a cura di), *Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli 2010, 123-128, spec. 124.

[7] Così Franciosi, G. Due ipotesi di interpretazione «formatrice»: dalle dodici tavole a Gai 2,42 e il caso dell'usucapio pro herede, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 247-257 ora in *Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi*, a cura di L. Monaco e A. Franciosi, III, Satura, Napoli 2012, 767-777, spec. 770.

[8] Si vd. per questo Lafargue, P. *La proprietà. Origine ed evoluzione* (1890), trad. it. Egina Glacut, Edizioni Immanenza, Napoli 2012, 15, 43, 59 ss. Secondo questo studioso, la terra continuò a essere oggetto di appartenenza comune anche dopo lo smembramento della *gens* in famiglie private matriarcali o patriarcali. In questa fase la terra non è più coltivata in comune da tutto il gruppo gentilizio o *clan*, ma divisa annualmente tra le famiglie disgregate della *gens*: «Al comunismo della *gens* succede un comunismo di poche famiglie unite fra loro da legami di sangue; così nasce il *collettivismo consanguineo*. Le terre coltivabili sono divise in lunghi e sottili apppezzamenti, ricongiunti poi in tanti lotti, quante sono le famiglie dei *focolari*; questi lotti, composti di appezzamenti di qualità diversa, vengono formati nel modo più eguale che sia possibile, perché un'estrema eguaglianza deve regnare nella spartizione; ogni famiglia riceve una quantità di terra equivalente a ciò che un paio di buoi può arare in due giorni; questa unità di misura è di due carra in India, di due *jugeri* a Roma» (ivi, 59). L'a. spiega anche il perché del neologismo "collettivismo consanguineo": «Io dò il nome di *collettivismo consanguineo* a questa forma di proprietà, sia per distinguerla dal comunismo primitivo da cui essa deriva, sia perché, originariamente, le famiglie, che avevano diritto ogni anno a una parte delle terre comuni, riconoscevano di discendere da uno stesso progenitore» (ivi, 59, nt. 25).

[9] In questa fase, quindi, non si dovrebbe riconoscere ancora una proprietà del suolo, ma soltanto l'uso privato della terra e dei frutti che essa produce. La casa e l'*heredium* in questa prospettiva sono dunque classificabili in senso lato o "pregiuridico", beni mobili, perché seguivano le sorti della famiglia (o gruppi di famiglie consanguinee aggregati) in ragione della distribuzione continua delle particelle di terreno. Vedremo,

Parliamo quindi, per le tipologie di appartenenza fondiaria, di una vicenda storica caratterizzata dal passaggio da una concezione augurale di *ager* alla figura del *dominium ex iure Quiritium*[10]; con in mezzo la configurazione giuridico-politica di un *ager privatus* concettualmente inteso come frazionamento, o "sottrazione", di una parte dell'*ager publicus*[11].

Molto in generale per "proprietà quiritaria", ma forse sarebbe meglio dire "appartenenza", o "suità" quiritaria, possiamo intendere qualcosa che fino a una certa epoca ha riguardato l'idea naturale del "mio", ossia il *meum esse* tutelato sin da epoca arcaica a Roma col rito processuale (*ius*) (dunque *meum esse ex iure Quiritium aio*); una posizione giuridica di natura (come detto) potestativa, qualunque fosse il suo oggetto (*servus*, altro bene, *filius familias*).

Quasi certamente, a partire da una certa epoca, rientrarono in tale definizione le *res mancipi*, ossia: la "casa" con l'*heredium* e i connessi *viae, itinera, rivi* che consentivano le più antiche vie di passaggio e di acquedotto; gli *animalia quae collo dorsove domantur* e gli schiavi. Insomma le *res praetiosores* di Gaio che insieme alle *personae in mancipio/manus* costituirono forse l'oggetto del *mancipium* (certamente attestato nelle XII tavole) dell'*erus/dominus* in età arcaica[12].

In seguito (dopo l'emersione dell'*agere per formulas*[13]) nella nozione di "proprietà quiritaria" sembra essere rientrata anche l'appartenenza di *res*

---

a proposito delle disposizioni normative dell'età monarchica, come inquadrare la notizia della tradizione sull'accantonamento di porzioni di territorio non assegnato (per Romolo si vd. Dion. 2.7.4) e sulla concessione in affitto da parte delle *gentes* a cittadini plebei di parti del loro *ager* gentilizio (si vd. per l'età di Servio Tullio Plin. *n.h.* 18.[3].13; 19.[19].52). Cfr. ancora Lafargue, P. (1890) p. 60: «Una certa quantità di terra è messa da parte in previsione di un possibile aumento della popolazione, ed anche per sopperire alle spese generali, al pagamento delle imposte ed alla retribuzione dei pubblici funzionari del villaggio, etc. Questo terreno posto in serbo, che dapprima è coltivato in comune, più tardi viene dato in affitto. I lotti, dopo essere stati formati vengono estratti a sorte, affinché non vi siano privilegi né ragioni di malcontento. Questa divisione delle terre e questa estrazione a sorte per la distribuzione dei lotti esistette presso tutti i popoli della terra».

[10] Gai. 1.54. Sui cui vd. *infra* .

[11] Cfr. Branca, G. sv. *ager privatus*, in *NNDI*., I, Utet, Torino 1968, 411-412; Id., sv. *ager publicus*, ivi, cit. 412-414; L. Capogrossi Colognesi, sv. *proprietà*, in *ED*., XXXVII, Milano 1988, 161-223. Sulla dicotomia *ager publicus/ager privatus* mi sia permesso di rinviare anche a Sacchi, O. *L'ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla* MESOGEIA *arcaica alla centuriatio romana*, Napoli 2004, 149 ss.; Id., (2006), p. 54 ss. e *passim*.

[12] Tab. 6.1 (FIRA 1 43): CVM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, UTI LINGUA NUNCUPASSIT, ITA IUS ESTO. Gai. 1.192. Da ultimo e per tutti Giuffrè, V. (2007) p. 25-51, spec. 27-28.

[13] Nicosia, G. *Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano*, Torre, Catania 2005[4], 154; Id., *Brevis dominus*, cit. 795.

come beni anche immobili (in senso stretto) di interesse economico-patrimoniale (dunque negoziabili)[14]. Una posizione giuridica qualificata *ex iure Quiritium alicuius esse* che poi, solo in un momento ancora successivo (età della tardissima repubblica/primo principato), sarà designata come *dominium* o *proprietas*[15].

Il tutto condito dal dato storico per cui il primo vero incremento di ricchezza a Roma si ebbe con l'aumento esponenziale della disponibilità di terra dell'età medio-tardo repubblicana[16]. Circostanza che accredita storicamente l'espressione *dominium loci* di Alfeno Varo (*auditor Servii*) in D. 8.3.30 (Paul. 4 *epit. Alf. digest.*). Per leggere l'espressione *dominium ex iure Quiritium* (assente nel Digesto giustinianeo) bisognerà invece attendere le *Institutiones* di Gaio[17].

In funzione dello spazio concessomi, comincio (col metodo della retrospezione analettica al contrario) mettendo subito a fuoco i due momenti cruciali di questa storia. Nella seconda parte di queste note cercherò di delineare un quadro plausibile dei criteri di appartenenza

---

[14] Gai. 2.40; 2.41: *Nam si tibi rem mancipi neque mancipauero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium uero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata uel in iure cessa esset*; 2.42: *Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fundi uero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est.*

[15] Nicosia, G. (2006). 795.

[16] Capogrossi Colognesi, L. *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana*, 1, Giuffré, Milano 1969, 442 ss.

[17] *Retro* nt. 5. Nel frammento di Vegoia (ca. 100 a.C.) su cui vd. *infra* , la violazione dei termini sembra riferita ancora a una situazione possessoria riguardante anche i *servi* contadini (*sed qui contigerit atque moveritque, possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis*). La violazione dei termini comportava severe sanzioni (*multae dissentione in populo*), mentre la violazione dei termini da parte dei *servi* comportava un'inasprimento della loro condizione (*si servi faciant, dominio mutabuntur in deterius*). Così Mazzarino, S. Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Dedalo, Bari 1980, [ma già in *Historia*, 1957, 98-122] 258-294, spec. 278-279. Si vd. anche Mazzarino, S. Le droit des etrusques, in *Iura*, 12, 1961, 31 che sulla natura giuridica dell'appartenenza segnata da *tular* (confini) scrive: «Ce droit est surtout droit de limitation; les colons, quoique liés par leur personne à leur maître, sont garantis par les dieux dans leur droit de possession. Dans ce droit, une distinction ente *dominium* et *possessio* n'est pas concevable; le droit réel des *domini* et le droit réel des *servi* sont, tous les deux, droit de possession. Le texte de Vegoia refléte, en cette conception, les idées fondamentales de la *disciplina* (ce terme est utilisée par Vegoia meme) des Etrsques». Risale a circa il 100 a.C. anche la definizione di possessio di *Aelius Gallus* in Fest. sv. *Possessio* (L. 260,28). Su cui *infra* .

(*ager* gentilizio, *heredium*, *consortium ercto non cito*) e delle modalità organizzative (curie, *limitatio*, tribù territoriali, centuria territoriale), di "sfruttamento" (*uti*, *frui*, *habere*, *possidere*) della terra in Roma antica, saggiandone la consistenza storico-giuridica per l'età che va dalle origini, quindi l'età monarchica, alle XII tavole.

I. La terra come risorsa

«Prima di Giove nessuno domava gli arabili campi, non coloni; nemmeno segnare o dividere con termini la campagna era lecito: insieme si raccoglieva e da sé stessa la terra tutto, più generosa, senza richiesta di alcuno, produceva».

[Publius Vergilius Maro][18]

I.1. L'età della fabula palliata (metà III a.C.)

Primo *flash*. Negli *Adelphoe* di Terenzio (che, ricordo me stesso, scrisse le sue commedie tra il 166 e il 160 a.C.) si vede come il *senex* Demèa sia veramente attaccato alla terra, mentre il fratello Micione non vuole altro che vivere in città per godersi la vita[19]. Com'è per la maggior parte dei *senes* delle commedie, le rendite per i proprietari di terra che vivevano in città derivavano dall'affitto o dalla concessione in uso (*uti*, *frui*) di terra a manovalanza estranea[20]. Sempre nella stessa commedia anche i "giornalieri" consideravano la terra una risorsa; ossia i liberi (*mercennari*) che all'imbrunire, finito il lavoro, tornavano in città[21]. Emblematico in questo quadro è il riferimento in Terent. *Eunuch*. 319-320: *hanc tu mihi vel vi vel clam vel precario fac tradas* dove troviamo l'attestazione più antica sull'esistenza di interdetti possessori in tema di *precarium*[22].

---

[18] Verg. *georg*. 1.126. Trad. it. Carena C. in *Opere di P. Virgilio Marone*, Utet, Torino 1971, 161.

[19] Terent. *Adelph*. 42-46: *Dissimili is studiosi iam inde ab adulescentia. Ego* [*n.d.r.* Micione] *hanc clementem uitam urbanam atque otium secutus sum et, quod fortunatum isti putant, uxorem numquam habui. ille contra haec omnia: ruri agere uitam, semper parce ac duriter se habere, uxorem duxit*.

[20] Terent. *Adelph*. 948: *Agelli est hic sub urbe paulum quod locitas foras: huic demus qui fruatur*. De Lorenzi, A. Temi di vita privata antica nella commedia romana, in *Rivista di studi pompeiani*, ann. III-V, estr., Napoli 1943, 202.

[21] Terent. *Adelph*. 541: *a villa mercennarium vidi*.

[22] Così Zamorani, P. *Precario habere*, Milano, Giuffré, 1969, 1-15, spec. 30.

Nella *Vidularia* di Plauto che anticipa di qualche decennio Terenzio (254-184 a.C.), la vita laboriosa della campagna è messa a confronto con quella molle e misera della città[23]. Lisìmaco, nel *Mercator*, lascia alla moglie l'amministrazione dell'azienda rurale. Analoga sorte spetta nell'*Asinaria* al povero Demenèto dove è la ricca e bisbetica moglie a voler amministrare da sé tutti i beni, rurali e urbani. Ancora, nel *Trinummus*, nella prospettiva di dotare una fanciulla, il conferimento in poderi appare una soluzione estrema di fronte al principio più conservatore per cui, la vera ricchezza, ossia la proprietà immobiliare agricola, doveva lasciarsi al figlio maschio.

Un altro aspetto da cogliere in questi spaccati di vita reale è che l'agricoltura, come fonte sicura di reddito (non quindi di arricchimento), è ripetutamente considerata (perfino dai mercanti) come un sogno da realizzare. Coi viaggi transmarini infatti si era soliti accumulare una somma sufficiente da reimpiegare in un investimento immobiliare. Così Alcesìmarco nella *Cistellaria*; Nicòbulo nelle *Bacchidi* e il vecchio Càrmide nel *Trinummus*[24]. Tutti questi personaggi esercitavano il commercio transmarino progettando di sistemarsi poi, al momento giusto, in campagna.

I.2. Lo stretto diritto e l'evoluzione linguistica

Questo momento storico può essere analizzato anche dal punto di vista dello stretto diritto.

Nel mondo della *fabula palliata* (come è noto di ambientazione greca, ma evidentemente proposto a un pubblico di romani), tra gli ultimi decenni del III e circa la prima metà del II secolo a.C., la terra come abbiamo appena evidenziato viene avvertita come una risorsa.

Era questa ancora l'epoca in cui nella lingua parlata prevaleva la figura dell'*erus* (sebbene in tendenza regressiva), rispetto alla figura del *dominus* che faticava invece ancora ad affermarsi. Ma anche quella dell'affermazione, come frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, di una nuova figura tecnica di "proprietario", qualificata appunto come *dominus*

---

[23] Plaut. *Vidul*. 31-35: DIN. *Laboriosa, adulescens, vita est rustica*. NIC. *Vrbana egestas edepol aliquanto magis*. DIN. *Talis iactandis tuae sunt consuetae manus.* NIC. *At qualis exercendas nunc intellego.* DIN. *Mollitia urbana atque umbra corpus candidumst*. Cfr. De Lorenzi, A. (1943) p. 204.

[24] Plaut. *Trin*. 838-9: *apage a me sis, dehinc iam certumst otio dare me; satis partum habeo quibus aerumnis deluctavi, filio dum divitias quaero*. Ancora De Lorenzi, A. (1943) p. 204.

ex iure Quiritium, in corrispondenza del sorgere e del rapido diffondersi dell'*agere per formulas*[25].

Sul piano tecnico-giuridico, secondo Nicosia, la formula dell'*actio petitoria* sarebbe stata costruita travasando la solenne affermazione di spettanza dell'*agere sacramento in rem* (*ex iure Quiritium meum esse aio*) in una formulazione in terza persona: *si paret hominem* ⟨Stichum⟩ *ex iure Quiritium Auli Agerii esse*. In questa, al posto di *Auli Agerii*, poterono trovare luogo altri genitivi di appartenenza (*eius, alterius, testatoris, venditoris* e così via) o possessivi (*meus, tuus, suus*), ma anche altre formule ben attestate come "*ex iure Quiritium alicuius esse*" e "*ex iure Quiritium dominus esse*"[26]. Qui veniamo al punto: in questo contesto la specificazione *ex iure Quiritium* avrebbe qualificato e connotato una nuova situazione di appartenenza tutelata *iure civili* (con la formula petitoria o l'*actio in rem per sponsionem*) per distinguerla da un'altra situazione di appartenenza, tutelata *iure honorario*, di rilevanza progressivamente crescente: l'*in bonis alicuius esse*[27]. Entrambe confluiranno, come detto, non senza una lunga e sofferta fase di progressivo assestamento (si pensi all'*ager privatus* della *lex* del 111 a.C. qualificato ancora *uti, frui*, *habere, possidere* anche nella l. 32 sugli *agri coloniari*), in una nozione di "proprietà quiritaria" qualificata come *dominium* o *proprietas* su beni di rilevanza esclusivamente economico-patrimoniale. Per l'affermazione di tale figura giuridica porrei come *terminus ad quem* l'età del principato.

Giungeva a compimento insomma la sequenza *dùbinus, dùminus, dominus, dominium* (riflettente un'idea di proprietà più affine al senso moderno) che si soprapponeva a un'altra sequenza (parallela) con *erus, heres, heredium, hereditas* che le fonti indicano altrettanto risalente[28].

Direi qui che al fondamento del concetto di "proprietà" inteso come *dominium* troviamo, sul piano *soggettivo*, un'estensione per analogia del concetto di *erus*, *heres*, *dùbinus*, *dominus* riferito *ab origine* al padrone di

[25] Nicosia, G. (1998) p. 791.

[26] Ivi, 793.

[27] Ibidem. Sulla complessa questione della cd. "proprietà bonitaria" si vd. ora Nardozza, M. 'In bonis esse' e 'nudus ius Quiritium', in *TSPD*, VI, 2013, 1-113, spec. 6 ss., ove anche indicazioni bibligrafiche.

[28] Queste connessioni sono per altro documentate da fonti già note: Fest.-Paul. sv. *heres* (L. 88,28): *heres apud antiquos pro domino ponebatur*; Inst. 2.19.7: *veteres enim heredes pro dominis appellabant*; Varro *r.r.* 1.10.2: *Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt*; D. 9.2.11.6 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino*; Serv. *ad Aen*. 7.490: *nam* (h)*erum non nisi dominum dicimus*; Cass. *ex ps*. 2.8(40): *hereditates ab ero dicta est, id est domino*.

schiavi (il *meum esse*) che viene allargato anche alla particella di terra (come modalità di appartenenza); mentre, sul piano *oggettivo*, un'estensione per analogia del concetto di *heredium* dove alla "naturale" particella di terreno necessaria alla sopravvivenza della famiglia (modalità di appartenenza) si sostituì l'"artificiale" (perché guridico) *fundus, ager* o *praedium* inteso come valore economico[29]. È interessante in questo quadro una glossa festina che alla voce *dubenus* (L. 59,2) propone: *Dubenus apud antiquos dicebatur, qui nunc dominus*. Questo accrediterebbe la parola *dominus* come derivata da una base di accadico *dābinu, dàppinu, dàpnu* (nel significato di "potente", "dominatore"). Più propriamente nel senso di dominatore "per titoli di valore specialmente bellico" che, insieme all'accadico *dannum* nel segno di "potente detto di re" o di "divinità", costituirebbe la base semantica forse più risalente di tale vocabolo[30].

Sempre Benveniste, precisa inoltre che solo *aedes* (per dire "casa" o "tempio"[31]) può tradursi come "casa" nel senso di "costruzione" (da cui

[29] Su questo processo mi sia permesso rinviare ancora Sacchi, O. (2017) p. 172-180.

[30] Semerano, G. *Le origini della cultura europea. II. Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue europee*, Olschky, Firenze 1994, (svv. *dominus*, *dubenus*) 387; (sv. *erus*) 393. Ciò è coerente con quanto nota Benveniste a proposito di *domus* che escluderebbe etimologicamente ogni riferimento alla "casa"/*domus* come costruzione perché *aliquid est mihi domi* nel linguaggio corrente dell'epoca di Plauto si usava nel significato di "possiedo qualcosa"; e non di "ho qualcosa a casa"[30]. Si vd. per questo Plaut. *Persa* 118-126: *cui argentum domi est*. Benveniste, E. *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società*, I, Torino 2001, 231 e *passim* precisa che *domus* non è la "casa" in senso architettonico bensì una nozione familiare, sociale o morale, insomma un'ipostasi del senso di possedere. Cfr. su questo Sacchi, O. (2017) p. 172, nt. 29. Ciò darebbe nuova luce anche al segmento lessicale *mihi domo familiaeque nostrae* della *lustratio agri* di Catone che potrebbe quindi assimilarsi al *familia pecuniaque* (omologo? sinonimo?) della versione retorica del versetto della successione testamentaria di Tab. 5.3 (Cic. *de inv*. 2.50.148; *Rhet. ad Herenn*. 1.13.23). Per Tab. 5.3 vd. FIRA 1 37. Ripropongo per comodità il testo di Catone *de agri c.* 141: [1] *Agrum lustrare sic oportet: impera suovitaurilia circumagi: "Cum divis volentibus quodque bene eveniat,/ mando tibi, Mani,/ uti illace suovitaurilia/ fundum agrum terramque meam,/ quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas,/ uti cures lustrare"* [2] *Ianum Iovemque vino praefamino, sic dicito:/ "Mars pater,/ te precor quaesoque/ uti sies/ volens propitius/ mihi domo familiaeque nostrae: / quoius rei ergo/ agrum terram fundumque meum/ suovitaurilia circumagi iussi;* [3] […] *harunce rerum ergo/ fundi terrae agrique mei lustrandi/ lustrique faciendi/ ergo,/ sicuti dixi/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus immolandis esto;/ Mars pater,/ eiusdem rei ergo/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus esto". Item* [esto item]. Altro dato interessante è l'uso di *fundus*, *ager* e *terra* che hanno significati evidentemente diversificati. Su cui vd. anche *infra.* Ma anche con l'idea di chi (a partire dal Vico) vede nell'attributo "quiritario" un significato originario di appartenenza dell'"esercito in armi". Si vd. *infra* .

[31] In base a Serv. *ad Aen.* 2.487 (*'aedem' autem numero singulari de templo tantum dicimus, plurali et de domibus et de templis*), Carandini, A. *La nascita di Roma. Dèi, Lari,*

aedilis come il magistrato che presiede alla costruzione dei templi e delle case), data la derivazione dal greco *oiko-*, solo si tale vocabolo (non *domus*)[32]. Interessante in questo quadro l'etimologia di *habitare*, da *habito* come "frequentativo" (nel senso di esprimere un'azione ripetuta) di *habeo*, che accredita anche l'uso virgiliano di *casa*[33].

Sappiamo infine, attraverso Cicerone[34] e Gaio[35], che *fundus* e *aedes* molto probabilmente rientrarono nella categoria giuridica dei beni immobili (o stabili) per effetto di un'interpretazione formatrice di una norma delle XII tavole[36]. Se a questo aggiungiamo Paul.-Fest. sv. *Aedis* (L. 12,3-7), per cui *aedificare*, come *aedem facere*, poteva dirsi ogni genere di costruzione adatta alle necessità di un gruppo familiare (*ponitur tamen catachrēsticōs in omni genere constructionis*)[37], si può supporre, allora, che forse, prima della configurazione giuridica di *aedes* (insieme a *fundus*) come bene immobile usucapibile nel termine biennale, nell'assetto originario della legge decemvirale rientrasse solo il *fundus*. Ma allora, la casa del gruppo familiare, parte integrante dell'*heredium*, si dovrebbe considerare in questa epoca così risalente un bene "mobile", quasi come un'estensione della personalità del *pater familias* arcaico, come si rileva in altre realtà?[38]

---

eroi e uomini all'alba di una civiltà, Einaudi, Torino 1997, XXIX-766, spec. 555, nt. 20, rileva che *aedis/aedes* al singolare significa "tempio", mentre al plurale può significare anche *domus.*

[32] Benveniste, E. (2001) p. 230-231.

[33] Verg. *ecl*. 2.29: *O tantum libeat mecum tibi sordida rura atque humilis habitare casas*; Isid. *etym*. 15.3.1: *Habitatio ab habendo vocata, ut "habitare casas"*.

[34] Cic. *top*. 4.23; *pro Caec*. 19.54.

[35] Gai. 2.55.

[36] In Franciosi, G. (1997) p. 249-250 si legge: «La netta autonomia delle *aedes* come oggetti giuridici è un dato più recente, che presuppone il fenomeno dell'urbanesimo».

[37] *Così* anche Isid. *etym*. 15.3.2: *Omne aedificium antiqui aedem appellaverunt. Alii aedem ab edendo quiddam sumpsisse nomen existimant, dantes exemplum de Plauto (Poen. 529): «Si vocassem vos in aedem ad prandium»*.

[38] Cfr. per questo (su cui anche retro) Lafargue, P. (1890) p. 65: «La proprietà fondiaria privata non incomincia, come vuole la teoria sentimentale di Rousseau, col campo coltivato e recinto da uno steccato, ma col pezzo di terra su cui è costruita la casa; e ciò perché la casa è considerata come un oggetto mobile, passivo di appropriazione personale da parte di colui che l'ha costruita e vi abita: di fatto presso molti selvaggi e barbari la si brucia insieme con gli altri oggetti mobili del defunto (armi, animali favoriti, etc.); il diritto più antico dell'Inghilterra e molte consuetudini francesi (fra le altre, quella di Lilla, cap. I, art. 6) annoverano la casa tra i beni mobili». Questo allievo di Engels ritiene connesso a tale considerazione originaria dell'abitazione, il pricipio di inviolabilità del domicilio personale vigente nell'antica Roma, di cui una chiara eco si rileva nella vicenda dei Baccanali del 186 a.C. quando l'esecuzione delle donne colpevoli (rifugiatesi in casa) venne demandata ai padri, ai

Ancora, fino a che epoca può retrodatarsi la figura giuridica della *domus* superficiaria (*casa* o *aedes*), così chiamata da Gaio nel suo commento all'editto provinciale perché legata a concessioni di *ager publicus* per edificarvi la casa di abitazione[39]? Si può anche risalire fino all'età dei re?

Di tutto questo evidentemente non è possibile occuparsi in questa sede. Certo, con gli argomenti di tipo etimologico si corrono sempre dei rischi, ma va anche detto che forse oggi l'etimologia non è più quella dell'epoca di Pietro Bonfante[40]. Ad ogni modo, tutto ciò mi pare coerente con l'uso di

---

mariti o ai tutori, incaricati di giustiziarle in privato: Liv. 39.18.6. Cfr. sulla vicenda di Ispala Fecennia e la repressione dei Baccanali si vd. Franciosi, G. (1995[6]) p. 31 e *passim*. In questa chiave l'a. inquadra anche la normativa decemvirale *de ambitu* e sulle distanze tra le particelle di terreno previste in Tab. 7.1 (FIRA 1 48) e 7.4 (FIRA 1 49). Sul contenuto della tavola VII si vd. ora Müller, C. *Il regolamento di confini*, in Cursi M.F. (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, 449-477, spec. 457, 464-466 e *passim*.

[39] D. 43.18.2 (Gai. 25 *ad ed. prov.*): *Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo positae sunt: quarum proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum*. Cfr. De Marchi, A. Intorno alle *insulae* o case a pigione di Roma antica, in *MIL di scienze e lettere*, 18.4, 1891, p. 5 (1ª cit. in nt. 74).

[40] Fa riflettere il riferimento delle fonti a *portus* e *insula* come sinonimi di *domus* (Donat. *ad Ter. Adelph*. 4.2.39: *quasi aungui portus ut angitia aut anguitia. Alii quod inter portus sit locus angustus, hoc est inter domos. Nam domos vel portus vel insulas veteres dixerunt*). Ciò che accomuna tali vocaboli è un significato socio-economico, non certo architettonico come per *aedes* (il cui significato è "costruzione" o "tempio": Benveniste, E. (2001) p. 231). Lo confermano Fest. sv. *Portum* (L. 262,19): *in XII pro domo positum omnes fere consentiunt; "cui testimonium defuerit,* [h]*is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito"* (per Tab. 2.3 vd. FIRA 1 31); e Ulpiano in D. 50.16.59 (68 *ad ed.*): *"Portus" appellatus est conclusus locus, quo importantur merces et inde exportantur: eaque nihilo minus statio est conclusa atque munita. Inde "angiportum" dictum est. Portus*, come *insula*, sono metafore. Il primo vocabolo però richiama un significato tecnico-giuridico "portuale" come le prime stazioni romane lungo il Tevere, come luoghi di transito e di commercio (così De Marchi, A. (1891) p. 3 e nt. 109). Nella nozione giuridico-sociale di *domus* potrebbero allora rientrare anche le *tabernae* che le fonti accreditano come tipologia abitativa plebea sin dall'epoca regia pre-etrusca: Liv. 1.35.10: *Ab eodem rege* (*n.d.r.* Anco Marcio) *et circa forum priuatis aedificanda divisa sunt loca; porticus tabernaeque factae*; Paul.-Fest. sv. *Adtibernalis* (L. 11,12): *Adtibernalis abitator continuae tabernae, quod genus domicilii antiquissimus Romanis fuisse testimonio sunt exterae gentes, quae adhuc tabulatis habitant aedificiis*; Isid. *etym*. 15.2.43: *Tabernaeolim vocabantur aediculae plebeiorum parvae et simplices in vicis, axibus et tabulis clausae*. Solo dal racconto della *lex Icilia de Aventino publicando* del 456 a.C. apprendiamo notizie sul modo di abitare dei plebei a Roma nel V secolo a.C.: Liv. 3.31.7; Dion. 10.32.2-5. In seguito, lo storico patavino parlerà della ricostruzione post-gallica. Liv. 5.55.3-5: *Tegula publice praebita est; saxi materiaeque caedendae unde quisque uellet ius factum, praedibus acceptis eo anno aedificia*

erus/dominus in Plauto e Terenzio nel significato di "padrone di schiavi" dato che in età antica anche a Roma la forma di procacciamento più diffusa della manodopera servile fu la conquista bellica. Sappiamo inoltre, grazie al Capogrossi, che la sostituzione di *erus* con *dominus* sarebbe avvenuta nel *De agri cultura* di Catone, dunque nel corso del II secolo a.C.[41] La domanda allora andrebbe riformulata forse nel modo seguente. Siamo ancora di fronte ad una manifestazione della capacità potestativa del *pater familias* o siamo già alla qualificazione giuridica di una relazione proprietaria esclusiva tra un soggetto e una *res* (la particella di terreno viritana)? Il tema andrebbe approfondito perché, come detto, l'epoca tra la metà del III (Plauto) e la fine del II secolo a.C. (*lex* agraria del 111 a.C.), fu un'epoca di profondo cambiamento che, più di quanto non fosse normale, andava verso il futuro guardando al passato (come l'*Angelus Novus* di Klee).

Imposterei quindi così la questione: cosa può aver caratterizzato il passaggio, attraverso la figura tecnica dell'*heres/hereditas*, da *erus* a *dominus*? Un'ipotesi potrebbe essere che da una concezione "naturale" di *erus* come legittimo "signore" dello *spazio che gli compete per vivere insieme al suo nucleo familiare* (l'*heredium*) - pur all'interno di una dimensione collettiva della cd. "proprietà quiritaria" o "appartenenza" arcaica (l'*ager* gentilizio); ovvero, anche fuori da questo schema, come nel caso di gruppi familiari plebei (*heredium*?)[42] - si può essere passati (in una fase iniziale) a una concezione "artificiale" (ossia giuridica), di *dominus* come "signore" nel senso di chi *esercita un dominio* (*possessio* o "appartenenza") su persone e cose *per averlo acquisito a titolo di preda bellica*[43]. Rileggerei in quest'ottica anche il tardo Isidoro dove resiste, come traccia di un antico retaggio, una doppia paretimologia di *praedium* (come preda bellica e come cespite patrimoniale)[44].

---

perfecturos. Festinatio curam exemit uicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in uacuo aedificant.

[41] Capogrossi Colognesi, L. (1969) p. 1.442 ss.

[42] Isid. *etym*. 15.3.1: *Est autem domus unius familiae habitatio, sicut urbs unius populi, sicut orbis domicilium totius generis humani*.

[43] Isid. *etym*. 15.13.3: *Possessiones sunt agri late patentes publici privatique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atque possedit; unde et nuncupati*. Su questo passo letto insieme a Fest. sv. *Possessiones* (L. 277,4) si vd. Falcone, G. *Sulle origini dell'interdetto uti possidetis*, in *AUPA*, 44, Palermo 1996,193 ss.

[44] Isid. *etym*. 15.13.5: *Praedium, quod ex omnibus patrifamilias maxime praevidetur, id est apparet, quasi praevidium; vel quod antiqui agros, quos bello ceperant, ut praedae nomine habebant*. Per il concetto di *caespes* ("cespite") come "capanna coperta di zolle d'erba", si vd. Hor. *carm*. 2.15.17,2: *priuatus illis census erat breuis, commune magnum;*

Questo aspetto sarà approfondito più avanti a proposito dell'inquadramento storico-giuridico dell'*ager publicus* (e del suo corrispondente *ager privatus*) dove, l'evoluzione delle forme originarie di appartenenza verso il *dominium ex iure Quiritium* di Gaio sembra seguire, si potrebbe dire, una direzione bicipite: da un lato, tipologie di sfruttamento comunitario o collettivo come l'*ager* gentilizio, poi l'"esercito in armi" (*ager poplicus*="dell'esercito"), solo in seguito diventato *ager publicus* (="del popolo"; come parte del territorio della *res publica*); tutte lette dalla tradizione, si potrebbe dire, in chiave "pubblicistica". Dall'altro, l'appropriazione individuale: l'*heredium*, il *modus agri*, il più tardo *ager privatus* (come corrispettivo dell'*ager publicus*); in declinazione anche collettiva: *consortium ercto non cito*, tutte figure lette dalla tradizione in chiave "privatistica". In questo quadro, l'evoluzione terminologica della sequenza *erus*, *heres* (*suus*, poi *extraneus*) potrebbe aver seguito nel processo di affermazione del *dominium ex iure Quiritium* proprio questa seconda direzione. Ecco allora le due facce di una stessa medaglia.

Da un lato, l'*erus* originario, che può essere diventato *dominus* attraverso l'evoluzione di forme di appropriazione individuale scandita (all'interno del sistema giuridico romano arcaico) dall'emancipazione della figura del *pater familias* e della famiglia agnatizia (prima *communi iure*, poi *proprio iure*), con l'affermazione progressiva di figure giuridiche (originariamente configurate in chiave potestativa[45]) come appunto l'*heredium*, il *consortium ercto non cito* dei *fratres* e forse un *dominium* bonitario unificato (anche questo di carattere potestativo: *servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritum eiusdem non sit*)[46].

---

nulla decempedis metata priuatis opacam porticus excipiebat Arcton, nec fortuitum spernere caespitem leges sinebant.

[45] Sulla questione dell'oggetto dell'antica *hereditas* si vd. con ragguaglio di bibl. e fonti Franciosi, G. *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Giappichelli, Torino 1995[3], p. 43-47; Id., *Corso istituzionale di diritto romano*, Giappichelli, Torino 2000[3], 215-225. Sul dibattito relativo al problema dei poteri del *pater familias* arcaico secondo una concezione "unitaria" o "atomistica" di tali poteri si vd. Gallo, F. *Osservazioni sulla signoria del 'pater familias' in epoca arcaica*, in *Studi De Francisci*, 2, Giuffrè, Milano 1956, 193 ss.; Id., *'Potestas' e 'dominium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo*, 16, 1970, 17 ss.; Capogrossi Colognesi, L. (1969) p. 105 ss.; Id., Ancora sui poteri del 'pater familias', in *BIDR*, 73, 1970, 357 ss.; Corbino, A. Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica, in *Scritti Falzea*, Giuffrè, Milano 1987, 43 ss.

[46] Gai. 1.54: *Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritum eiusdem non sit: Nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*. Il

Dall'altro, le varie tipologie di *possessio* dell'*ager publicus* che confuirono dopo un percorso plurisecolare nella tassonomia della *lex agraria* del 111 a.C., dove l'organizzazione del terriotorio appare chiaramente gestita come una prerogativa della *res publica*.

Resta fermo, in ogni caso, che nelle dinamiche sociali dell'epoca di affermazione della figura del *dominus* vediamo scontrarsi due modelli di vita: uno rurale, di tipo agrario, di stampo tradizionale e patriarcaleggiante; un altro cittadino molto indulgente e più disinvolto dove fra l'altro il matrimonio è vissuto più come peso che come fattore fondativo della comunità (*seminarium rei publicae*)[47].

Un altro elemento interessante, tuttavia, è che in questa epoca storica le turbolenze dell'età graccana dovevano essere già in incubazione[48]. Attraverso le vicende dei personaggi delle commedie vediamo infatti ben rappresentato il modello proposto nella *suasio* del *Prologo* del *De agri cultura* di Catone (234-149 a.C.)[49], ossia il mito del *pius agricola* (qualificato *vir bonus*[50]) dove, come ho già scritto, si enfatizzava da un lato,

---

duplex dominium di Gaio (2.40) va invece collocato in un'epoca in cui, sia l'*in bonis habere*, che il *dominium ex iure Quiritium*, presentano una più chiara rilevanza patrimoniale (dopo la trasformazione dell'oggetto dell'antica *hereditas* da coacervo di prerogative di carattere potestativo a cespite patrimoniale). Sul tema mi limito a segnalare Feenstra, R. *«Duplex dominium»*, in *Symbolae iuridicae et historicae. Martino David dedicatae*, Leiden 1968, 55 ss.; Pastori, F. Il doppio dominio dei glossatori e la tradizione romanistica, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino 1974, 307-331, in part. 307-312; L. Vacca, *Il c.d. duplex dominum e l'actio Publiciana*, in E. Cortese (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985, Milano 1988, 39 ss.; Capogrossi Colognesi, sv. *proprietà* cit., 200 s.; Solidoro Maruotti, L. Pluralità di forme proprietarie ed «abstraktes eigentum»: prospettive dell'esperienza antica e contemporanea, in *Ius Antiquum – Drevnee Pravo*, 1(6), Mosca 2000, 214-216; Id., *Il modello unitario del 'dominium' e la varietà delle forme di appartenenza: dalle prospettive romane alle codificazioni del XX secolo*, in *Esperienze giuridiche a confronto. Aspetti del diritto pubblico e privato dall'età romana alle configurazioni moderne*, Napoli 2001, 185 ss. Ancora da ult. Vacca, L. *La proprietà e le proprietà nell'esperienza giuridica romana* in Id. (a cura di), *Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers. Dedicate alla memoria di Jean Beauchard*, Roma 13-14 giugno 2014, Napoli 2015, 1-16; Sacchi, O. (2017) p. 183, nt. 151.

[47] Cic. *de off.* 1,54.

[48] Ampio inquadramento in De Lorenzi, *Temi di vita privata antica nella commedia romana*, cit. 202 ss. e *passim*.

[49] Cato *de agri c. prol.* 1-4, spec. *prol.* 2: *et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur.*

[50] Cato *de agri c. prol.* 2: *et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur*. Sulla costruzione in ottica etico-filosofica di questo *topos* retorico attraverso il filtro della filosofia medio-

l'ideologia della città ostile a un'economia primitiva identificata nella pastorizia (i caprai e pecorai del sito originario di Roma di cui ci ha parlato recente dottrina[51]); dall'altro, il colono italico, diventato piena espressione di realtà politico-amministrative come il municipio e la colonia[52]. I temi di questo conflitto, non senza contraddizioni[53], attraverseranno come è noto tutta l'età graccana (di cui, come ho scritto, la legge agraria del 111 a.C., subito dopo il tentativo di riforma di Tiberio Gracco del 133 a.C., costituì dal punto di vista storico-giuridico un momento di sintesi emblematico)[54], mantenendosi come una costante fino a tutta almeno l'età augustea. Ad esempio, l'ubicazione del fondo di proprietà, in prossimità di un centro urbano, fu un requisito importante per l'età di Catone[55]; così come, *mutatis mutandis*, lo sarà anche per l'epoca di Cicerone[56]. Virgilio (commentato anche da Macrobio) tuttavia rievoca nelle Georgiche questo tempo remoto già con malinconico rimpianto[57].

Aggiungerei soltanto che, per una serie complessa di fattori, in quest'epoca si vide anche la definitiva affermazione dei modelli dell'urbanizzazione e della famiglia agnatizia che forse sancirono il

---

stoica, rinvio all'ampio e dettagliato studio di R. Fiori, *Bonus vir. Politica, filosofia, retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Jovene, Napoli 2011, 8 ss. e *passim*.

[51] Giuffrè, V. (2007) p. 39.

[52] Mi sia permesso rinviare sul tema a Sacchi, O. Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani, in *RIDA*. 3.49, 2002, 241-287, spec. 241-274.

[53] Cic. *de off.* 2,89: *Ex quo genere comparationis illud est Catonis senis: a quo cum quaereretur, quid maxime in re familiari expediret, respondit: "Bene pascere"; quid secundum: "Satis bene pascere"; quid tertium: "Male pascere"; quid quartum "Arare"*.

[54] CIL. 1^2.638: *primus fecei de agro poplico aratoribus cederent paastores* (132 a.C., Popilio Lenate cos.). Per tutto Sacchi, O. (2006) p. XI-XX.

[55] Plin. *n.h*. 18.(6).28: *Cato inter prima spectari iubet, ut solum sua virtute valeat qua dictum est positione, ut operariorum copia prope sit oppidumque validum, ut navigiorum evectus vel itinerum, ut bene aedificatus et cultus*.

[56] Cic. 2 *Verr*. 5.18.45: *privatim autem nec proficisci quoquam potes nec arcessere res transmarinas ex iis locis in quibus te habere nihil licet.* [«in forma privata, d'altra parte, non puoi (*n.d.r.* rivolto a Verre) recarti in nessun posto né farti venire per mare della merce da quei paesi dove ti è vietato possedere alcunché»] [trad. it. di G. Bellardi in *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, volume primo, *dall'81 al 70 a.C.* (1978), Utet, Torino rist. 2002, p. 1181].

[57] Verg. *georg*. 1.126: *ante Iouem nulli subigebant arua coloni: ne signare quidem aut partiri limite campum fas erat; in medium quaerebant, ipsaque tellus omnia liberius nullo poscente ferebat*; Macr. *sat*. 1.8.3: *Aedem vero Saturni aerarium Romani esse voluerunt, quod tempore quo incoluit Italiam fertur nullum in eius finibus furtum esse commissum, aut quia sub illo nihil erat cuiusquam privatum: «Nec signare solum aut partiri limite campum Fas erat: in medium quaerebant»: ideo apud eum locaretur populi pecunia communis, sub quo fuissent cunctis universa communia*.

tramonto definitivo del vecchio mondo basato sui legami di sangue (gentilizi) e con la terra quale unico e naturale mezzo di sostentamento[58].

I.3. La tarda repubblica

Veniamo al secondo *flash*. Nella tarda repubblica (anche per effetto degli sconquassi delle guerre civili) si nota molto bene come l'aristocrazia romana gestisse i suoi affari immobiliari in modo assai movimentato, se non proprio spregiudicato. Qualcuno ha parlato di «una classe dirigente romana non solo profondamente interessata alla proprietà immobiliare – la sua principale forma di investimento -, ma impegnata in maniera addirittura febbrile nel commercio di proprietà»[59].

Ad esempio, la grande casa che Cicerone comprò sul Palatino da M. Crasso, era appartenuta in precedenza a Livio Druso e poi, come attesta Velleio Patercolo, dopo la morte dell'Arpinate passò a Marcio Censorino; per poi finire nel breve volgere di qualche anno, sebbene in modo indiretto, a Statilio Sisenna[60]. Nell'epistolario ciceroniano si legge poi di come, sempre Cicerone, negli anni cinquanta, si disfece di una casa (non *villa*[61]) di Anzio, probabilmente posseduta per poco tempo[62]; che alla fine

---

[58] In una nota testimonianza di Plinio si vede bene, attraverso *nomen* e *cognomen*, l'attitudine dei romani verso l'agricoltura e anche la traccia di un processo storico che vide prima le *gentes* (*Fabia*, da *faba* = "fava") poi le famiglie dei *Pilumni*, dal *pilum* = "pestello" del mulino; dei *Pisoni*, da *pisere* = "macinare"; dei *Lentuli*, da *lens* = "lenticchia"; dei Ciceroni, da *cicer* = "cece"; dei *Bubulci*, da *bubus* = "bove") protagoniste della società romana lungo l'arco dell'esperienza storica svoltasi dalle origini all'età del principato. Plin. *n.h.* 18.(3).10: *cognomina etiam prima inde: Pilumni, qui pilum pistrinis invenerat, Pisonis a pisendo, iam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus sereret. Iuniorum e familia Bubulcum nominarunt, qui bubus optime utebatur*. Sul processo di progressiva affermazione della famiglia agnatizia (*communi* e *proprio iure*) all'interno della *gens* nel corso dell'età repubblicana cfr. Franciosi, G. Storia di 'gentes' e storia di famiglie. Una messa a punto storico-cronologica, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli, Jovene, 1988, 3-24, spec. 17-20; Id., (1995[6]), p. 315 ss.

[59] Rawson, E. L'aristocrazia ciceroniana e le sue proprietà, in M.I. Finley, *La proprietà a Roma*, Laterza, Roma-Bari 1980, 97.

[60] Vell. Pat. 2.14.3: *Cum aedificaret domum in Palatio in eo loco, ubi est quae quondam Ciceronis, mox Censorini fuit, nunc Statilii Sisennae est*.

[61] Sull'uso di *hortus* e *villa* come sinonimi cfr. Cic. *de off.* 3,58-59

[62] Cic. *ad Att.* 9.9.4: *verum tamen ego illud, quamquam est bellum, minoris aestimo quam aestimabatur Marcellino consule, cum ego istos hortulos propter domum antiquam quam tum habebam iucundiores mihi fore putabam et minore impensa quam si Tusculanum refecissem* (Formia, 17 marzo del 49 a.C.).

fu comprata da Lepido[63]. Apprendiamo pure che prima del 51 a.C., ancora Cicerone, alienò alcuni *praedia*, forse fattorie, a tali Mennio e Atilio[64]. In questo caso va notata l'esattezza del linguaggio giuridico dato che il retore nella sua lettera chiede ad Attico di occuparsi personalmente del versamento delle garanzie necessarie dovute dal venditore (*satisdationes secundum mancipium praediorum*). Infine, sempre Cicerone, nel 45 a.C., riflette sulla possibilità di vendere alcune proprietà per finanziare il tempio di Tullia[65]. Ancora, possiamo seguire anche le vicende del patrimonio immobiliare di Varrone[66]. Sappiamo che l'erudito ebbe proprietà a Roma, a Cuma e a *Tusculum*[67] [quest'ultima per averla acquistata da M. Pupio Pisone[68]]; ovviamente ne aveva nel Reatino e forse anche in *Apulia*, dove le sue greggi erano portate a svernare[69].

Vale la pena di menzionare, infine, la famosa l'invettiva di Cicerone contro Antonio, reo di aver occupato senza alcun titolo, il fondo e la *villa* che Varrone aveva a Cassino, trasformando soprattutto la seconda, che era stata fino a quel momento luogo di studio per opere di diritto, di filosofia e di ogni altro ramo del sapere, in un ricettacolo di ubriaconi e di prostitute[70].

Tutto questo mi è sembrato interessante perché, come in una fotografia, si avverte nitidamente il segno di un cambiamento d'epoca. E infatti tutta la catena dei trasferimenti della villa di Tuscolo di L. Cornelio Balbo, già appartenuta a Q. Metello e Lucio Crasso, offre, allo stesso Cicerone, sempre attento ai mutamenti del costume, il pretesto per dire che le proprietà immobiliari al suo tempo non erano più appartenenze familiari (*praediorum nullam esse gentem*), ma oggetto solo di speculazioni finanziarie (*emptiones*) con uomini estranei e di bassa condizione. Il dato

---

[63] Cic. *ad Att.* 13.47a: *Lepidus ad me heri vesperi litteras misit Antio. nam ibi erat. habet enim domum quam nos vendidimus* (Astura, 30 agosto 45 a.C.).

[64] Cic. *ad Att.* 5.1.2: *et sunt aliquot satisdationes secundum mancipium veluti Mennianorum praediorum vel Atilianorum* (Minturno, 5 o 6 maggio del 51 a.C.).

[65] Cic. *ad Att.* 12.22.3: *de hortis etiam atque etiam rogo. omnibus meis eorumque quos scio mihi non defuturos facultatibus (sed potero meis) enitendum mihi est. sunt etiam quae vendere facile possim. sed ut non vendam eique usuram pendam a quo emero non plus annum, possum adsequi quod volo, si tu me adiuvas* (Astura 18 marzo 45 a.C.).

[66] Cic. *ad fam.* 9.8.2: *Migrationem et emptionem feliciter evenire volo tuumque in ea re consilum probo* (Varrone, Tuscolo metà di luglio 45 a.C.).

[67] Cic. *ad fam.* 9.1.2: *Quamobrem, sive in Tusculano sive in Cumano ad te placebit sive, quod minime velim, Romae, dummodo simul simus, perficiam profecto, ut id utrique nostrum commodissimum esse videatur* (Roma 46 a.C.).

[68] Varro *r.r.* 3.13.1: *Nam quem fundum in Tusculano emit hic Varro a M. Pupio Pisone*.

[69] Varro *r.r.* 2.2.9: *Ego vero scio, inquam; nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant*.

[70] Varro *r.r.* 3.4.2; 3.5.8; Cic. *Phil*. 2.103; 104-105.

per me interessante è che il retore, per dare colore al suo discorso, confronta questa attività lucrativa con la tutela.

Un cespite immobiliare non veniva più gestito allo stesso modo della tutela che la legge, in mancanza di una designazione specifica dell'avente potestà, riservava ancora alla famiglia agnatizia. In questa immagine, al di là dell'enfasi retorica, si vede bene come la proprietà immobiliare sia ormai considerata "crematisticamente" solo come un bene economico-patrimoniale; mentre la tutela conserva ancora tutta la sua connotazione tradizionale di istituto dalla natura familiare e potestativa[71]. Un altro dato interessante è che la terminologia per configurare questa tipologia di appartenenza, come anche in Varrone (*l.L.* 5.4.40) e ancora in Cicerone (*ad Att*. 5.1.2), sia analoga a quella usata da Gaio in 1.120 per quei *praedia in solo Italico* qualificati *res mancipi*[72].

Praedium e *mancipium* in perfetta coerenza con la comparsa, come *apax legomenon*, dell'espressione *dominium loci* in un celebre frammento di Alfeno Varo (sulla cui genuinità ho argomentato in altra sede)[73], sono del resto segnali inequivocabili della definitiva affermazione nel diritto romano dell'epoca di una nozione di "proprietà quiritaria", diversamente caratterizzata rispetto a quella arcaica (potestativa), connotata adesso (in senso reale) come *dominium* o *proprietas*, e relativa quindi a beni di rilevanza prevalentemente economico-patrimoniale. Farei rientrare in questo quadro anche la diffusione del fenomeno urbanistico della sopraelevazione delle *domus* e della costruzione di *insulae*, case a più piani, diventate un comodo investimento per gli speculatori. Questo fenomeno già attestato in Plauto[74], emerge proprio col giurista Alfeno Varo[75].

---

[71] Cic. *pro Balbo* 56: *tum Tusculanum, quod Q. Metelli fuisse meminerat et L. Crassi, Crassum emisse de libertino homine, Soterico Marcio, ad Metellum pervenisse de Vennoni Vindici bonis non tenebat. Simul illud nesciebat, praediorum nullam esse gentem, emptionibus ea solere saepe ad alienos homines, saepe ad infimos, non legibus tamquam tutelas pervenire*.

[72] Varro *l.L.* 5.4.40: *Praedia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancupis fidem praestent*; Cic. *ad Att.* 5.1.2: *et sunt aliquot satisdationes secundum mancipium veluti Mennianorum praediorum vel Atilianorum* (Minturno, 5 o 6 maggio del 51 a.C.); Gai. 1.120: *item praedia tam urbana quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent mancipari*.

[73] D. 8.3.30 (Paul. 4 *epit. Alf. digest.*). Cfr. Sacchi, O. (2017) p. 183-188.

[74] Plaut. *merc*. 3.217: *aedes conducere*.

[75] D. 19.2.27pr. (Alf. 2 *dig*.); D. 19.2.30pr. (Alf. 3 *dig. a Paulo epit*.). Cfr. De Marchi, A. (1891) p. 1-63, spec. 2 ss. (anche sul web: https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=DeMarchi1891&search%5bmatch%5d=exact). Per

Ritornando quindi a quanto detto prima sull'affermazione del *dominium* fondiario, ribadisco come tutto porterebbe a credere che questo sia stata l'esito di un lungo processo di cui l'epoca d'oro della palliata potrebbe porsi come *dies a quo*, mentre l'età di Alfeno Varo come *dies ad quem*.

Ciò che sarebbe accaduto in seguito è noto. Questo modo compulsivo e vorticoso di gestire il patrimonio immobiliare da parte della classe più abbiente di Roma non durerà per molto. Neanche un secolo più tardi, troviamo infatti già in Seneca la descrizione del ricco senatore tipico come di un proprietario di terreni sparsi in tutto il bacino del Mediterraneo[76]. Ancora più memorabile è quanto riferisce Plinio, in una sua famosa invettiva contro i latifondi che sarebbero stati la rovina dell'Italia, di Nerone che mise a morte sei latifondisti che possedevano metà di tutta l'Africa[77].

Mi limito qui soltanto ad osservare come la proprietà immobiliare, quale fonte di reddito, riacquistò in poco più di un secolo, di fronte alla riaffermazione di un potere statale nuovamente forte, la sua indole forse più congeniale di rendita parassitaria.

II. la terra come problema

«The history of Roman land-ownership is extremely complicated, and its historiography more so. The information we have is scarce, but reconstructions tend to concentrate on the 'Romulean' distribution of a *heredium* to each Roman citizen, coupled with the need to explain the origin of *ager publicus* and the expectation that control of land will be the key to understanding the power of the Roman aristocracy».

[Christopher J. Smith][78]

---

tutto Franciosi, G. *Roma e Capua nell'antichità. Due diversi ambienti urbani*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, 1, 2003, 3-15, spec. 8 e nt. 34.

[76] Sen *epist*. 87.7: *Divitem illum putas quia aurea supellex etiam in via sequitur, quia in omnibus provinciis arat, quia magnus kalendari liber volvitur, quia tantum suburbani agri possidet quantum invidiose in desertis Apuliae possideret: cum omnia dixeris, pauper est. Quare? quia debet. 'Quantum?' inquis. Omnia; nisi forte iudicas interesse utrum aliquis ab homine an a fortuna mutuum sumpserit*.

[77] Plin. *n.h.* 18.(7).35: *Modum agri in primis servandum antiqui putavere, quippe ita censebant, satius esse minus serere et melius arare; qua in sententia et Vergilium fuisse video. verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, iam vero et provincias — sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero princeps —, non fraudando magnitudine hac quoque sua Cn. Pompeio, qui numquam agrum mercatus est conterminum.*

[78] Smith, C.J. (2006) p. XII-393, spec. 243.

II.1. Premessa

Sin qui, molto a grandi linee, ho cercato di ragionare su come, a prescindere dalle modalità di appartenenza, la terra possa essere stata sentita in Roma antica come una "risorsa" da persone delle classi sociali medio-alte e, pensando al bracciantato giornaliero, anche di basso ceto. E mi è sembrato anche evidente come, nell'arco temporale che va da Plauto a Seneca (mi tengo largo), si sia potuto completare, lo ripeto ancora, il processo della definitiva affermazione del *dominium* quiritario, quale categoria di appartenenza, su beni immobili di rilevanza patrimoniale[79].

Per le epoche precedenti, come tutti sanno, si alza invece una fitta coltre di nebbia[80]. E questo, ovviamente, rende le cose molto più complicate[81]. Non si può dubitare però che l'epoca delle conquiste di Roma nel Lazio, in Italia (la cd. romanizzazione[82]) e poi lungo l'area perimetrale del Mediterraneo, sia stata raccontata come un'età di grande espansione, ma anche di forti conflitti sociali. Allargando la prospettiva, e comunque la si voglia impostare, tutta la vicenda del passaggio dalla *possessio* dell'*ager publicus* al *dominium* quiritario, sin dalle origini, dimostra che la terra in Roma antica costituì anzitutto un grosso problema. Nel conflitto patrizio-plebeo, lungo gran parte della storia repubblicana, la partita più aspra fu giocata infatti proprio sulla questione agraria, ma questa raggiunse il suo culmine solo in età graccana quando Caio Gracco, spezzando in due la

---

[79] Sul *dominium*, quale "proprietà" civile o quiritaria e la sua affermazione alla fine del I secolo a.C., si vd. ora anche Chouquer, G. *La terre dans le monde romain. Anthropologie, droit, géographie,* Editions Errance, Paris 2010, 142 citando Ducos, M. Les juristes romains et le domaine agraire, in E. Hermon (éd.), *La question agraire à Rome: droit romain et société. Perceptions hstoriques et historiographiques*, New Press, Como 1999, 121-129, spec. 121.

[80] Si vd. Cornell, T.J. *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Brinze Age to the Punic War (C. 1000-264 BC)*, Routledge, London and New York 1995, 1-507, spec. 1-30; Musti, D. *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *QUCC*, 10, 1970, 1-158.

[81] Il racconto annalistico fino alla seconda guerra punica è definito dallo stesso Livio *res nullius*. Per una lettura critica sull'opera di Livio è molto utile Vannucci, A. *Studi storici e morali sulla letteratura latina*, Le Monnier, Firenze 1862, 165-192, spec. 178; e 183 dove, fra l'altro, a proposito dell'opera di Niebhur così si esprime: «Con nuova sagacia, accompagnata da rara dottrina, il Niebhur vide i fondamenti della costituzione romana, ragionò mirabilmente dei *nexi*, delle finanze, delle terre, dei debiti, dei municipii e delle colonie, del diritto pubblico a cui era volto principalmente il suo sguardo, e delle leggi agrarie sulle quali fece grandi e non dubbie scoperte».

[82] Cornell, T.J. (1995) p. 365-368. Sugli aspetti infrastrutturali e di organizzazione terriera in ordine alla romanizzazione dell'*ager Campanus* si vd. Sacchi, O. (2017) p. 97-148.

classe dirigente romana (in senatori e cavalieri), creò una classe dirigente bicipite (*bicipitem civitatem fecit*[83]), cambiando il corso della storia. Per comprendere gli assetti istituzionali e i criteri di organizzazione della terra in età monarchica e nella prima repubblica è molto importante però considerare anche il tipo di cultura (istituzionale e giuridica) che può averli prodotti[84].

Determinante per i tempi più antichi è una famosa glossa festina sui *libri rituales* etruschi:

> Fest. sv. *Rituales* (L. 358,21): nominabantur Etruscorum libri, in quibus praescribtum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iurae porte, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant⟨ur⟩, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.

Verrio Flacco/Festo descrive la *disciplina Etrusca* (di cui parla anche il frammento di Vegoia) come un prontuario giuridico-religioso (*nominabantur Etruscorum libri, in quibus praescribtum est*) relativo al primo, archetipico, assetto istituzionale di Roma concernente anche l'organizzazione del territorio (*quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant*⟨ur⟩, *ordinentur*). Considerando la fase della dinastia etrusca (archeologicamente corrispondente alla fondazione della città) e la riforma costituzionale su *tribus, curiae, centuriae* ed *exercitus* di Servio Tullio, si comprende l'importanza di questo tipo di cultura per il nostro tema[85].

Procederò quindi misurando (come potrò[86]) l'attendibilità del racconto annalistico (integrato con quanto si può attingere dalle risultanze degli

---

[83] Varro *de v. p. Rom*. (frg. 114 Riposati). Per una maggiore contestualizzazione si vd. Pani, M. *Il costituzionalismo di Roma antica*, Editori Laterza, Roma-Bari 2010, p. 135 ss. e *passim*.

[84] La notizia di Plinio sul senato romano che, dopo la presa di Cartagine, decise di far tradurre in latino da tutte le biblioteche della città punica i ventotto libri dell'agronomo Magone sull'agricoltura, nonostante Catone avesse già scritto il suo trattato *De agri cultura*, fa pensare a una soluzione di continuità rispetto alla *disciplina Etrusca* più antica e che la tecnica agraria cartaginese fosse tenuta nel massimo conto: Plin. *n. h*. 18.(5).22: *etiam Mago, cui quidem tantum honorem senatus noster habuit Carthagine capta, ut, cum regulis Africae bibliothecas donaret, unius eius duodetriginta volumina censeret in Latinam linguam transferenda, cum iam M. Cato praecepta condidisset, peritisque Punicae dandum negotium, in quo praecessit omnes vir clarissimae familiae D. Silanus*.

[85] Franciosi, G. *La limitatio nell'ager Campanus*, in *La romanizzazione della Campania antica*, 1, Jovene, Napoli 2002, 1-18, spec. 1-4.

[86] Sulle difficoltà di procedere su questi temi si vd. Carandini, A. (1997), in *Premessa* (XXIII-XXIX) dove, nella prima parte dedicata al metodo della ricerca (5-32), affronta il problema.

studi archeologici, epigrafici e papirologici), postulando pochi (ma necessari) punti fermi. Uno di questi è l'evidenza di una realtà "cittadina" di Roma (l'inizio dello stato-città) che affiora tra VII e VI secolo a.C. in concomitanza con la fase della monarchia etrusca[87]. Trovo convincente inoltre l'ipotesi di datazione della città romulea fra la metà dell'VIII e la metà VII secolo a.C. formulata sempre da Carandini[88].

Nel migliore dei casi su questi temi si potranno formulare solo ipotesi costruite su argomenti molto probabili o possibili (come ha scritto Carandini, "non-falsi" fino a prova contraria). Sono le classiche argomentazioni controfattuali su cui si può discutere all'infinito senza avere mai torto. Cfr. Carandini, A. (1997) p. XXVI e *passim*. Un esempio per tutti è per me costituito dal documentatissimo saggio di Smith sulla *gens* romana (2006) p. in nt. 77) che si rivela utilissimo per vagliare: a) lo "stato dell'arte" dal punto di vista della prospettiva antica (pp. 12-64) e moderna (pp. 65-113); b) le più recenti acquisizioni archeologiche, dopo quasi dieci anni dalla pubblicazione di Carandini (pp. 144-163); c) le ricostruzioni recenti e meno recenti (sostanzialmente le più note) con un ragguaglio sulla migliore letteratura prodotta negli ultimi decenni in particolare da studiosi (di storia antica e di storia del diritto antico) di cultura anglosassone. Questo pregevole saggio, anche se sui nodi gordiani la discussione critica su fonti e letteratura è capillare e piena di spunti interessanti [ordinamento gentilizio (pp. 17-50 e *passim*); curie (pp. 184-236); riforma serviana, modalità di appartenenza e criteri di sfruttamento del territorio (pp. 235-250); ruolo della plebe in rapporto alle *gentes*, alla clientela e allo Stato-città delle origini (pp. 168-176), etc.], lascia tuttavia l'impressione che anche il ricercatore più agguerrito, tenuto conto delle fonti di cui si può disporre su questi temi, sia nell'oggettiva impossibilità di trarre delle certezze. Si comprende quindi la constatazione in Capogrossi Colognesi, L. Curie, centurie ed heredia, in *Studi F. Grelle*, Bari 2006, 45 ss. [=in Scritti scelti, I, Jovene, Napoli 2010, 655-663 del carattere sempre ipotetico di qualsiasi ricostruzione su questi temi. La mia idea è che, anche contro il pericolo segnalato di recente da Nardozza, M. (2013) p. 5, di indulgere in un "eclettismo arbitrario" o una "teorizzazione superficiale", valga sempre il detto per cui "per conoscere che il mare è salato non occorre berlo tutto".

[87] In questa fase storica si registra l'inizio di un'edilizia pubblica, in un arco temporale che va dal 625 al 575 a.C., con la pavimentazione del Foro e della via Sacra, insieme con lo sviluppo di altre opere (come strade, mura, edifici di culto, carceri). In questo periodo si registra anche l'incremento dei traffici nella valle del Foro, così come lo stanziarsi di edicole, *tabernae*, case di abitazione. Tutto questo in concomitanza con l'affermazione nella Roma dei Tarquini di una nuova aristocrazia (*gentes* etrusche) probabilmente dedita ai commerci, che attrasse a Roma immigrati, pastori, artigiani, maestranze, piccoli e medi commercianti e l'elemento pauperizzato locale. Cfr. per tutto Franciosi, G. *La plebe senza genti e il problema della 'rogatio Canuleia'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, I, Jovene, Napoli 1984, p. 121-179, spec. 167-168 e *passim*; Id., *Premessa* a *Leges regiae*, Jovene, Napoli 2003, IX-XIX, spec. XIV.

[88] Carandini, A. (1997) p. XXIV.

C'è poi l'enorme problema dell'attendibilità del racconto tradizionale sulla fase della monarchia etrusca, probabilmente più affidabile rispetto quello dei re della fase latina[89].

A tutto questo vanno aggiunti i dati delle fonti giuridiche (quei pochi disponibili) e ovviamente le notizie fornite dalle fonti antiquarie (anche su aspetti giuridici) che per l'età più risalente, almeno in linea di principio, dovrebbero essere le più significative. *Last, but not least*, c'è l'enorme mole di letteratura che da Niebuhr a oggi si è accumulata sul tema[90]. Ormai è impossibile dominarla tutta e non c'è fonte pertinente al tema che non sia stata letta, studiata e messa al vaglio dalla storiografia, almeno una volta[91]. Fortunatamente, in questo grave compito, siamo agevolati da quanto è stato già svolto egregiamente, in tanti anni di intenso e proficuo lavoro, dal Capogrossi Colognesi. Gli studi di questo studioso danno infatti conto di tutto quanto di rilevante è stato scritto in argomento e offrono un quadro ricostruttivo di sicuro affidamento. Per questo penso che rifare ancora una volta tutto daccapo si rivelerebbe, oltre che una grossa fatica, forse, anche un lavoro inutile.

Procederò quindi prestando attenzione prevalentemente sulla verosimiglianza di ciò che non può che essere accaduto "prima" e di ciò che non può che essere accaduto "dopo"[92]. Per il resto, sul regime della terra e gli assetti di organizzazione territoriale, forse solo quanto si legge della *lex*

---

[89] Su questo incombe come un mantra la laconica osservazione di Ogilvie (R.M. *Le origini di Roma* [*Early Rome and the Etruscans*, 1976], il Mulino, Bologna 1984, 51-57) sulla storia più antica di Roma per cui «poco o nulla sappiamo della fase pre etrusca». Seguo comunque per l'età monarchica l'impostazione metodologica di Franciosi, G. (2003) p. cit. XII-XIX.

[90] Su Niebuhr vd. Capogrossi Colognesi, L. Ager publicus e ager gentilicius nella riflessione storiografica moderna, in *Studi C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 73-106 [=in *Scritti scelti*, I, Jovene, Napoli 2010, 201-234] spec. p. 73-86.

[91] Senza alcuna pretesa di esaustività si vd. almeno P. Bonfante, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, in *Scritti giuridici varii. II. Proprietà e servitù*, UTET, Torino 1926, 69 ss.; M. Kaser, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Weimar, 1943; Id., *Neue Studien zum altrömischen Eigentum*, in *ZSS*, 68, 1951, 147 ss.; Id., *In bonis esse*, in *ZSS*, 78, 1961, 173 ss.; G. Grosso, *I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana*, Giappichelli, Torino 1944; F. De Visscher, *Individualismo ed evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in *SDHI*, 23, 1957, 26 ss.; Capogrossi Colognesi, sv. *proprietà*, cit. 161-223.

[92] La storia di questa età così risalente appare segnata da eventi che accadono "prima" ed eventi che accadono "dopo": *gens/familia*; organizzazione gentilizia/stato-città con l'emersione dei gruppi familiari in chiave aristocratica-patrizia; monarchia latina/monarchia etrusca; curie e tribù genetiche/curie e tribù territoriali; appartenenza collettiva/appartenenza individuale, misurazione decimale/ misurazione duodecimale, etc.

agraria del 111 a.C. costituisce, ad oggi (come in una fotografia), un riferimento certo[93].

Altro cosa però è il *come* interpretare questi dati[94]. E sotto questo profilo è rassicurante constatare che sui criteri di appartenenza e sulle modalità organizzative di sfruttamento della terra, anche l'affascinante ricerca di Andrea Carandini, sulla protostoria di Roma, si appoggi proprio

[93] Includo anche la questione della storicità della *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a.C. perché sulle vicende legate alla promulgazione di questa legge, come ho già scritto, permane sempre il dubbio che questa sia un'anticipazione delle *leges Semproniae* o di altra legge degli inizi del II secolo a.C. Cfr. su questo tema molto complesso G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (1912), Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 1990, 217 s. Sulla storicità della *lex Licinia Sextia* agraria si veda lo stato della questione in A. Manzo, *La lex Licinia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Jovene, Napoli 2001, 19 ss. Sul punto è il caso di ricordare la posizione di Max Weber il quale sostiene [in *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats-und Privatrecht*, Enke, Stuttgart 1891, 130, nt. 11=*Max Weber Gesamtausgabe*, I-2: *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats-und Privatrecht*, hg. von J. Deininger, Mohr, Tübingen 1986, 216 s. e nt. 11=*Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. it. S. Franchi, Il Saggiatore, Milano 1982, 90 e 206 ss., nt. 15] la tesi radicale della inesistenza di tale legge, considerata una proiezione all'indietro delle *leges Semproniae* fatta dall'annalistica per dare un avallo alla tradizione. In tal senso R. Maschke, *Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze* (1980),= *Antiqua*, Jovene, Napoli 1980, 56 ss.; F. Bozza, *La possessio dell'ager publicus*, Giuffrè, Milano 1939, 167 ss. Tra gli altri anche Sereni, E. *Comunità rurali nell'Italia antica*, Edizioni Rinascita, Roma 1955; V.A. Sirago, *L'agricoltura italiana nel II sec. a.C.*, Liguori, Napoli 1971, 72. Contra W. Soltau, *Die Aechtheit des licinischen Ackergesetzes von 367 v. Chr.*, in *Hermes* 30, 1895 624 ss.; C. Trapenard, *L'ager scripturarius. Contribution a l'histoire de la propriété collective*, Paris 1908, 108 ss., 120 ss.; E. Pais, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, 3, E. Loescher, Roma 1918, 95 ss. Su tutto L. Labruna, *Tutela del possesso fondiario e ideologia della violenza nella Roma repubblicana*, Jovene, Napoli 1980, 7-267, spec. 130 e *passim*; D. Mantovani, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, in *Athenaeum*, 85, 1997, 583 ss.; R. Marra, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber, Storia di Roma e sociologia del dirittonella genesi dell'opera weberiana*, il Mulino, Bologna 2002, 136 e nt. 34. Nel suo recente lavoro Smith, (2006) p. 239 non prende posizione e cita: Cornell, *The Beginnings of Rome*, cit. 268-271; L. Capogrossi Colognesi, *Proprietà e signoria in Roma antica*, La Sapienza, Roma 1994[2], 1-52; E. Hermon, *Habiter et partager les terres avant les Gracques*, Roma 2001, 45-56 che sfidano la posizione scettica; rinviando a F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I, Jovene, Napoli 1984, 45-89.

[94] Su questo rinvio ora a G. Chouquer, *Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. (sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.)*, Paris 2016, 6-252, spec. 6-11 e *passim*.

sulle ricostruzioni, per quanto anche queste necessariamente ipotetiche, degli storici del diritto[95].

II.2. Un modello di riferimento per l'età monarchica e protorepubblicana

Partirei quindi proprio da qui. Molto in breve, se ho inteso bene, sull'organizzazione fondiaria di Roma, dalla fase pre-civica fino ai primi tempi dello stato-città Andrea Carandini, seguendo Capogrossi Colognesi, sviluppa la seguente idea[96]. L'*heredium* è visto come l'inizio della dissoluzione della "proprietà" comunitaria delle *gentes*. In origine avrebbe riguardato solo l'abitato e le terre curiali nei *pagi* intorno all'abitato. I gruppi familiari più poveri o immigrati, a qualsiasi titolo stanziati in questo territorio, sarebbero stati quindi avvantaggiati da questo tipo di "proprietà", come forma di appartenenza, controllata dalle curie. Le *gentes* sarebbero state invece avvantaggiate dalla proprietà gentilizia. Pur possedendo nell'abitato degli *heredia* (dato che questa era la condizione perché appartenessero alle curie) avrebbero avuto scarso interesse per le terre nei *pagi* peri-urbani, potendo disporre di *ager* gentilizio fuori dal territorio della città e dei sobborghi.

Nell'abitato e nel suburbio, la condizione delle famiglie comuni e delle famiglie gentilizie potrebbe essere stata quindi regolata secondo una disciplina "paritaria" (*ius civile*?), mentre nell'*ager* avrebbe predominato ancora il privilegio gentilizio, ossia l'antico *mos* scandito da regole religiose (*fas*), riguardante anche la disciplina delle forme di subordinazione (clientele, lavoratori giornalieri, gente immigrata, famiglie decadute, etc.)[97]:

«Per questa ragione la proprietà familiare dell'*heredium* e dei lotti integrativi, preferita dalle famiglie meno abbienti o immigrate, era una forma rivoluzionaria, che aveva avuto origine nella proto-città, che fa strada nella città in formazione e che dalla seconda età regia corroderà le forme gentilizio-comunitarie e poi i privilegi nell'*ager publicus*. L'opposizione all'origine è dunque fra la proprietà familiare dei *patres* su terre controllate dalle curie nell'abitato e nei sobborghi e proprietà comunitaria delle *gentes* articolate in possessi precari gestiti da clienti»[98].

---

[95] Carandini, A. (1997) p. 436-439 e nt. 24.
[96] Ivi, 436-439, spec. 438.
[97] Ivi, 438 s.
[98] Ivi, 439. Lo stesso Carandini, scrive di essersi basato per questa ricostruzione sui risultati delle ricerche di Capogrossi Colognesi (*Proprietà e signoria in Roma antica* del 1994). Dello stesso autore si vd. con ampia rassegna di posizioni dottrinarie, bibl. e fonti L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà*, cit. 18 ss., 349 ss.; così come

II.3. Esercito, curiae e gentes: l'assetto gentilizio precivico e la riforma serviana

In questo quadro, comincerei a ragionare sul ruolo delle curie nella fase della monarchia pre-etrusca (dell'*heredium* discuterò più avanti), perché le fonti tramandano che il primo ordinamento cittadino si sarebbe strutturato proprio in questo modo[99]. Un ordinamento a struttura tribale (su base etnico-parentale e non territoriale), in cui anche l'esercito aveva (ovviamente) carattere gentilizio[100].

Su questo tema mi è stato molto utile rispolverare uno studio di Marino Taglialatela Scafati che dopo un'attento, quasi maniacale, vaglio critico delle fonti e della letteratura (com'era tipico del suo carattere)[101], è riuscito a delineare, penso in modo convincente, una netta differenza tra il

La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi. 1 (Età arcaica), La Sapienza, Roma 1981, 3-45. E lo studioso romano, senza dubbio uno dei maggiori specialisti viventi di tali tematiche, per Carandini avrebbe rielaborato l'impostazione di Niebuhr e dello Schwegler «in chiave curiale anziché gentilizia»[98]. Carandini, A. (1997) p. 439, nt. 24. A. Guarino, *Il peso della tradizione*, in *Pagine di diritto romano*, III, Jovene, Napoli 1994, VIII-572, spec. 32: «Forse un po' troppo ingenerosamente afferma il Paribeni, dei grandi maestri della scuola storica tedesca (Niebuhr, Schwegler, Mommsen), che "essi giunsero a stabilire che quanto della storia di Roma ci si racconta anteriormente al 350 a.C. tutto è da respingere e da tenere in sospetto"». (anche sul web) http://www.antonioguarino.it/wp-content/uploads/2016/11/Pagine-di-diritto-romano-III-Spunti-di-storia-costituzionale-Il-peso-della-tradizione.pdf. Per le ricostruzioni di Niebuhr B.G. (*Römische Geschichte*, II, Berlin 1853[4]=*Histoire romaine*, III, Paris 1830), Fr.C.A. Schwegler (*Römische Geschichte*, Tübingen 1867 ora sul web) e Mommsen (*Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887=*Droit Public romain*, VI.1, Paris 1889) si vd. Capogrossi Colognesi, L. (1983) p. spec. 76-85 (Niebuhr); 86-90 (Schwegler); 93-99 (Mommsen). Sempre Carandini, conferma l'importanza fondamentale degli *heredia* romulei (e di un loro corretto inquadramento storico-giuridico) per la comprensione della realtà del secondo *Septimontium*. Carandini, A. (1997) p. 372 ss. e *passim*.

[99] Ogilvie, R.M. (1984) p. 51-57.

[100] Smith, seguendo la stessa linea interpretativa di Momigliano, Palmer, Mitchell e Carandini, dichiara: «My argument will be that *only* when we have a clearer understanding of the political, military and religious roles of the *curiae* may we find the proper setting for the role of the *gentes* in the early Republic». Si vd. con rif. bibl., Smith, (2006) p. 185 s.

[101] Taglialatela Scafati, M. *Appunti sull'ordinamento militare di Roma arcaica*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Jovene, Napoli 1988, p. 39-87, spec. 39-53.

sistema militare basato sulle curie e quello dell'esecito centuriato serviano[102].

Si tratta di un punto di snodo essenziale per il nostro tema perché, oltre a quanto si dirà più avanti sull'*ager poplicus/publicus*, la riforma serviana dell'esercito segnò forse il momento più significativo del passaggio dalla comunità gentilizia precivica alla formazione dello stato-città. Determinando inoltre delle conseguenze molto rilevanti anche per il nostro modo di interpretare i criteri di appartenenza e le modalità organizzative di "sfruttamento" del territorio.

La base gentilizia della formazione militare curiata è stata tramandata, insieme ad altre fonti, con maggior completezza da Dionigi di Alicarnasso[103]. Lo storico greco descrive un sistema sociale (gentilizio) basato su tribù (non territoriali) e curie che aveva un significato insieme militare e amministrativo[104]. Anche se nelle fonti il termine *centuria* viene utilizzato indifferentemente per designare sia le unità del sistema militare curiale che quello serviano, lo Schönbauer ha notato però che nel Papiro di Ossirinco le *centuriae* costituirono un'innovazione serviana[105]:

P.Oxy. 17.2088,5-7: hae et ceterae cent[*uriae*/*quae*] nunc sunt omnes Servi Tulli [/*qui pri*]mus omnino centurias fecit/[106].

---

[102] Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 53-61. Pur presente nel secondo volume delle *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana* curato da Gennaro Franciosi (1988), purtroppo questo lavoro sfugge all'attentissimo Smith, che pure dedica pagine molto utili e interessanti (si vd. *The Roman Clan*, cit. 184-234) al problema delle curie preserviane. Ne tiene però conto Carandini, A. (1997) p. 439, nt. 25 che «has set the *curiae* at the heart of his reconstruction of Rome» (Smith, (2006) p. 184).

[103] Dion. 2.7.2-4. Ma si vd. anche Cic. *de re p.* 2.14; Dion. 2.2; Plut. *Rom*. 13; Varro *l.L.* 5.55; Liv. 1.13.6 con 10.6.7; Serv. *ad Aen.* 5.560 (per la divisione amministrativa in tribù e curie). Per l'organizzazione militare: Dion. 2.7.2; 2.13.2; 16.2; 29.1; 64.3; Varro *l.L.* 5.81; 5.89; Liv. 1.13.8; 14.8; 15.8; Fest. sv. *celeres* (L. 48); Plin. *n.h.* 33.35, Serv. *ad Aen.* 9.368; 11.603. Per tutto B. Kübler, C. Hülsen, sv. *Curia*, in *PW*. VIII, Stuttgart-Weimar 1901, coll. 1814-1826; Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 54 e nt. 63. Ora, con ulteriore ragguaglio di bibl. Smith, (2006) p. 192-198.

[104] Kübler, sv. *Curia*, (1901) p. 1815,20; Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 56.

[105] Schönbauer, E. *Rc.* a U. von Lübtow, *Das Römische Volk*, in *Iura* 7, 1956, p. 328.

[106] Questa acuta osservazione non è passata inosservata. Aderisce all'ipotesi di Schönbauer, Calderini, A. *Papiri latini. Appunti dalle lezioni d papirologia*, Vita e Pensiero, Milano 1945, 67. Su questo celebre papiro cfr. Hunt, A.S. *The Oxyrincus Papyri 17*, London 1927, 113; Lugli, G. (ed.), *Fontes ad topographiam veteris urbis pertinentes*, I-VI, Roma 1952(-1969), 1: 74; Levi, M.A. *Servio Tullio nel P. Oxy. 2088*, in *RFIC* 56, 1928, 511 ss., 514; Piganol, A. *Le papyrus de Servius Tullius*, in *Scritti in onore di B. Nogara*, Città del Vaticano 1937, 373 ss.; Volterra, E. *RC. a* Sereni, E. (1955) p. 246; Heichelheim, F. Pap. Oxy., a fragment from Cato's Origines 1?, in *Aegyptus* 37, 1957, 250 ss.; Traina, G. Il papiro di Servio Tullio, in *Annali della Scuola Normale di*

Taglialatela Scafati, ragionandovi sopra, vi ha saputo cogliere forse il dato più significativo sottolineando, penso giustamente, che su questo punto la contraddizione del racconto annalistico (centurie di Romolo/centurie di Servio) sia solo apparente, dato che in latino, la parola *centuria*, esprime anche un valore puramente numerico, significando anche "centinaia"[107].

L'ipotesi dello studioso (attentamente vagliata dopo una minuziosa discussione anche degli esiti delle ricerche del Fraccaro[108]) è allora la seguente: mentre le "centinaia" gentilizie venivano tratte da una stessa curia (persone imparentate fra loro accomunate da uno stesso *nomen*); le "centinaie" serviane sarebbero state costituite da persone reclutate in quantità eguale (parità di ricchezza) in una stessa classe di censo (indipendentemente quindi da relazioni di carattere personale)[109].

Forse qui il Taglialatela Scafati scontava il desiderio di trovare a ogni costo nelle fonti elementi che confermassero i modelli proposti da Morgan ed Engels (ripresi dal Sereni) di una "democrazia guerriera" contro la

---

Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. 17, n. 2, 1987, 389-406; Ammannati, G. Il papiro di Servio Tullio (P. Oxy. 2088): una nuova interpretazione, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 66, 2011, 93-120.

[107] Il dato è confermato da Paul.-Fest. sv. *Centuriatus* (L. 47,1): *centuriatus ager in ducena iugera definitus, quia Romuli centenis civibus ducena iugera tribuit*; Sic. Flacc. *de cond. agr.* (Lach. 153=Thulin 117 s.): *centenis hominum ducentena iugera dederunt*. Altra bibl. in Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 57, nt. 75; 58, nt. 77.

[108] Fraccaro, P. La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato, in *Atti del II Congresso nazionale di studi romani*, 3, 1931, 93= *Opuscula* 2, 1975, 288 ss. Su cui si vd. Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 41 e nt. 8; 42 e nt. 10; 63 e nt. 99; 78 e nt. 160 con altri rif. bibl. *ad hoc*. Cfr. ora con rif. bibl. aggiornati Smith, (2006) p. 282 s., nt. 4 e *passim*.

[109] Sempre avendo come riferimento l'esercito, secondo la tradizione, le curie sarebbero state infatti divise in dieci *decuriae*, con a capo di ciascuna un *decurio*, ma non sarebbe stato così per le centurie serviane. Alle *curiae*, e quindi alle centurie romulee, corrispondevano distretti territoriali (in base al sistema antichissimo dei *pagi*), mentre non sarebbe stato così per le centurie serviane. Si vd. Taglialatela Scafati, M. (2006) p. 58-59. Anche se, come è stato notato, da P.Oxy. 17.2088,13 (*exque pagis milites conquirebantu*[r (vd. per questo *infra*) si potrebbe evincere che Servio per la leva militare attinse dai cittadini residenti nei *pagi*, la centuria romulea e quella serviana sono da considerare comunque realtà distinte. Appaiono accomunate nel nome centuria come "centinaia", ma senza implicare conseguenze particolari dal punto di vista della ripartizione della terra dato che, come precisa l'epitome paolina di Festo, "centuria" aveva un significato diverso a seconda che si trattasse della centuria agrimensoria (o territoriale) ovvero della centuria *de re militari*. Paul.-Fest. sv. *Centuria* (L. 46,25): *in agris significat ducenta iugera, in re militari centum homines*.

realtà della città-stato[110]. Tuttavia, mentre per la fase preserviana, esercito, tribù genetiche (con le sottodivisioni in curie) e distretti territoriali (*pagi*, *vici*, *castella*, *loca munita*) tendono a sovrapporsi (isonomia?)[111]; non sembra essere stato così con Servio che suddivise (in chiave aristocratico-patrizia?) l'esercito in classi di censo, quindi per ricchezza ed età e ripartì il territorio in tribù (urbane e territoriali) giungendo quindi a una parificazione solo giuridico-fiscale. Con queste premesse sul regime fondiario Taglialatela Scafati sembra quindi cogliere nel segno:

> «Potrà apparire paradossale l'affermazione che la proprietà della terra abbia costituito un fattore discriminante tra organi della comunità gentilizia, in cui il governo si basava essenzialmente su rapporti di carattere personale (Morgan, Engels, Sereni), e strutture della città-stato, organizzata secondo tribù territoriali, il cui governo poggiava principalmente sui rapporti di proprietà terriera. L'elemento di differenziazione non è, evidentemente, la proprietà della terra astrattamente considerata, ma il regime storicamente determinato, collettivo o privato, della proprietà (Capogrossi). La terra, posseduta in maniera prevalentemente collettivistica nelle comunità di tipo gentilizio, è, in queste, oggetto di appropriazione immediata, di un rapporto cioè senza mediazioni di tipo statale, giuridico; laddove nella costituzione della città-stato essa si presenta oggetto di rapporti giuridici essenzialmente privatistici (Sereni)»[112].

---

[110] Bibl. di rif. in Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 59, nt. 81 e 83.

[111] Dion. 2.7.4: «Le fratrie furono poi da lui (*n.d.r*. Romolo) divise in dieci parti e vi era un capo che comandava su ciascuna di esse; questi nella lingua locale era detto decurione. Quando ebbe distinto e disposto tutti in tribù e fratrie, divise la terra in trenta ripartizioni uguali, assegnandone una ad ogni fratria, lasciando al di fuori di queste assegnazioni un'estensione di terra sufficiente per i templi e i recinti sacri e riservandone una certa quantità anche per la collettività. Questa era dunque la divisione unitaria operata da Romolo della popolazione e della regione (*chòras*), la quale tendeva ad una generale e grandissima uguaglianza» [trad. it. Cantarelli F. in Dionisio di Alicarnasso, *Storia di Roma arcaica*, Milano Rusconi, 1984, p. 148]. Nella traduzione di A. Buono, in Franciosi (a cura di), *Leges regiae*, cit. 55, la parola *chòras* è tradotta con "terra" e con "regione". Considerando Isid. *etym*. 15.15.1: *Maiores itaque orbem in partibus, partes in provinciis, provincias in regionibus, regiones in locis, loca in territoriis, territoria in agris, agros in centuriis, centurias in iugeribus, iugera in climatibus, deinde climata in actus, perticas, passus, gradus, cubitos, pedes, palmos, uncias et digitos dividerunt; tanta enim fuit illorum sollertia*; cambierebbe poco dato che Romolo per Dionigi avrebbe agito disponendo secondo la sequenza: *territoria in agris, agros in centuriis, centurias in iugeribus*.

[112] Taglialatela Scafati, Cantarelli, 59, nt. 81 e 83. Tra parentesi gli autori citati in nota da Taglialatela Scafati: Morgan, L.H. *La società antica*. *Le linee del progresso umano dallo stato*

Secondo questo studioso il passaggio dall'originaria fase precivica della comunità gentilizia a quella dello stato-città, fino alle XII tavole, potrebbe quindi verosimilmente essere così scandito:

> «La società curiata romana, pur nella frammentaria ricostruzione consentita dallo stato delle nostre informazioni, richiama, per la presumibile organizzazione in *pagi* e *vici*, l'ultima espressione della costituzione gentilizia, la comunità territoriale, vera e propria forma di transizione allo Stato. Nell'organizzazione curiata si fanno strada rapporti sociali di produzione che si cristallizzeranno in rapporti giuridici del nuovo ordine cittadino, relativi a censo, tribù territoriali, esercito centuriato, in contrasto con la vecchia impalcatura della società (appartenenza alle *gentes*, tribù gentilizie, 'esercito' curiato) che resiste, improntando ancora di sé la forma della costituzione. Proprietà collettiva e proprietà privata, che si ritrovano in ordine rovesciato d'importanza nella costituzione cittadina – basti pensare all'estensione del *compascuus* in rapporto a quella dell'*ager privatus* – rappresentano i poli di una dialettica storica che proprio nella società di transizione deve aver vissuto il suo massimo punto di sviluppo e i cui effetti esploderanno compiutamente nelle lotte sociali del V secolo a.C.»[113].

Insomma, la tradizione avrebbe conservato il ricordo di una formazione militare originaria (un *prius*) inquadrata non secondo centurie di *equites* e *pedites* scandite secondo il censo, ma secondo "centinaia" di corpi solidali di cavalieri e fanti, tratti dalle tre tribù genetiche dei *Ramnenses*, *Titienses* e *Luceres*[114]. Mentre, la *legio* imperniata sulla fanteria oplitica (serviana, dunque

---

selvaggio alla civiltà (1877), trad. it. A. Casiccia, L. Trevisan, Feltrinelli, Milano 1974, 45 s.; Engels, F. L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato*. In rapporto alle indagini di Lewis H.Morgan* (1884), trad. it. di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1963, 111 ss, 117 ss, 182 ss., 197 ss.; Sereni, *Comunità rurali nell'Italia antica*, cit. 31 ss., 329 ss., 332 s. Per Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà*, cit. 18 ss.

[113] Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 60-61.

[114] Secondo autorevole dottrina, in base a Liv. 1.13.8 (*eodem tempore et centuriae tres equitum conscriptae sunt. Ramnenses ab Romulo, ab T. Tatio Titienses appellati: Lucerum nominis et originis causa incerta est*), i nomi *Titienses, Ramnenses e Luceres*, avrebbero insignito solo delle formazioni di cavalieri, considerandosi il riferimento di tali nomi alle tre tribù genetiche, frutto soltanto un'elaborazione successiva della tradizione annalistica e antiquaria che avrebbe sostituito la lezione originaria (*Tities*, *Ramnes* e *Luceres*) con quella in *-enses*. Così Puocet, J. *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome*, Louvain-Kinshasa 1967, 333 ss., 361 s., 383 e 404 ss., riprendendo idee già espresse da E. Bormann, B. Niese e O. Hirschfeld (rif. bibl. in Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 51, nt. 47). Contro tale ipotesi pregiudiziale ci sono però indicazioni inequivoche delle fonti: ancora

un *posterius*) non sarebbe stata una semplice moltiplicazione dei quadri dell'ordinamento militare più antico, ma anche un segno del superamento dell'originaria comunità gentilizia, travolta dai nuovi assetti militari di tipo cittadino dove trovò piena espressione il conflitto tra classi sociali antagoniste riorganizzate secondo tribù territoriali e classi di censo[115]. Grazie a Servio Tullio, quindi, una nuova *sociologia del mondo romano* sarebbe emersa da una *koinè* culturale etrusco-italica, con tratti differenziali molto accentuati, anche rispetto a quella del mondo etrusco originario[116].

Così, mentre l'esercito curiale-gentilizio avrebbe rappresentato gli interessi di un'intera (unica e omogenea) compagine sociale (la fase della comunità territoriale, ultimo stadio della costituzione gentilizia); l'esercito serviano avrebbe rappresentato gli interessi di una classe dominante (l'aristocrazia vicina ai tiranni etruschi) emergente in un'assetto sociale già stratificato in classi antagoniste[117]. Sembrerebbero aver ragione quindi coloro che, a partire da Giambattista Vico, hanno interpretato la riforma serviana come una costituzione aristocratica, non democratica e, men che

Liv. 10.6.7 (*cum inter augures constet imparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres, suum quaeque augurem habeant*); Cic. *de re p*. 2.14; Plut. *Rom*. 20.2; Fest. sv. *turmam* (L. 484); Varro *l.L.* 5.55, 5.81; 5.89; 5.91. E poi il dato che nei *Fasti Praenestini* (CIL 1^{2}.234), in occasione del *Quinquatrus*, i *Salii* eseguivano nel *comitium* una danza rituale alla presenza dei pontefici e dei *tribuni celerum*. La qual cosa attesta il prestigio dei *tribuni celerum* (su cui vd. anche D. 1.2.2.15, *Pomp. lib. sing. ench.*) il che porta a escludere che i *Salii* celebrassero il rituale alla presenza della sola fanteria piuttosto che davanti all'intero esercito. Questo proverebbe inconfutabilmente l'esistenza delle tre tribù (così anche R.E.A. Palmer e R.L. Ménager rif. bibl. in Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 52, ntt. 56 e 57). Quanto alla grafia è indicativo Varro *l.L.* 5.55 (*Ager Romanus primum divisus in partis tris, a quo tribus appellata Titiensium, Ramnium, Lucerum. Nominatae, ut ait Ennius, Titienses ab Tatio, Ramnenses ab Romulo, Luceres, ut Iunius, ab Lucumone*); nel senso che è probabile che si sia verificato un procedimento inverso: da *Titienses* a *Ties*; da *Ramnenses* a *Ramnes*, come in Giunio Graccano, rispetto alla lezione più antica di Ennio. Sulla figura di Giunio Graccano cfr. Zucchelli, B. *Un antiquario romano contro la 'nobilitas': M. Giunio Congo Graccano*, in *Studi Urbinati*, 49, 1975, 109 s.

[115] Sul rapporto tra *curiae* e l'organizzazione tribale di Servio si vd. Smith, (2006) p. 226 s.

[116] Mazzarino, S. Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Dedalo, Bari 1980, [ma già in *Historia*, 1957, 98-122] 258-294, spec. 286. Per l'epoca di cui ci occupiamo questo dato è molto significativo perché l'etruscità italica, nei rapporti di parentela, si mostra già fondata sul patronimico; mentre l'organizzazione del territorio era basata sulla limitazione; sulla distinzione tra città (con i suoi auspici urbani) e campagna (con i suoi riti lustrali); e sul rapporto tra padroni e colonato (la clientela etrusca). Cfr. *infra*

[117] Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 86-87.

meno, popolare[118]. È indicativo per me, in questo quadro, il racconto di come l'augure Navio si sia opposto con successo al tentativo di Tarquinio Prisco di aumentare il numero delle tribù (fino a sei). Forse la vicenda può leggersi come la testimonianza una tensione già in atto, dovuta al mutato assetto dei rapporti di forza provocato dall'avvento dei tiranni etruschi[119].

II.4. Dall'ordinamento gentilizio allo stato-città: pagi, curie e tribù territoriali

Un'altra questione, non meno delicata, riguarda il rapporto tra *curiae* e tribù[120], soprattutto quelle territoriali[121], dato che nelle fonti, l'aspetto

---

[118] Vico *SNN*[3] 1744 cpv. 107 (p. 66): «Appresso Servio Tullio vi ordinò il Censo, con permettere a' giornalieri il dominio bonitario de' campi, ch'erano propj de' Padri; i quali essi coltivassero per sé, sotto il peso del censo, con l'obbligo di servir loro a propie spese nelle guerre; conforme di fatto i plebei ad essi Patrizj servirono dentro cotesta finor sognata libertà popolare: la qual Legge di Servio Tullio fu la prima Legge Agraria del Mondo, ordinatrice del Censo pianta delle Repubbliche Eroiche, ovvero antichissime Aristocratie di tutte le Nazioni». Cito dall'edizione curata da F. Nicolini di Vico, G. *La Scienza nuova Seconda giusta l'edizione del 1744 con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite* [in due tomi (I=parte prima, libri I-II; II=parte seconda, libri III-IV e Appendice)], Laterza, Bari 1953. Si vd. per questo anche Franciosi, G. *Manuale di storia del dirito romano*, Jovene, Napoli 2005[3], 52. Tale situazione si palesa con i meccanismi di voto, su cui si vd. Dion. 4.20.3, per cui gli ottanta voti delle centurie della prima classe, insieme ai diciotto voti della seconda classe degli *equites*, avrebbe dato la maggioranza assoluta rendendo inutile il voto dei meno abbienti.

[119] Dion. 3.71.1; Liv. 1.36.2-7. Amunátegui Perello, C.F. Las gentes y la proprietad colectiva, in *REHJ*, 32, 2010, 39-58, spec. 42 ss. (anche sul web: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rehj/n32/a01.pdf) posticipa all'età di questo re la prima distribuzione di terra ai cittadini.

[120] Sul rapporto tra curie e tribù sarei meno perentorio di Smith, che esclude ogni assimilazione tra *curiae* e tribù: Smith, (2006) p. 228: «Nevertheless, *curiae* and *tribus* were not the same. The *curiae* were organized by heredity, the *tribus* by locality; we know that the number of rural tribes increased, but we do not hear of any change to the number of the *curiae*». A parte la sostanziale corrispondenza tra *curiae*, tribù genetiche ed esercito, tutte strutturate secondo il più antico sistema gentilizio legato al territorio mediante il sistema dei *pagi*, è inesatto dire che non si ha notizia di un incremento delle *curiae* perchè in un sibillino passaggio di un lemma dell'epitome paolina di Festo, si legge: Paul.-Fest. sv. *Curia* (L. 42,19): *quales sunt hae, in quas Romulus populum distribuit, numero triginta, quibus postea additae sunt quinque*; e in un'altra voce dell'epitome paolina di Festo, si legge: Paul.-Fest. sv. *Centumviralia iudicia* (L. 47,13): *Nam cum essent Romae triginta et quinque tribus, quae et curiae sunt dictae*. Nel 241 a.C., come è noto, il territorio romano risulta ripartito in trentacinque distretti o tribù, quattro urbane e trentuno rustiche (Liv. 1.43.12; Dion. 4.15; Plut. *Tib. Gracc.* 12; Cic. 1 *Verr*. 5.14). Sembrerebbe essere stato così fin dall'istituzione delle tribù *Claudia* (ultima con *nomen* gentilizio) e *Clustumina* (prima con nome geografico)

militare dell'originaria tripartizione delle tribù genetiche, sembra ancora prevalere su quello amministrativo[122]. Su questo è determinante quanto

nel 495 a.C. Tale numero, come detto, rimase invariato e definitivo (nonostante il tentativo di Silla). Lo stesso si può dire per le *curiae* che da trenta, come per l'assetto romuleo, aumentarono a trentacinque secondo quanto sembra dire il Festo paolino? Sarebbe interessante approfondire la questione, anche perché da un sibillino accenno di Varrone sembrerebbe che l'erudito parli della centuria (come misura agrimensoria) e della tribù come di realtà che nel corso del tempo sono cambiate conservando lo stesso nome. Varro *l.L.* 5.6.35: *Centuria primum a centum iugeribus dicta, post duplicata retinuit nomen, ut tribus a partibus, populi tripartito divisi dictae nunc multiplicatae idem tenent nomen*. E nell'*Auctor de viris illustribus* (7.7.) si legge che Servio Tullio: *mensura pondera classes centuriasque constituit*.

[121] Su questo tema tutto farebbe pensare che anche le curie più antiche possano aver preso il nome di una tra le *gentes* più rappresentative di quelle residenti nel territorio di pertinenza della curia stessa. Su questo si vd. Mommsen, Th. *Le droit public romain* 6.1, 1889, De Boccard, Paris rist. 1961, 104 s. e nt. 2; De Francisci, P. *Primordia civitatis*, Apollinaris, Roma 1959, 177; Westrup, C.W. Sur les 'gentes' et les 'curiae' de la royauté primitive de Rome, in *RIDA*, 1, 1954, 464 ss.; Heurgon, J. *Rome et la Mediterranée occidentale jusq'aux guerres puniques*, Presses Universitaire de France (1969), Paris rist. 1993, 36 ss.; Palmer, R.E.A. (1972) p. 118 ss.; Richard, *Les origines de la plèbe romaine*, cit. 207 e ss.; Menanger, L.R. Systemes onomastiques, structures familiales et classes sociales dans le monde gréco-romain, in *SDHI*, 46, 1980, 180 s. Questo è spiegabile col fatto che, come è stato ben osservato, nell'organizzazione delle curie cittadine sopravvisse l'antico mondo delle forme paganico-vicane preciviche e della organizzazione gentilizia. Cfr. su questo Capogrossi Colognesi, L. *Dalla tribù allo Stato. Le istituzioni dello Stato cittadino*, La Sapienza, Roma 1990, p. 173. Tale circostanza presenta una forte analogia con quanto si desume per i nomi gentilizi dei *pagi* romani più antichi e delle più antiche tribù rustiche. Dato che sia i primi che le seconde, dovettero aver preso il nome del più eminente gruppo familiare stanziato nel loro distretto territoriale. Per i riferimenti delle fonti con bibl. e probl. vd. Franciosi, G. Franciosi, G. *Andreas Alföldi e il problema delle tribù gentilizie*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 3, Jovene, Napoli 1995, p. 3 ss., 4. Questi riferimenti onomastici sono certamente attestazione di un collegamento (forse nel senso di una relazione sostanziale e non di un'identità: Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 174) tra la nuova struttura organizzativa territoriale (e della popolazione) introdotta da Servio e le antiche strutture gentilizie, ma sono anche un segno di un avvenuto mutamento. In Gellio, sembra confermarsi quindi, anche la natura gentilizia dell'originaria organizzazione curiale (*generibus hominum suffragium feratur,"curiata" comitia esse*), rispetto al carattere timocratico dell'esercito centuriato e del relativo comizio (*cum ex censu et aetate,"centuriata"*). Cfr. per questo Smith, (2006) p. 225-230.

[122] Sulle tribù romane Kubitschek, W. *De Romanarum tribuum origine ac propagatione*, Vienna 1882; Id., *Imperium Romanum tributim discriptum*, Vienna 1889; Id., sv. *tribus*, in *PW.*, 6A2, Stuttgart 1937, col. 2492 ss.; Alföldi, *Early Rome and the Latins*, University of Michigan Press, Ann Arbour 1971; Taylor, L.R. *The Voting Districts of the Roman Republic*, University of Michigan Press, Ann Arbour 1969; 1990, Capogrossi Colognesi, L. L. (1990) p. 3-261, spec. 91-99, 173-177; Forni, G. *Le tribù romane, I. Tribules* (A-B), G. Bretschneider, Roma 1996, CI-290; Franciosi, G. (1995) p.3-23. Per le fonti che

riferisce Aulo Gellio (Verrio Flacco?) su Lelio Felice (un giurista di età adrianea), in un libro di commento *ad Q. Mucium* (giurista tardorepubblicano). Questa fonte (molto studiata) ci dice molto sulla funzione politica delle curie e sull'assetto costituzionale di Roma dell'età monarchica[123]:

Gell. 15.27.5: Item in eodem libro hoc scriptum est: «Cum ex generibus hominum suffragium feratur, "curiata" comitia esse; cum ex censu et aetate, "centuriata"; cum ex regionibus et locis, "tributa" [...]».

Sulle *curiae* della fase gentilizia[124] e sulla riforma serviana è tuttavia importante anche quanto si rileva dal famoso papiro di Ossirinco 17.2088[125]:

---

attestano una divisione amministrativa in tribù e curie vd. Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 42, nt. 10 e *passim* che si richiama a Fraccaro, *La storia*, cit. 287.

[123] Così Smith, (2006) p. 210 ss.

[124] Smith, confermando l'opinione della dottrina prevalente, non dubita dell'importanza del ruolo svolto dalle curie per la vita dell'organizzazione cittadina più antica: ogni curia aveva una precisa identità con propri responsabili e officianti preposti alla cura delle cerimonie religiose pubbliche e all'osservanza del calendario (*sacra publica faceret feriasque observaret*). Paul.-Fest. (L. 42,16). Inoltre le curie erano preposte alla gestione dei suffragi elettorali e avevano anche competenze di tipo giudiziale. Sulle competenze delle curie si vd. Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 81-98. Innanzi a questi organismi, i magistrati eletti chiedevano gli *auspicia* e con la *lex curiata de imperio* venivano legittimati a esercitare l'*imperium militiae*. Cic. *de div*. 2.36.76. Le curie deliberavano sulle questioni militari, ma anche sui cambiamenti di status individuali (*adrogatio*, *testamentum calatis comitiis*, *detestatio sacrorum*), che sappiamo fondamentali per l'affermazione dell'identità (religiosa e familiare) di ciascun individuo (o gruppo) rispetto alla *gens* di appartenenza e alla comunità in generale. Per maggiori dettagli vd. Smith, (2006) p.217. Anche l'onomastica è indicativa. Hülsen, sv. *Curia*, cit. 1821,11-1826,19; Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 81; Carandini, A. (1997) p. 550-558. Delle trenta curie dell'originaria ripartizione romulea (*curiae Veteres*), conosciamo solo quattro nomi su sette (*Foriensis*, *Rapta*, *Veliensis* e *Velitia*). Secondo Festo [sv. *Novae curiae* (L. 180, 32-182,9); su cui vd. Smith, (2006) p. 202-205] conosciamo questi quattro nomi perché, per imprecisate ragioni di ordine religioso, la cura dei *sacra* osservata in queste curie site sul *mons Palatium*, non potette essere trasferita altrove come fu per le *curiae Novae* che accettarono di trasferirsi sul Celio (costruite secondo la tradizione perché le più antiche erano troppo piccole). Sulle *curiae Veteres*, la dislocazione e nuove scoperte, si vd. ora Carandini, A. (1997) p. 177-182, 303 e nt. 90, spec. 550-558; (2006) p. 356-362. Queste curie corrispondono verosimilmente ai sacrari degli Argei relativi al primo nucleo abitativo dei *montes Palatium*, *Velia* e *Cermalus*. Si vd. Carandini, A. (1997) p. 303. Questi nomi sono integrabili con altri quattro: *Titia* [Paul.-Fest. sv. *Titia* (L. 503,21)], *Faucia* (Liv. 9.38.15), *Acculeia* (Varro *l.L.* 6.23) e *Tifata* [Paul.-Fest. sv. *Tifata* (L. 503,14); sv. *Curia tifata* (L. 43,13)]. A questa lista si possono aggiungere il ben noto riferimento alla *Curia Hostilia*, sede del senato romano, fondata secondo la tradizione dal re Tullio Ostilio (dove secondo Velleio Patercolo, Mario avrebbe comminato la pena di morte: Vell. 2.12.6; cfr. Hülsen, sv. *Curia*, cit. 1821,65-1823,32); la *Curia Saliorum* (Cic. *de div.* 1.17.30; Val. Max. 1.8.11) e la *Curia Calabra* [Paul.-Fest. sv. *Curia*

> P.Oxy. 17.2088,11: (*Servius Tullius*) perdido divisit pagosque in trib[us distribuit[126].

Servio Tullio/Mastarna[127], insieme al censo e alla costituzione timocratica, avrebbe quindi riformato l'esercito e dunque il comizio centuriato (almeno fino a questo momento, come detto, assemblea dell'esercito o delle "centinaie"); ridisegnando l'assetto (amministrativo) delle tribù genetiche modellate sui vecchi *pagi*[128]; trovando però anche collocazione (nelle tribù urbane) per gli esclusi finora (plebei e immigrati), perché estranei alla più antica comunità organizzata *gentibus*[129]:

> P.Oxy. 17.2088,12-17: postea in oppido qui [*o*]sque pago civis ha[*bitabat*/] exque pagis milites conquirebantu[*r et tributum*?/] pagis cogebatur primoque in pago [*arx*?/*con*]dita est eaque Roma muro[...]. [/] quis at Romam quadrata r[/c]aput Romam quad[*rat*]am.

Questo re costituì quindi le quattro tribù urbane (la cd. Roma quadrata), portando da tre a quattro le antiche tribù genetiche, inglobando così tutta

(L. 42,16): *Calabra curia dicebatur, ubi tantum ratio sacrorum gerebatur*. Hülsen, sv. *Curia*, cit. 1821,33]. Le restanti curie, secondo Livio e Festo, sarebbero state invece chiamate con i nomi di alcune delle vergini sabine rapite da Romolo e dai suoi *sodales* (scelti a sorte o per prestigio) [Liv. 1.13.6-7; Paul.-Fest. sv. *Curia* (L. 42,16-24)]. Per altri autori antichi (Varrone, Dionigi, Plutarco e altri), alcuni dei nomi delle trenta curie di Romolo sarebbero stati eponimi di capi o condottieri (come ad es. le *curiae Titia*, *Hostilia* e forse la *Velitia* e *Acculeia*) e toponimi dei luoghi d'origine di genti immigrate a Roma (come ad es. per la *curia Tifata*). Plut. *Rom*. 20,3 ritiene falsa la notizia che i nomi delle curie di Romolo fossero quelli delle donne sabine e opta per dei nomi di luoghi. Il nome della *curia Velitia* potrebbe collegarsi al *praenomen* etrusco *Vel* su cui vd. TLE 585=CIE 3766 e TLE 608=CIE 3640; ovvero al gentilizio *Velimna* su cui TLE 605 o Veltna. Cfr. Franciosi, G. *Primo approccio all'esogamia gentilizia attraverso le iscrizioni etrusche*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 2, cit. 27-35, spec. 34 e 35, nt. 20.

[125] Traina, G. Il papiro di Servio Tullio, in *ASNP*, 3.17, n. 2, 1987, 389-406, spec. (per bibl. di rif.) 389, nt. 1, il quale si mostra però molto scettico sull'attendibilità di questa fonte di II secolo d.C. (ivi, 1).

[126] Liv. 1.43.13; Dion. 4.14.1-4; Varro *l.L.* 5.56; Fest. sv. *urbanas* (L. 506); Plin. *n.h.* 18.(3).13; Auct. *de vir. ill*. 7.7. Su cui Franciosi, G. (2003) p. XVIII e nt. 16.

[127] Sull'identificazione L. Bianchi, *Il magister Servio Tullio*, in *Aevum*, 59, 1985, 57 ss.; M. Sordi, *Roma etrusca e l'eredità etrusca di Roma*, Jaca Book, Milano 1989, 31-51, spec. 36.

[128] Smith, (2006) p. 243 e nt. 25. Per approfondire con bibl. aggiornata si vd. Smith, C.J. *Early Rome and Latium: Economy and Society c. 1000 to 500 BC.*, Clarendon Press, Oxford 1996, 204, 207; Capogrossi Colognesi, *Proprietà e signoria*, cit. 71-75, 153-157, 165-183; Carandini, A. (1997) p. 297-300.

[129] Rinvio ancora a Franciosi, G. (1995) p. 6 s.

la popolazione residente nell'area cittadina e suburbana[130]. Avrebbe poi ripartito il restante territorio in altre tribù "territoriali" (come detto, in base al sistema precedente dei *pagi*) ordinando anche il censimento di tutti i cittadini in base al sesso, all'età e alla residenza[131]. La stringa 17.2088,13 (*exque pagis milites conquirebantu*[r]) sembra in effetti confermare proprio la circostanza di un reclutamento dei soldati nei *pagi*[132].

---

[130] Sulla costituzione di Roma quadrata (le cd. quattro tribù urbane) di Servio il racconto di Dionigi è molto dettagliato: Dion. 4.14.1-2: «Tullio, dopo aver cinto di mura i sette colli, divise in quattro parti la città e diede a ogni parte una denominazione ricavata dai colli, e cioè Palatina, Suburrana, Collina, Esquilina; portò il numero delle tribù da tre, com'era prima, a quattro. 2. Stabilì poi che le persone che risiedevano in ciascuna delle quattro parti, quasi fossero abitanti di villaggi, non trasferissero altrove la residenza, né venissero arruolate altrove. Stabilì poi che le leve militari e le imposte sui beni dovute per le spese militari e gli altri servizi, che ciascuno doveva prestare alla comunità, non venissero espletati come prima, all'interno delle tre tribù genetiche di appartenenza, ma secondo questa quadripartizione territoriale che era stata da lui operata, nominando per ciascuna suddivisione dei capi, (...), ai quali impose di conoscere la residenza occupata da ciascun cittadino» [trad. it. di Cantarelli, F. (1984) p. 323]. Così anche laconicamente Auct. *de vir ill.* 7.7. Cfr. sul tema Richard, J.-C. *L'oevre de Servius Tullius*, in *RHDFE*, 61, 1983, 181 ss. Per la ripartizione di *cives* residenti nell'area urbana e suburbana vd. il modello proposto da Carandini su cui si vd. *retro*.

[131] Dion. 4.15.1-6.

[132] Cfr. sul punto Smith, (2006) p. 243, che accoglie l'interpretazione di Thomsen, R. *King Servius Tullius: A Historical Synthesis*, Copenhagen 1980, 14-15. Sulla questione della territorialità delle tribù serviane l'imbarazzo delle fonti è evidente e costituisce uno dei nodi più difficili da sciogliere di tutta questa fase della storia di Roma. Lo stesso Dionigi (4.15.1), non sa districarsi tra le discordanti notizie delle sue fonti (Fabio: ventisei tribù territoriali più quattro urbane; Vennonio: trentuno tribù territoriali; Catone, ritenuto da Dionigi più attendibile: trenta, senza distinguere però tra tribù territoriali e non. Senza rifare un percorso già fatto da altri (cfr. Franciosi, G. (1995) p. 18-19, 8-10), credo sia plausibile l'ipotesi per cui, mentre sulla riforma di Servio le fonti si muovano a tentoni (mancando di fonti affidabili su quest'epoca così antica), il racconto annalistico recuperi di credibilità sul numero delle ventuno tribù (quattro urbane e diciassette rustiche) del 495 a.C. (di cui l'ultima con nome gentilizio, la *Claudia*; e la prima con nome geografico, la Clustumina). Si vd. per la tribù *Claudia* vd. Liv. 2.16.4-5; Dion. 5.40.5. Per la *Clustumina* in seguito alla presa di *Crustumerium*, sotto i consoli Tito Ebuzio e Caio Veturio (500 a.C.), vd. Liv. 2.19.1-2: *Consules Ser. Sulpicius M". Tullius; nihil dignum memoria actum; T. Aebutius deinde et C. Vetusius. His consulibus Fidenae obsessae, Crustumeria capta; Praeneste ab Latinis ad Romanos desciuit* e Franciosi, G. (1995) p. 16. Questo numero, come sappiamo, salì a venticinque nel 387 a.C. (Liv. 6.5.8: *Tribus quattuor ex nouis ciuibus additae, Stellatina Tromentina Sabatina Arniensis; eaeque uiginti quinque tribuum numerum expleuere*); e poi a trentacinque nel 241 a.C. (Liv. *per*. 19: *Duae tribus adiectae sunt, Velina et Quirina*). Se possiamo assumere, quindi, come dato attendibile, che sia questa la scansione dell'incremento numerico delle tribù (da quattro a trentacinque) dalla riforma di Servio fino al 241 a.C., viene di conseguenza presumere che questa progressione abbia

Il modo più ragionevole (e coerente con quanto riferito da Gellio) per dare un senso plausibile alla riforma serviana può essere allora di riconoscere, quanto meno, che questo re sovrappose «alla più antica organizzazione per *gentes* e *pagi* una più moderna organizzazione a base strettamente territoriale»[133]. Sancendo così lo storico passaggio per Roma arcaica dalla costituzione gentilizia precivica curiale a quella territoriale (*ex regiones et loci,"tributa"*) dello stato-città[134].

Sembra ulteriormente schiarirsi quindi quanto scrive Lelio Felice sui *comitia curiata*, *centuriata* e *tributa* nel passo sopra citato di Aulo Gellio (15.27.5)[135]. In base alle caratteristiche evidenziate, la ripartizione *ex censu et aetate* può ascriversi solo alla realtà dell'esercito centuriato istituito da Servio Tullio; mentre le ripartizioni *generibus hominum* ed *ex regionibus et locis* possono riguardare, *mutatis mutandis*, la condizione giuridica dell'assemblea curiata e tributa, sia della fase comunitaria gentilizia precivica, che di quella aristocratico-patrizia dell'età serviana[136].

A questo riguardo mi pare istruttivo quanto precisa Dionigi sulla gestione politica dei comizi di Servio Tullio, dato che questo re, avendo riservato ai ricchi il predominio dei voti, «quando gli pareva opportuno fare eleggere dei magistrati o approvare una legge o muovere guerra, convocava l'assemblea per centurie anziché per curie»[137].

---

coinciso con l'incremento dell'*ager Romanus* dovuto alle guerre di conquista nello stesso arco temporale.

[133] Con bibl. di riferimento Franciosi, G. (1995) p. 7.

[134] Franciosi, G. (1995) p. 7, nt. 13, 8. Servio, come riferisce Lelio Felice, può aver organizzato (*ex novo*?) il suo sistema di imposizione fiscale in base al criterio della residenza, trasformando le tre antiche tribù genetiche in un organismo, appunto, distrettuale (o territoriale), amministrativo e fiscale.

[135] Su questa famosa testimonianza si vd. Ogilvie, R.M. (1984) p. 52.

[136] Sempre che si sia disposti a credere che l'ampia letteratura prodottasi contro il carattere gentilizio dei *genera hominum* di Lelio Felice (si vd. per questo la bibl. citata in Richard, J.-C. (1978) p. 197 ss., 206 s., 213 ss.), sia il frutto avvelenato di un pregiudizio dettato dalla cd. scuola preistorica inglese nei confronti della ricostruzione di Morgan (denunciato da Engels, F. (1884) p. 33, 37, in part. 47 ss.) sulle forme comunitarie e gentilizie delle società umane prestatali. Così Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 41, nt. 6. Tale pregiudizio avrebbe poi condizionato anche la maggior parte degli studiosi di diritto romano impegnati successivamente nella ricostruzione degli assetti organizzativi delle "organizzazioni preciviche" e del diritto di famiglia in particolare dell'epoca più risalente. Cfr. sul tema Franciosi, G. (1995[6]) 7 s.; Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 40, nt. 6.

[137] Dion. 40.20.3; Cic. *de re p*. 2.22.39-40.

II.5. L'ipotesi del Mommsen sull'emersione della proprietà individuale della terra

Con buone probabilità, allora, il passaggio in Roma arcaica dalla costituzione gentilizia precivica curiale a quella territoriale (*ex regionibus et locis*) può essersi determinato in modo meno schematico di quanto mostrino le fonti[138]. Lo indica la complessa questione connessa alla costituzione delle cd. quattro tribù urbane di Servio Tullio (altrimenti dette *regiones*) di cui riferisce anzitutto Livio[139]. Si tratta delle tribù *Palatina* (che inglobò le alture del *Palatium*, *Cermalus* e *Velia*), *Esquilina* (comprendenti le tre alture dell'Esquilino: *Cispius*, *Oppius* e *Fagutal*), *Collina* (comprendente il Quirinale) e *Suburana* (detta in antico *Succusana*, che inglobò la *Subura*)[140].

---

[138] Così Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 169.

[139] Liv. 1.43.13: *Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinuere.* [«Egli infatti, dopo aver diviso la città in quattro parti secondo i rioni e i colli abitati, chiamò quelle parti tribù, io penso da tributo, poiché anche la norma di pagare questo tributo in proporzione al censo fu untrodotta da lui; e queste tribù non avevano nulla a che fare con la ripartizione e col numero delle centurie». Trad. it. Moreschini C. in Tito Livio, *Storia di Roma dalla sua fondazione*, Rizzoli, Milano 1988[3], 329]. Cfr. con bibl. Alföldi, *Early Rome and the Latins*, cit. 306; De Martino, F. *Storia della costituzione romana*, 1, Jovene, Napoli 1972, p. 165, per cui le tribù urbane istituite da Servio sarebbero più antiche delle prime tribù rustiche.

[140] Cfr. Franciosi, G. (1995) p. 6. Sulle tribù genetiche Pomponio (di sicuro non giuridicamente inesperto) mi pare indicativo: *ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit.* D. 1.2.2.2 (*l. sing. ench.*): *Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat. Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit.* Cfr. Kübler, sv. *Curia*, cit. 1818,23. Vale a dire: le curie romulee, sottodivisioni delle tribù genetiche, erano divisioni del popolo in "parti"; non ripartizioni territoriali su base isonomica come sembra credere Dionigi in 2.7.2. La dislocazione territoriale sembrerebbe essere stata quindi un *effetto* e non la *causa* della loro istituzione. Questo lo confermerebbe anche il modo in cui Dionigi racconta l'istituzione delle quattro tribù urbane di Servio, ossia come un'estensione al numero di quattro delle tre tribù genetiche (Dion. 4.14.1). Evidentemente ciò dev'essere dipeso dal fatto che le prime tribù furono costituite *ex generibus hominum*; a esclusione, quindi, soltanto di soggetti estranei al *nomen* (non quindi dei *clientes* come mostra ancora l'istituzione della tribù *Claudia* nel 495 a.C. su cui si vd. *infra*). Ciò spiegherebbe anche perché Servio, proprio nell'ottica di un consolidamento giuridico di situazioni pregresse, sia stato indotto a modificare il criterio di ripartizione nelle tribù, cambiando l'antico sistema (*ex generibus hominum*) con uno totalmente nuovo (*ex regionibus et locis*). Istituendo i distretti urbani, consentì infatti agli esclusi dal precedente sistema [i plebei (Auct. *de vir. ill.* 7.7)?; i non possessori di terra (Cic. *de re p.* 2.22.39-40; Dion. 4.10.3; 4.13.2)] di

Dionigi sul punto è molto prudente e se da un lato conferma quanto riportato da Livio (4.14.1-2)[141]; sulla ripartizione territoriale, seguitando a raccontare, resta vago (4.15.2: «Dopo che Tullio ebbe diviso la terra in parti, quante mai fossero di numero»)[142]. Sta di fatto che il numero delle tribù rustiche (o territoriali) sotto il regno di questo re venne incrementato; e la notizia di ben quattro censimenti attribuiti a questo re è stata giustamente interpretata come un indizio dell'aggiunta alle quattro tribù cittadine delle nuove tribù territoriali, evidentemente fuori dalla cerchia cittadina[143].

Si è pensato allora a una duplice fase di intervento (Mommsen)[144]. Mentre in una prima fase tutti i *cives* sarebbero stati assegnati alle quattro tribù urbane; in un secondo momento, sempre Servio, sarebbe intervenuto in maniera più radicale, estendendo l'applicazione del criterio timocratico (adottato per l'esercito) anche alla realtà territoriale, con l'introduzione quindi delle tribù rustiche con cui per la prima volta nella storia di Roma si sarebbe riconosciuto valore giuridico a una forma di ricchezza individuale sul piano quantitativo. È molto interessante, in questo quadro, l'ipotesi del Mommsen per cui, nelle prime tribù urbane, sarebbero stati iscritti tutti i cittadini su un piano paritario (una prima fase in cui la proprietà privata non è ancora estesa alla terra coltivabile); mentre, con l'istituzione in blocco delle prime sedici tribù rustiche (con nomi gentilizi), si sarebbe dato rilievo a una prima differenziazione della ricchezza in base alla diversa entità della

---

iscriversi nelle tribù urbane, in base soltanto alla residenza [Dion. 4.14.1-2; 4.15.1; Paul. Fest. sv. *Urbanas* (L. 506); Auct. *de vir. ill.* 7.7]. Le quattro tribù urbane potrebbero essere state istituite, quindi, per dare riconoscimento giuridico a soggetti esclusi dal sistema precedente articolato *gentibus*. Fu questa probabilmente anche la ragione per cui Servio vietò che gli iscritti nelle tribù urbane potessero iscriversi in un'altra tribù o venissero arruolati altrove (Dion. 4.14.2). Per le restanti tribù "territoriali", come detto, il criterio di iscrizione *ex regionibus et locis* non avrebbe danneggiato gli interessi dei *gentiles*/patrizi perchè si trattava di riconoscere situazioni già consolidate relative a spazi di territorio di cui le *gentes* avevano già da tempo piena gestione. Aggiungo soltanto che l'equilibrio mutato a favore degli strati meno abbienti della società potrebbe essere stato ampiamente compensato dalla articolazione delle classi di censo nel comizio centuriato, insieme al meccanismo predisposto per il sistema di voto nei suffragi dove, l'inclusione per censo e *pro capite*, favorì nettamente gli interessi dell'oligarchia gentilizia rendendo quasi inutile il voto dei più poveri (Dion. 4.43.8-10).

[141] Si vd. *retro* in nt.

[142] Trad. it. Cantarelli, F. (1984) p. 324.

[143] Così Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 169.

[144] Th. Mommsen, Th. (1889, 1983) p., cit. 23 ss.; Capogrossi Colognesi, L. (1983) p. 93-99, spec. 94, nt. 34.

proprietà fondiaria (una seconda fase in cui la proprietà privata viene estesa alla terra coltivabile). Sarebbe stato questo il momento in cui a Roma può essersi affermata la proprietà individuale della terra.

Pur trattandosi di ricostruzioni pur sempre ipotetiche, è innegabile che la seguente testimonianza di Plinio, da questo punto di vista, faccia molto riflettere. Essa infatti riferisce all'età di Servio Tullio una delle quattro forme giuridiche di appartenenza fondiaria (*habere*) della *lex* del 111 a.C. (*uti, frui, habere, possidere*), l'unica relativa a un'idea di proprietà piena; e attesta la possibilità che una plebe rustica lavorasse la terra nelle aree dove si pensa che furono dislocati gli agri gentilizi:

> Plin. *n.h.* 18.(3).13: rusticae tribus laudatissimae eorum, qui rura haberent, urbanae vero, in quas transferri ignominia esset, desidiae probro. itaque quattuor solae erant, a partibus urbis, in quis habitabant, Suburana, Palatina, Collina, Esquilina. nundinis urbem revisitabant et ideo comitia nundinis habere non licebat, ne plebes rustica avocaretur[145].

Può essere fatta risalire al Mommsen, quindi, l'idea di una proprietà individuale della terra sin dall'età monarchica e il Capogrossi Colognesi[146], seguito dal Carandini, accettandone l'impianto generale (non però la possibilità che l'emersione della proprietà privata della terra sia avvenuta tra Servio Tullio e Tarquinio il Superbo[147]), condivide l'idea di una «sostanziale differenza fra la logica delle quattro tribù urbane in cui sarebbe stata ripartita tutta la cittadinanza (in parallelo alla sua distribuzione anche nelle centurie) e il sistema delle tribù urbane più le tribù rustiche»[148].

Questa conclusione del Capogrossi Colognesi, per cui la fase della costituzione serviana assumerebbe un'importanza decisiva per l'affermazione della proprietà individuale di terra a Roma, sarà un punto

[145] Plinio qui cerca di supportare il topos del *pius agricola* (e forse esagera nel definire ignomignosa la condizione degli iscritti nelle tribù urbane: *urbanae vero, in quas transferri ignominia esset*), ma afferma anche che «le tribù del contado erano le più stimate perché costituite da proprietari di terreni»; dunque, pensava che i residenti delle tribù rustiche dell'epoca di Servio Tullio fossero dei proprietari di terra (*rura haberent*). Queste terre poi, sempre secondo Plinio, dovevano essere anche lavorate da una plebe rustica perché «gli appartenenti alle tribù rurali» potevano essere distolti dalla loro attività solo nei giorni delle *nundinae* (*ne plebes rustica avocaretur*). Tra caporali seguo la trad. it. di F.E. Consolino, in Gaio Plinio Secondo, *Storia Naturale*. III. *Botanica*, Einaudi, Torino 1984, 675.

[146] Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 170 e 185-189.

[147] *Ibidem*.

[148] Ivi, 171.

fermo per il prosieguo della nostra indagine. Nelle tribù territoriali di Servio si sarebbe travasato, almeno in parte, il vetusto intreccio delle relazioni gentilizie sulle terre, realizzandosi così un asssetto tanto nuovo, quanto fondamentale:

> «Questo aspetto innovativo, a nostro giudizio, è costituito dall'affermazione forte di una proprietà individuale della terra da parte di ciascun *pater familias* in parallelo alla più antica forma di signoria gentilizia di carattere comunitario. (...). In sostanza, la dissoluzione delle terre gentilizie, con l'espansione alla campagna del sistema degli *heredia* già applicato nell'area urbana, permetteva di fare coincidere la complessiva trasformazione del sistema territoriale romano – dai *pagi* alle tribù territoriali – e dello stesso inquadramento della cittadinanza nelle tribù, con l'avvento del sistema centuriato. Quest'ultimo, fondato a sua volta su criteri di ricchezza individuali, postulava il passaggio dalla "proprietà gentilizia" alla proprietà individuale della terra, dall'ordinamento gentilizio alla soggettività della *familia proprio iure*»[149].

[149] Capogrossi Colognesi così scriveva nel 1990 v. id. (1990) p. 175). Lo studioso romano torna ancora sul tema nel 2006 (*Curie, centurie ed heredia*, cit. 41-49); e in un ulteriore, denso, saggio del 2012 (*«Familia», «pater», «civis»: intrecci e contraddizioni*, cit. 146-154), dove ormai non dubita più che l'attribuzione dei *bina iugera* a Romolo, sia per tante ragioni, un'anticipazione storica. Anzitutto, la mancanza di tale attestazione nel racconto della tradizione annalistica che invece è riportata solo da fonti antiquarie e gromatiche. Si tratta di un'osservazione di Mommsen, Th. *Römisches Staatsrecht*, (1887) p. 25, nt. 1 rilevata da E. Gabba, *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in *RIL*, 112, 1978, 250-258, spec. 251 s., che ipotizza il riferimento di Varrone a Romolo dei *bina iugera* (*r.r.* 1.10.2) un'anticipazione storica risalente al II secolo a.C. (ivi, 257) che trova sostegno in Liv. 6.36.11 dove il riferimento ai *bina iugera* è fatto in relazione ai tumulti che precedettero la promulgazione delle *leges Liciniae Sextiae*, secondo la datazione tradizionale, nel 367 a.C.; e quindi, il silenzio significativo di Dionigi di Alicarnasso sulla quantità dei *bina iugera* nel racconto delle assegnazioni di Romolo e di altri re (Dion. 2.7.4; per Tullo Ostilio, Dion. 3.1.5.); l'affermazione abbastanza tarda della *limitatio* (non sicuramente attestata prima del IV sec. a.C.) e della *centuriatio* (IV secolo) come schema agrimensorio per la distribuzione della terra. Nel 329 a.C. Liv. 8.21.11: *eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunt; bina iugera agri acceperunt.* Cfr. Chouquer, *La terre dans le monde romain*, cit. 176 ss. L'ipotesi del Capogrossi (*«Familia», «pater», «civis»*, cit. 150) è che si potrebbe riconoscere l'*heredium* un valore diverso rispetto a quello finora riconosciutogli, questo «non avrebbe costituito la misura *standard* di tutte le unità fondiarie dei primi cittadini, ma la misura delle assegnazioni che nel caso di beneficiari sottoposti alla *potestas* del *pater*, venivano a sommarsi». Questa situazione sarebbe stata già vigente «all'interno del sistema delle curie: ripartizioni della cittadinanza, ma con una loro proiezione territoriale» (ivi, 151). Quindi una realtà già viva all'interno del più risalente sistema per *gentes*, curie e *pagi* (*ibidem*). Come si vede, tranne qualche significativo aggiustamento il Capogrossi resta nel solco della costruzione mommseniana, che sul rapporto tra *pagi* e tribù territoriali

II.6. Un'ipotesi sull'appartenenza individuale della terra in età serviana

Allo stato delle nostre conoscenze sembra quindi ragionevole ipotizzare che la notizia sulla distribuzione di *heredia* attribuita dalla tradizione a Romolo sia un'anticipazione storica di quanto, con buona probabilità, può essere avvenuto più verosimilmente all'età di Servio.

Senza entrare nel merito della ricostruzione di Mommsen e Capogrossi (molto ben argomentata e certamente plausibile), posso qui solo provare ad aggiungere *ad adiuvandum* (pur consapevole del carattere necessariamente ipotetico di qualsiasi ricostruzione immaginabile su questi temi[150]), qualche elemento in più: a) anzitutto, mi soffermerei sulla notizia dell'istituzione da parte di Servio della Roma quadrata e delle tribù territoriali. L'idea di organizzare il territorio distinguendo tra città e campagna è infatti, com si diceva prima, un topos dell'etruscità italica coerente con quanto sappiamo sulla disciplina etrusca del *tular* (confine o *fines* del campo), ampiamente confermata da risultanze epigrafiche[151]. Per

(come nota lo stesso studioso romano) ha sostenuto anche «un significativo rapporto tra il numero complessivo dei *pagi* arcaici e il successivo inquadramento della terra extraurbana nelle prime tribù rustiche» (ivi, 152; Mommsen, Th. (1887) p. 117). A questo riguardo, non guarderei tuttavia al rapporto tra *pagi* e tribù rustiche, quanto a quello tra le curie (che inglobarono evidentemente il rapporto tra *gentes* e *pagi*) e questi organismi territoriali; perché, in un sibillino passaggio di un lemma dell'epitome paolina di Festo, proprio curie e tribù territoriali sarebbero state accomunate nel numero. Ritrascrivo qui la fonte: Paul.-Fest. sv. *Curia* (L. 42,19): *quales sunt hae, in quas Romulus populum distribuit, numero triginta, quibus postea additae sunt quinque*. Un altro aspetto interessante della più recente ipotesi del Capogrossi è quello della "fattualità" delle pratiche interne alle singole *gentes* che (come i *sacra*) «andava a comporre il materiale dei vari *mores* gentilizi, restato esclusivo del gruppo e non assunto a norma della città». Capogrossi Colognesi, *«Familia», «pater», «civis»*, cit. 154. Il che sembrerebbe presupporre una precedenza temporale rispetto al *ius civile*. Di questo si dovrà tenere conto affrontando l'argomento in chiave più strettamente giuridico.

[150] Mi riferisco in particolare a quanto si legge in *Curie, centurie ed heredia*, cit. 47.

[151] Nel frammento di Vegoia (ca. 100 a.C.) su cui vd. *infra* in, la violazione dei termini sembra infatti ancora riferita a una situazione possessoria riguardante anche i *servi* contadini (*sed qui contigerit atque moveritque, possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis*). La violazione dei termini comportava severe sanzioni (*multae dissentione in populo*), mentre la violazione dei termini da parte dei *servi* comportava un'inasprimento della loro condizione (*si servi faciant, dominio mutabuntur in deterius*). Così Mazzarino, S. (1980) p. 258-294, spec. 278-279. Si vd. anche Mazzarino, S. (1961) p. 31 che sulla natura giuridica dell'appartenenza segnata da *tular* (confini) scrive: «Ce droit est surtout droit de limitation; les colons, quoique liés par leur personne à leur maître, sont garantis par les dieux dans leur droit de possession. Dans ce droit, une distinction ente *dominium*

l'epoca che interessa, questa etruscità italica (Mazzarino la chiama *sociologia del mondo etrusco*), nei rapporti di parentela usa già il patronimico (la qual cosa rende possibile la trasmissione ereditaria di un piccolo appezzamento di terreno detto alla latina *heredium*)[152]; evidenzia un'organizzazione del territorio basata sulla limitazione, sulla distinzione tra città (con i suoi auspici urbani) e campagna, e sul rapporto tra padroni e coloni etruschi.

Coerentemente, quindi, la tradizione attribuisce a Numa l'istituzione dei *pagi* (ossia le comunità rurali)[153], evidentemente preesistenti (ecco un altro "prima"); mentre, a Servio Tullio, ascrive (ecco un altro "dopo") una riorganizzazione del territorio già in tribù territoriali (urbane e rustiche)[154].

Il celebre frammento di Vegoia (dove è salvaguardato il principio sacro della tutela dei confini nei campi) per il De Martino indicherebbe inoltre, simbolicamente, proprio lo spartiacque tra la mitica età dell'oro (l'età di Saturno) e l'età dei campi limitati[155]. Nel frammento di Vegoia (*Vecu*), la mitica profezia ad *Arus* (*Vegoiae Arrunti Veltymno*) restituita in una traduzione latina dall'etrusco - che può risalire al 200 a.C. (Thulin), anche se pare più probabile il 100 a.C. (Mommsen)[156] - sono minacciate gravi sanzioni religiose per chi violasse i confini (*tular*) dei campi[157].

---

et *possessio* n'est pas concevable; le droit réel des *domini* et le droit réel des *servi* sont, tous les deux, droit de possession. Le texte de Vegoia refléte, en cette conception, les idées fondamentales de la *disciplina* (ce terme est utilisée par Vegoia meme) des Etrsques». Risale a circa il 100 a.C. anche la definizione di possessio di *Aelius Gallus* in Fest. sv. *Possessio* (L. 260,28). Su cui *infra*

[152] Dell'etruscità originaria sopravviverà in età storica solo una diversa importanza riconosciuta al ruolo della donna. Così Mazzarino, S. 1(980) p. 287.

[153] Dion. 2.76.1; Plut. *Numa* 16.6.

[154] Dion. 4.14.1-2; 4.15.1-2; Paul.-Fest. sv. *Urbanas* (L. 506,5); Dion. 4.22.4; Auct. *de vir. ill.* 7.7.

[155] De Martino, F. *Le origini della proprietà*, in F.E. d'Ippolito (a cura di), *Lezioni di storia del diritto italiano. 1. La proprietà*, Satura, Napoli 2010, 20. L'età dell'oro è un mito non romano derivato dall'antichissima poesia greca (Hes. *Op. et die*. 5.109) così Bonfante, P. *Corso di diritto romano*, 1, Giuffré, Milano 1963, VIII-763, spec. 211; mentre, la tradizione romana, come è noto, indica il re Numa come iniziatore della delimitazione dei campi: Dion. 2.74.2-3; Plut. *quaest. Rom*. 15.267; Paul.-Fest. sv. *Termino* (L. 505,19).

[156] Cfr. sulla questione della datazione cfr. Mazzarino, S. (1980) p. 279-280; Id. (1961) p.30 s., che propende per circa il 100 a.C.

[157] Grom. Veteres (Lach. 350-351): «IDEM VEGOIAE ARRUNTI VELTYMNO *Scias mare ex aethera remotum. Cum autem Iuppiter terram Aetruriae gsibi vindicavit, constituit iussitque metiri campos signarique agros. Sciens hominum avaritiam vel terrenum cupidinem, terminis omnia scita esse voluit. Quos quandoque quis ob avaritiam prope*

Quest'offesa recata alla *disciplina Etrusca* dei *libri rituales* poteva riguardare la limitazione di un *pagus* (come comunità rurale), di una città o di un singolo *ager*, tutte aree considerate "oggetti di diritto" (un diritto sacro come la *sacratio capitis* di Numa per chi alterasse i confini dei campi[158]) e certamente non soltanto *loci*[159]. Mazzarino in questo caso ha forse davvero ragione[160].

La polarità *domini-servi* etrusca, ancora ben distinguibile nel frammento di Vegoia, tuttavia, dà per presupposti *domini* proprietari di terre segnati con

---

novissimi octavi saeculi data sibi homines malo dolo violabunt contingentque atque movebunt. Sed qui contigerit atque moveritque, possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. Si servi faciant, dominio mutabuntur in deterius. Sed si conscientia dominica fiet, caelerius domus extirpabitur gensque eius omnis interiet. Motores autem pessimis morbis et vulneribus efficientur membrisque suis debilitabuntur. Tum etiam terra a tempestatibus vel turbinibus plerumque labe movebitur. Fructus saepe ledentur decutienturque imbribus atque grandine, caniculis interient, robigine occidentur. Multae dissensiones in populo. Fieri haec scitote, cum talia scelera committuntur. Propterea neque fallax neque bilinguis sis. Disciplinam pone in corde tuo». [«Sappi che il mare è stato separato dal cielo. Quando Giove ebbe rivendicato la Terra dell'Etruria, stabilì e ordinò che le pianure fossero misurate e i campi delimitati. Conoscendo l'umana avarizia e le passioni che la Terra suscita, volle che tutto fosse delimitato da confini. Questi confini, quando qualcuno, un giorno, mosso dall'avarizia dell'VIII che finisce, disprezzerà i beni che gli sono stati concessi e desidererà quelli altrui, gli uomini, con manovre dolose, li violeranno, li intaccheranno o li sposteranno. Ma chi li avrà intaccati o spostati per estendere le sue proprietà e diminuire quelle altrui sarà, per questo delitto, condannato dagli Dei. Se sono schiavi cadranno in schiavitù peggiore. Ma se vi è complicità del padrone, ben presto la casa di quest'ultimo sarà estirpata, e la sua razza perirà. Coloro che avranno spostato i confini saranno colpiti dalle peggiori malattie e ferite, e afflitti nelle loro membra debilitate. Poi la Terra sarà colpita da tempeste e turbini che la faranno vacillare. I raccolti saranno rovinati e distrutti dalla pioggia e dalla grandine. Vi saranno dissensi tra il Popolo. Questi castighi si produrranno quando avranno luogo tali delitti. Per questo non devi essere né in malafede né in fallo. Metti nel tuo cuore i nostri insegnamenti» [trad. it. dal web: http://www.notitiae.info/vegoia/]. Ma vd. anche Serv. *ad Aen*. 6.72; Amm. Marc. *adv. nat*. 2.69. Su tale frammento si vd. pure Facchetti, G.M. *Frammenti di diritto privato etrusco*, Olschki, Firenze 2000, p. 42 ss.

[158] Dion. 2.74.3.

[159] Front. *de limitibus* 20: *Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina Etrusca*. Cfr. Mazzarino, S. (1980), p. 265.

[160] Del resto, se Elio Gallo, "*grammaticus iuris non ignarus*" (sempre intorno al 100 a.C.), sentì il dovere di precisare che *possessio*, come uso di un campo o di una casa (*usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager*), era pur sempre una nozione giuridica astratta (*non enim possessio est in iis rebus quae tangi possunt*), potremmo leggere in questa fonte [Fest. sv. *Possessio* (L. 260,28)] anche la reminiscenza di un passato lontano in cui il rapporto tra *domini*, *servi* e terra (non ancora *ager*) veniva vissuto giuridicamente in modo non ancora pienamente definito. Su questo però si vd. *infra* .

tular; e anche *servi* in possesso di terre segnate con *tular*[161]. Parliamo quindi di qualcosa che è ancora molto diverso dal modello romano di età storica dove nella *gens*, nella fase aristocratico patrizia e della prima emersione della famiglia, *clientes*, liberti e *servi* sono entità giuridicamente e socialmente molto più nettamente diversificate[162]; lo stesso non si può dire però per il modello gentilizio nella fase comunitaria dove, la stratificazione in classi sociali antagoniste, si stempera in una situazione molto più sfumata[163].

Proprio Servio Tullio, con la sua riforma, può aver reso quindi istituzionale a Roma la "cultura della città", portando a compimento un processo che forse era stato già avviato dai primi re etruschi all'atto della

---

[161] Sull'equivalente etrusco di *dominus* non si è sicuri. Mazzarino propone *parcis* in *zilaθ parchis* di TLE 169; quanto a *servi*, potrebbe essersi trattato di un termine polisemico indicante le classi inferiori etrusche suddivise in *lautni*, *lautn eteri* ed *etera*. La polarità *domini/servi* è invece sicura. Si vd. Mazzarino, S. (1980), p. 280-281; Id., (1961) p. 29, 30 e *passim*. Si vd. anche con maggiore ampiezza anche Mazzarino, S. *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Rizzoli, Milano 1992, 101 ss., spec. 106.

[162] Mazzarino, S. (1980) p. 280.

[163] L'etruscità d'Italia (come la chiama Mazzarino) esprimerebbe un ordinamento sociale molto caratterizzato: una classe dominante e una classe inferiore, i *servi* (in etrusco *etera*). Quest'ultimi però, partecipi sia del concetto di demo che di quello di *douloi*. È interessante considerare che anche i *servi* etruschi avevano diritto al possesso della terra segnato dai *tular* posti dal dio Tinia. Insomma, erano coloni capaci almeno di possesso fondiario, e culturalmente portatori di un'etruscità, anche linguistica, distinta da quella cittadina. Analogamente accadeva per i contadini della Betica che chiamavano lo iugero, ossia il doppio *actus* quadrato, come *acnua* (Varro *r.r.* 1.10.2; Colum. 5.1.5; Isid. *etym*. 15.15.5), ossia l'unità di misura agrimensoria latina e osca corrispondente allo iugero attestata anche in Etruria: crf. per questo Mazzarino, S. (1980) p. 274; Id., (1961) p. 32. Nell'autore vegoico si avverte nettamente anche un forte risentimento verso i *domini* offensori dei *tular*. Liv. 10.4: *iubet peritos linguae attendere animum, pastorum sermo agresti an urbano propior esset* (Mazzarino, S. (1980) p. 283). Quindi una realtà sociale meno stratificata di quanto non appaia la società romana al tempo dell'inasprimento del conflitto patrizio-plebeo in età repubblicana avanzata, ma direi anche fin dall'età dei re se pensiamo agli effetti della riforma serviana. Mi fa molto riflettere, sul problema dell'origine della plebe romana, l'ipotesi del Mommsen sulla natura clientelare di questo aggregato sociale. Se, come pensa Mazzarino, il maestro tedesco pensava alla clientela etrusca, la compagine plebea (sin dall'inizio definita attiva e ordinata) dell'età monarchica ebbe certamente natura più varia e composita di quella che avrebbe avuto se si fosse originata solo dalla clientela romana. Attratta a Roma durante la fase della fondazione etrusca della città, la plebe romana, ebbe certamente contatti con la clientela, ma con una clientela di tipo etrusco-italico. Mazzarino, S. (1980) p. 285. La differenza è che, nella Roma etrusca, questa plebe si formò in una società già di tipo aristocratico (come attesta già il mito di una monarchia prima latina e poi etrusca), quindi già geneticamente predisposta al grande conflitto sociale che esploderà in età storica.

fondazione/trasformazione della città laziale. Per il periodo monarchico e per la fase di assestamento del passaggio dalla monarchia alla repubblica questo elemento non può quindi essere trascurato[164]. Si può dubitare insomma della fondazione di Roma *ritu Etrusco* di Romolo (avente per giunta come sodale Celio Vibenna)[165], ma certamente non dell'influenza che il modello etrusco-italico (sul rapporto uomini/terra) può aver esercitato sulla riforma territoriale di Servio Tullio.

Anche Roma, durante la fase etrusca, può aver subito quindi un processo di etruscizzazione (attestato anche per altre zone d'Italia[166]) consistito in una riorganizzazione del territorio secondo il modello della limitazione con apposizione di *tular* ("confini"), sia alla città, che alla campagna circostante[167]. D'altra parte, come si diceva sopra citando

---

[164] L'esperienza dei Claudi (che diedero il *nomen* all'ultima tribù territoriale delle trentacinque canoniche), ancorché di etnia sabina, è certamente emblematica. Cfr. Liv. 2.16.4-5; Dion. 5.40.3-5. I componenti della *gens Claudia* (il pater *gentis* Claudio, insieme a parenti, amici e molti clienti con le loro famiglie), furono inclusi nel corpo cittadino con la possibilità di edificare le loro abitazioni in città (con un'area per la sepoltura comune: Liv. 2.16.3-7; 4.3.14; 10.8.6; Plut. *Popl*. 21.4-10; Tac. *ann*. 4.9.3; 11.24.1-2; Suet. *Tib*. 1; Appian. *hist. reg. fragm.* 12; Verg. *Aen*. 7.706 ss.; Serv. *ad Aen.* 7.706). Ebbero, però, anche assegnazioni di terra individuali (circa cinquemila *heredia*) tra Fidene e Picezia. Anche in tal caso, come per il modello etrusco-italico (per me si potrebbe dire *analogamente*), troviamo *domini* (parenti e amici) e *servi* (*clientes* con le loro famiglie), che diventarono *cives* romani e dunque, nell'ottica giuridica romana, dei *patres familias* proprietari di lotti di terra individuali in città e campagna, sebbene all'interno di una più ampia compagine gentilizia. Solo così vedrei la proliferazione di piccole tipologie di appartenenza individuale fondiaria nell'ambito del più ampio contesto gentilizio, in cui collocare anche l'*heredium*, anche dalla fase preserviana, come unità minima di ripartizione territoriale prima della possibilità giuridica riconosciuta dalla *civitas* di scindere il *consortium* familiare. Per i *cives* estranei all'organizzazione gentilizia e residenti nell'area urbana e suburbana il discorso è tuttavia più complesso (per cui vd. infra). Si vd. comunque, per questo Capogrossi Colognesi, L. *Curie, centurie ed heredia*, in *Studi F. Grelle*, Bari 2006, 41-49 [=*Scritti scelti*, I, Jovene, Napoli 2010, 655-663], spec. 46; Id., «Familia», «pater», «civis»: intrecci e contraddizioni, in *Index*, 40, 2012, 146-154.

[165] Franciosi, G. (1984), p. 168.

[166] Sulla *sententia Minuciorum* del 117 a.C. cfr. Sereni, *Comunità rurali nell'Italia antica*, cit. 6 ss. Sul Cippo di Perugia (III-II sec. a.C.) si vd. ora Facchetti, G.M. (2000) p. 9-58; spec. 42-48 per il frammento di Vegoia. Una compravendita agraria etrusca è attestata anche nella Tavola di Cortona (III-II sec. a.C.) su cui Facchetti, cit. 59-88

[167] Per l'idea etrusca di *tular* cfr. Mazzarino, S. (1980) p. 268-271 che riguarda: 1) *tular* come *pomerium*, ossia ciò che nei libri *de auspiciis* gli auguri definivano *finem urbani auspici*: si vd. per Perugia TLE 571: *tezan* ("*auspicium*") *teta* ("*urbanum*") *tular* ("*finis*"); 2) *tular* come confine dell'agro o territorio pubblico in genere: *tular śpural* (in base a TLE 683 e 689 rinvenute in agro fiesolano). Corrispondente romano sarebbe CIL 1^2.1502: *public*(um) *Fid*(enatium). *L. Manili*(us) *Q. f. L. Marci*(us) *L. f. duouirei III terminavere*,

l'epitome di Paolo-Festo, la *disciplina Etrusca* avrebbe prescritto proprio *quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur*.

Da qui potrebbe aver preso avvio anche il lungo processo di trasformazione dell'antico punto di snodo dei transiti (dall'Etruria padana e centro-italica fino a quella campana) lungo il Tevere (il cui primo nome fu *Volturnum* come Capua[168]), abitato da pastori e traghettatori[169], in uno stato-

rinvenuta in agro fidenate di età posteriore alla guerra annibalica (ivi, 269). Ciò è coerente con quanto afferma Dionigi (2.7.4) di Romolo che assegnò la terra «ripartita in trenta parti eguali e assegnò ciascuna di queste ad ogni curia», tenendo fuori dalla distribuzione sufficiente terra per i templi e per l'uso pubblico. Così Capogrossi Colognesi, *«Familia», «pater», «civis»*, cit. 148. Ma anche con le espropriazioni di Servio della terra del popolo (*demosìas*) posseduta privatamente (Dion. 4.10.3) e con la distribuzione ai plebei della terra conquistata da Tarquinio (Liv. 1.46.1); 3) *tular* come confine delle aree sepolcrali per assegnazione magistratuale, come ad es., in TLE 515: *tular hilar nesl-claruχieś*. Ciò è coerente con le assegnazioni di aree per le sepolture gentilizie ampiamente attestate dalle fonti. Cfr. Franciosi, G. Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche 'gentes', in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 1, Jovene, Napoli 1984, 37-80; Sacchi, O. *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 3, Jovene, Napoli 1995, 171-218; 4) *tular* come confine di un'area rurale caratterizzata dalla presenza del *nomen* gentilizio degli appartenenti dopo *tular*, come ad es., in TLE 530: *tular alfil*; 5) *tular* come confine della lega etrusca: TLE 632a e b: *tular raśnal*. Questa distinzione dei tipi di *tular* corrisponderebbe a «una definizione sociologica del mondo etrusco». Cfr. Mazzarino, S. (1980) p. 271.

[168] Così De Simone, C. Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico, in E. Campanile (a cura di), *Alle origini di Roma*, *Atti del Colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987*, Giardini, Pisa 1988, 27-41, spec. 30. Secondo una tradizione molto arcaica, uno dei nomi del Tevere sarebbe stato *Volturnum* (il fiume di Capua). si potrebbe pensare quindi alla migrazione di genti originarie dalla città campana che, in un'epoca molto arcaica, potrebbero aver avuto un primo contatto con la città laziale per un rapporto di gerarchia rovesciato o per un fenomeno migratorio. Si pensi anche al nome della Curia Tifata. Ad ogni modo il De Simone [id. Il nome del Tevere. Contributo per la storia delle più antiche realazini tra le genti latino-italiche ed etrusche, in *SE*, 43, 1975, p. 119 ss.] pensa che il *Volturnus* romano [CIL 12, p. 240 (Fast. Vall.): *Volturno flumini sacrificium*] sia di origine etrusca e rappresenti la latinizzazione del gentilizio "di appartenenza" *Velθurna*. Senonché a questo punto lo studioso conclude: «Un processo analogo ha portato in Campania, per via indipendente e parallela, alla creazione del nome di fiume *Volturnus* (oggi Volturno) e di città *Volturnum* (antico nome di Capua: Liv. 4.37.1): il *Volturnus* (*-um*) romano e campano sono dunque il riflesso evidente della dominazione etrusca nelle regioni rispettive». Cfr. De Simone (1975) p. 146; Latte, K. *Römische religiongeschichte*, München 1960 37; Preller, L., Jordan, H. *Römische Mythologie*, Berlin 1883, p. 2, 143. Ciò mette in dubbio la tesi che il culto di *Volturnus* possa essere stato influenzato a posteriori dall'omonimo fiume campano. Un'ulteriore conferma che uno dei nomi etruschi del Tevere sia stato *Volturnum* (un altro è attestato da Servio *ad Aen.* 8.63: *ab antiquis Rumon dictus est*; 8.90: *nam ut supra diximus, Rumon dictus est: unde et ficus ruminalis, ad quem eiecti sunt Remus et Romulus*) è

città destinato a diventare padrone del Mediterraneo e del mondo allora conosciuto.

b) un altro elemento indiziario a favore della tesi di Mommsen/Capogrossi sull'esistenza nella Roma etrusca di un'appartenenza individuale della terra, riguarda il giuramento e la *legis actio sacramento*. Nella *disciplina Etrusca* il giuramento aveva grande importanza perché, nell'unico, notissimo,

---

nell'importanza che il culto della divinità fluviale *Volturnum* aveva nel più antico *Pantheon* romano. L'ipotesi è stata formulata da Mommsen in CIL. 12, p. 327. Cfr. sul punto Scullard, H.H. *Festivals and cerimonies of the Roman Republic*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1981, 182, ma si vd. Coarelli, F. *Gli Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino*, Roma 11-13 dicembre 1979, Roma 1981, 102, 200-201; De Simone, C. Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico, in *Alle origini di Roma*. *Atti del colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987*, a cura di E. Campanile, Pisa 1988, 30, 36; Id., (1975) p. 145. Questo fatto è dimostrato dalla presenza di questa divinità nel più antico calendario; dall'esistenza della festa dei *Volturnalia* e di un *flamen* ad essa preposto; e infine dall'esistenza di una ninfa fluviale che sarebbe figlia di di questo dio-fiume: *Iuturna*. Per un certo periodo di tempo *Velθurna* potrebbe quindi anche essere stato il nome etrusco del Tevere nella Roma dei Tarquinii. Così De Simone, C. (1975) p. 150; Id. *Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico*, cit. 30. Questo a causa del prevalere del potere politico dei Tarquini che avrebbero quindi posto in posizione subordinata e secondaria il nome *Tibaris (anche culto e figura divina) dato al Tevere dalla comunità latina. A partire dalla caduta dei Tarquinii (VI secolo a.C.?) si avrebbe avuto invece una lenta regressione del nome etrusco in favore di quello latino. A questo punto perché considerare la corrispondenza onomastica tra il Tevere e il fiume, e l'insediamento più importante della Campania antica, come fenomeni paralleli e del tutto autonomi? Se il nome etrusco del Tevere rappresenta un periodo in cui il potere politico a Roma appartenne agli Etruschi in prevalenza sull'elemento latino e se l'etimologia del toponimo come degli idronimi è spiegata in chiave di forma aggettivale di appartenenza, perché non pensare che nel periodo in cui il Tevere fu chiamato alla etrusca *Volturnum*, ci fu anche uno stretto legame tra coloro che tennero il potere politico a Roma e gli etruschi di Capua? Gli stretti legami attestati da fonti attendibili (le Cronache Cumane) tra i Tarquini di Roma e Aristodemo di Cuma, e tra questi e i Campani di Capua, sembrerebbero confermarlo. Al tempo del massimo splendore della Capua etrusca, Roma era forse poco più che un emporio di collegamento tra l'Etruria peninsulare (cioè l'agro capenate in area falisca), il mare e la pianura campana. Forse il primo sviluppo di tale città può spiegarsi anche in questo modo. In chiave di trasposizione mitostorica si possono forse leggere in questa direzione le parole di Dionigi di Alicarnasso (Dion. 1.73.3) che riporta una nota tradizione della storiografia greca per cui *Romos* avrebbe fondato prima Capua (poi la città di Anchise in ricordo del nonno, la città di Eneia, poi chiamata Gianicolo, in ricordo del padre), e infine Roma, a cui avrebbe dato il suo nome. Ecco una traccia labile nel mito di un'epoca in cui gli Etruschi di Capua, esercitarono un'influenza molto forte sull'emporio fluviale del Tevere (*Volturnum*). Sugli sviluppi di Roma arcaica come entità cittadina si vd. Franciosi, G. Preesistenza della 'gens' e 'nomen' gentilicium', *in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, I,* a c. di G. Franciosi, Napoli 1984, p. 8 s.

[169] Giuffrè, V. (2007) p. 38 ss.

frammento del *liber terrae iuris Etruriae* ("diritto delle terre d'Etruria") conservato dal Servio danielino si legge, come detto, che lo spergiuro era condannato con tutti i suoi discendenti alla pena severa dell'esilio[170]. La stessa cosa può dirsi per tutte le società italiche dove il diritto sacro aveva un'importanza preponderante[171]; ed anche, come sanno bene i romanisti, per il diritto romano di cui la *legis actio sacramento* può vedersi anche come fossile di un passato remotissimo.

A questo punto, come si diceva sopra, se la prima formula per rivendicare l'appartenenza individuale può essere stata quella del *meum esse* (*ex iure Quiritium meum esse aio*), fatta valere attraverso le forme della *legis actio sacramento*; ciò può significare che, insieme alla limitazione dei campi, anche il meccanismo giuridico adottato per la tutela di tali assetti territoriali può essere stato disciplinato con modalità compatibili, sia per la cultura di un re etrusco, che dei suoi sudditi romani. Tanto più che nel ben noto Cippo di Perugia troviamo, a proposito di una questione di sconfinamenti e di esercizio di servitù prediali (*iter* e *actus*) tra poderi confinanti di due *gentes* (*Velqina* e *Afuna*), proprio la formula *helu tesne raśne cei tesnś teiś raśneś* che Mazzarino vede omologa alla formula romana *ex iure Quiritium*[172].

c) l'ultimo elemento su cui vorrei spingere a riflettere è la notissima, ma alquanto sibillina indicazione di Gaio su una tipologia di *dominium* quiritario unificato contemplato sia dal diritto romano più antico da altri popoli stranieri[173]. Più si risale indietro nel tempo e più questa figura unitaria di appartenenza sembrerebbe adeguata alla situazione che stiamo studiando. Il tema a mio avviso andrebbe approfondito perché si dovrebbe conciliare questa forma di appartenenza con il dato che nel diritto romano più antico le forme di appartenenza a Roma furono soltanto mobiliari.

Fino al codice decemvirale (a parte la questione dell'*heredium*) ciò è senz'altro vero. Tuttavia, quanto detto prima sulle modalità di gestione (*mos occupatorius*) della terra gentilizia, sia nella fase comunitaria, che in quella aristocratico-patrizia, farebbe pensare che questo problema sia forse più apparente che reale. Anche perché la distinzione tra beni mobili e

---

[170] Serv. *ad Aen.* 1.2,20: *est enim in libro qui inscribitur litterae iuris Etruriae scriptum vocibus Tagae, eum qui genus a periuris duceret, fato extorrem et profugum esse debere*.
[171] Mazzarino, S. (1961) p. 26-27; Facchetti, G. M. (2000) p. 46-47.
[172] Mazzarino, S. (1961) p. 33-34; Facchetti, G. M. (2000) p. 50.
[173] Gai. 2.40: *Sequitur, ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse dominium; nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitur. quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium. unusquisque dominus erat aut non intellegebatur dominus. sed postea diuisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere*.

immobili è una costruzione più recente rispetto all'epoca cui facciamo riferimento[174]. Si dovrebbe capire, insomma, fino a quando, come dice Gaio, i Romani ebbero una considerazione solo unitaria del *dominium*[175].

Si tratta però di una questione ancora tutta da approfondire, perché questa dimensione unitaria del *dominium* dev'essere comunque studiata in relazione all'*heredium* (su cui torneremo ancora). In ogni caso, tutto lascerebbe supporre che anche per l'*unum dominium* di Gaio (come per l'*ager* gentilizio e l'*heredium*) si possa pensare a un'appartenenza declinata come *possessio* (quindi *res facti*), in base al dato materiale dell'effettiva appartenenza (*meum esse*), secondo una considerazione dei rapporti giuridici adeguata al modo di vivere di un'epoca arcaica[176]. La caratteristica potestativa della famiglia romana arcaica, probabilmente retaggio della struttura dei clan originari[177], appare infatti ancora lontana dalle raffinatezze del pensiero tardo repubblicano[178].

III. Ager publicus

«La polarità *publicus-privatus* è una di quelle innovazioni così rivoluzionarie da far dimenticare immediatamente lo stato di cose preesistente alla loro comparsa, apparendo quindi quasi una categoria senza storia e senza inizio, connaturata alle origini della vita cittadina».

[Luigi Capogrossi Colognesi][179]

---

[174] *Retro*.

[175] Se parliamo di un'appartenenza *iuris gentium*, basata su un rapporto tra uomini e terra di tipo "naturale", potremmo spingerci anche fino all'età postannibalica. Se guardiamo al carattere potestativo del *mancipium* decemvirale (cfr. Franciosi, *Corso istituzionale*, cit. 279: «gli antichi ragionavano in termini di appartenenza, attraverso l'uso di '*meum esse*' e di *potestas*»), possiamo pensare al momento della scissione nell'oggetto dell'antica *hereditas* tra elementi patrimonali ed extrapatrimoniali, ossia non prima della metà del III sec. a. C., quando le fonti cominciano a parlare di *hereditas sine sacris*. Fest. sv. ⟨*sine sacris hereditas*⟩ (L. 370,14); Cic. *de leg.* 2.21.53; 2.20.49; 2.21.52.

[176] Su una costruzione giuridica della *possessio* recenzione rispetto alle più antiche tipologie di appartenenza della società romana arcaica. Si vd. Bozza, F. *Sull'origine del possesso*, in *Annali Macerata*, 6, 1931, 1 ss; Id., *Il possesso, I*, Jovene, Napoli 1935. Apio ragguaglio di bibl. in Nicosia, G. (1935) p. 7-10 e *passim*.

[177] Così Pani, M. (2010) p. 119.

[178] Si vd. sul problema Diósdi, G. *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest 1970, p. 38.

[179] Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 253.

III.1. Premessa.

Mettendo insieme il modello Capogrossi/Carandini con quello elaborato da Taglialatela Scafati sulla funzione di curie e tribù nella Roma dei re e della prima repubblica, viene fuori uno schema ricostruttivo abbastanza plausibile per descrivere le contraddizioni di un passaggio d'epoca che è stato causa di grandi fraintendimenti, sia per gli interpreti antichi, che per quelli moderni.

Convitato di pietra in questo quadro è la figura dell'*ager publicus*. Sia nella fase della costituzione serviana che in quella del compromesso decemvirale, la terra dello stato-città (intesa come *ager*) non può essere stata quella di un *populus* nel senso tardo del termine (formalizzata nel circolo scipionico insieme alla nozione di *res publica*), ma la terra conquistata da un apparato militare espressione, sempre e comunque, dell'interesse di una classe dominante in un dato momento storico. Tale nozione, come subito vedremo, è in aperta contraddizione, sia con le terre *ab origine* gestite in modo comunitario dalle *gentes* (l'*ager* gentilizio), che con l'*heredium*, quale suo elemento antagonista per definizione. Credo sia anche per questo che il Vico, definendo la riforma serviana e poi le XII tavole come le *prime due leggi agrarie* della storia di Roma, abbia pensato di proporre (senza conoscere Gaio) per l'epoca più antica una coesistenza tra un dominio bonitario "plebeo" e un dominio quiritario "patrizio", difeso con le armi (un archetipo dell'*ager publicus* come terra dell'esercito?). Ma su questo problema molto complesso tornerò ancora.

III.2. Il problema dell'ager publicus.

In ogni caso, per trattare la questione dei criteri di appartenenza e delle modalità organizzative di "sfruttamento" nella Roma dei re e protorepubblicana, mi pare anacronistico ritenere, sin dalle origini, esistente a Roma una struttura politico-istituzionale organizzata secondo un'idea costituzionale di "Stato" (o anche del suo omologo "città-stato"), considerata espressione diretta di un *populus*, perché chiamata a gestire un *ager publicus* come suo territorio. La stessa denominazione di *Quirites*, al di

là di ogni questione etimologica[180], è un evidente riferimento, diciamo così, a un "aggregato sociale in armi" che può anche dirsi "popolo in armi"[181].

Cambia poco infatti se si usa per l'età preserviana l'espressione *ager publicus*/(*poplicus*) per significare la "terra dell'esercito", dato che come detto, fino alla riforma di Servio Tullio, organizzazione gentilizia, esercito, tribù genetiche e *populus*, furono modi diversi di dire la stessa cosa. Cambierebbe molto, invece, se si usasse la stessa espressione per l'esercito di Servio Tullio perché, se l'esercito preserviano (dell'organizzazione gentilizia in curie), esprimeva gli interessi dell'intera comunità; l'esercito centuriato di Servio esprimeva solo quelli di una classe dominante. E solo l'esercito di Servio, esercito di uno stato-città, poteva essere usato contro il popolo.

Appare quindi abbastanza problematico interpretare l'*ager publicus* delle origini *tout court* come se fosse l'*ager publicus* dell'età medio/tardo repubblicana[182]. E di questo, il Capogrossi Colognesi, discutendo la

---

[180] *Curia* (dall'italico **co-viria* = "insieme di viri") è un termine latino che non ha corrispondenti in greco (dove termine corrispondente è *phratría*) né in altre lingue. Così Benveniste, E. (2001) p. 197. Cfr. Catalano, P. *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli, Torino 1974, 150, in nota e *passim*; Sabbatucci, D. *La religione di Roma antica*, Milano, 1988, p. 63 e passim.

[181] Cfr. Engels, F. (1884) p. 137, 142, 146, 201, che sottolinea la differenza tra il "popolo in armi", corrispondente all'organizzazione militare delle comunità gentilizie (quindi prestatali), e gli eserciti di tipo statale «forza pubblica, che non coincide più immediatamente con la popolazione organizzata come forza armata». Il De Martino, (1972) p. 182, definisce genericamente l'esercito centuriato come "popolo in armi"; ma Sereni, (1955) p. 33-34. spec. 33, coglie bene la differenza, rilevata da Engels (Engels, F. (1884) p. 110), dovuta al fatto che l'esercito può essere usato contro il popolo. Cfr. per tutto Taglialatela Scafati, M. (1988) p. 86, nt. 188.

[182] Su questo ha influito molto la teoria classica del Niebuhr che le leggi agrarie romane verterono esclusivamente sull'*ager publicus* (cfr. per questo Tibiletti, G. *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in *Athaeneum*, n.s. 26, 1948, 173-236, spec. 176, nt. 1. Ampia ricostruzione in Capogrossi Colognesi, L. (1983) p. 201-234) che resta sostanzialmente il primo termine di confronto su questo tema. L. Capogrossi Colognesi, *Ancora sulla moderna tradizione storiografica: comunità rurale e ager publicus*, in E. Hermon (éd.), *La question agraire à Rome: droit romain et société. perceptions historiques et historiographiques*, New Press, Como 1999, 81-89, spec. 82: «E ancor oggi, anche in considerazione del valore altamente ipotetico delle varie interpretazioni, data la scarsità delle fonti disponibili, spesso senza averne neppure consapevolezza siamo costretti a tornare sempre di nuovo a quanto già erano venuti tracciando i maestri ottocenteschi». Sul contributo del Niebuhr e della storiografia ottocentesca sul regime arcaico delle terre si vd., comunque, almeno Capogrossi Colognesi, L. Le comunità rurali di Roma arcaica nella storiografia del tardo '800, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio. I. Profili storico-giuridici*, Giuffrè, Milano 1978, 169-201; Id., *Proprietà e signoria in Roma antica*, cit. 96 ss.; Id., *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell''800*, La Sapienza, Roma 1997, 405, nt. 4. In

ricostruzione del Mommsen (di cui condivide, come abbiamo visto, l'impianto generale) sull'emersione della prima forma di proprietà fondiaria, mi pare consapevole[183].

---

effetti si resta ammirati di fronte all'enorme sforzo di rilettura critica dell'opera di Niebuhr il quale, secondo Vannucci, *Studi storici e morali sulla letteratura latina*, cit. 182: «allargando le idee del Vico e confortandole di nuove dottrine, con ingegno poderoso (...) distrusse e riedificò a suo talento». Lo storico toscano così prosegue (*ibidem*): «Per lui la storia dei primi tempi è una tradizione poetica; e quindi vi cerca dapprima non i fatti veri, ma la poesia nata da essi, e ricompone le tradizioni per trarne in seguito gli avvenimenti ivi nascosti, e indovina i canti nazionali sotto i testi degli storici che ne trassero i loro racconti. In Romolo vede un'intera epopea, in Numa poche e certe canzoni. per tullo Ostilio, gli Orazi e i Curiazii e la distruzione di Alba formano un poema di cui Livio ci serbò intatto un frammento (*n.d.r.* Liv. 1.26). Con Tarquinio Prisco comincia un nuovo e grande poema, che finisce alla battaglia omerica del lago Regillo, alla quale intervengono gli Dei, e i capi si sfidano come i guerrieri dell'Iliade, e i Romani e i Latini piegano a vicenda, secondo che i loro eroi sono vinti o vincitori. I canti su Coriolano rimanevano ancora ai tempi di Augusto (*n.d.r.* Dion. 8.62): la presa di Veio è epica come quella di Troia. Anche nelle guerre galliche e sannitiche siamo sempre vicini alla regione delle favole. Ma all'insorgere del Comune plebeo, il Niebhur vide cominciare la storia reale: e all'appressarsi delle guerre puniche, i fantasmi svaniscono e la verità si fa ognora più precisa e più chiara» (*ibidem*). Sono passati poco più di duecento anni dalla prima stesura della *Römische Geschichte* di Niebuhr (1812); un testo che sarà riscritto nel 1827-1828 (i primi due volumi), a cui se ne aggiunse un terzo (pubblicato postumo nel 1832) che si concludeva con la fine della prima guerra punica. La ricostruzione di tale studioso, che rispetto al Vico si avvantaggiò del Gaio veronese (avendolo egli stesso scoperto nella Biblioteca capitolare di Verona nel 1816) e del *De re publica* ciceroniano (alla cui pubblicazione collaborò insieme con Angelo Mai nel 1822) - non però del Gaio di Antinoe del 1933 che diede testimonianza diretta del *consortium ercto non cito* - ha fatto senza dubbio scuola. Nelle ricostruzioni degli interpreti antichi e (di conseguenza) anche dei moderni, troviamo infatti l'*ager publicus* sempre in relazione con l'*ager* gentilizio; e conseguentemente, in perfetta simmetria, la stessa relazione viene fatta correre tra l'*ager privatus* e l'*heredium*. Sennonché, in base alle fonti di cui disponiamo, mentre è difficile dubitare che, come modalità di appartenenza, l'*ager* gentilizio e l'*heredium* risalgano fino alle origini della *civitas*; lo stesso a mio avviso non si può dire per la dicotomia *ager publicus/ager privatus*. Cfr. per tutto Capogrossi Colognesi, L. (1983) p. 73 ss. e ora, per il sofferto percorso storiografico sul tema, si vd. Franciosi, A. *Alcune riflessioni in tema di heredium e terre gentilizie*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 3, Libellula, Tricase (LE) 2016, 155-171.

[183] Mommsen, Th. (1887) p. 116 [=*Droit public* VI.1, cit. 130]; Capogrossi Colognesi, L. (1990) p. 175 e s.; Id., *«Familia», «pater», «civis»*, cit. 152, nt. 24: «Restava nell'ombra in questa pur plausibile ricostruzione, il problema dell'*ager publicus* arcaico: per Mommsen anch'esso ricompreso nell'antica organizzazione *pagatim*, e però distinto dalle terre gentilizie in senso stretto». Il Capogrossi Colognesi è ancora più esplicito in (1983) p. 93: «Ecco dunque che negli anni '50 si definisce con grande chiarezza uno schema interpretativo che cerca di superare alcune contraddizioni contenute

Sul punto, mi pare comunque rimarchevole che già per il Mommsen l'*ager publicus* sarebbe stato una sorta di sovrapposizione funzionale rispetto all'*ager* gentilizio, dovuta all'espansione territoriale di Roma in seguito alle conquiste belliche[184]. E che, nella stesa direzione, anche Max Kaser abbia considerato l'*ager* gentilizio come un antecedente storico dell'*ager publicus*[185].

La questione si fa già diversa intendendo il territorio di Roma come entità sacrale e politica, perché, come vedremo, fino all'età di Annibale questo territorio fu detto principalmente in senso augurale *ager Romanus*. Questa espressione (indicativa di un'appartenenza etnica come i nomi delle tribù genetiche) è una versione latina del *tular raśnal* etrusco (confine del *nomen* etrusco)[186] e non del *tular śpural* (confine del territorio pubblico) considerato corrispondente a CIL 1².1502: *public*(um) *Fid*(enatium), un'epigrafe rinvenuta in agro fidenate posteriore alla guerra annibalica[187].

---

nell'opera di Niebuhr e, insieme, ridà con forza uno spazio alla proprietà individuale, come modello originario dell'ordinamento romano, che era stato in qualche modo eroso dalla lettura niebuhriana. Per la prima volta la terra gentilizia cessa di essere associata a quella parte di dell'*ager romanus* diviso e assegnato in froma di *heredia*, per irentrare invece nell'ambito dell'*ager publicus*: o meglio dell'antecedente 'gentilizio' di quello che sarà l'*ager publicus* di tutta la città. Il processo di chiarificazione avviato dallo Jhering, anche rispetto alla contemporanea riflessione dello Schwegler appare di grande rilevanza».

184 Mommsen, Th. (1877) p. 94.

185 M. Kaser, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. Forschungen zum römischen Recht, I, Weimar-Akademie für Deutsches Recht* (1943), Köln-Wien rist. 1956, 228 ss.

186 Mazzarino, S. (1980) p. 271.

187 Mazzarino, S. (1980) p. 269. Nel libro linteo della AB (I secolo a.C.) si incontra *śpur* (-*al*, -*eri*) corrispondente del concetto romano di *populus* (*res populi* = *res publica*) (ivi, 271). Livio (7.28.6) attesta la presenza dei Libri lintei nel tempio di Giunone Moneta sul Campidoglio quando pare che fossero stati consultati (IV secolo a.C.) in seguito a un prodigio (una pioggia di pietre). Si pensa però che risalgano alla metà del II secolo a.C. Sempre Livio che mostra scetticismo sull'attendibilità di tale fonte, dice che furono usati come fonte da Licinio Macro per la sua Storia di Roma e anche da Elio Tuberone: Liv. 4.23.2-3: *Ceterum in tam discrepanti editione et Tubero et Macer libros linteos auctores profitentur; neuter tribunos militum eo anno fuisse traditum a scriptoribus antiquis dissimulat. Licinio libros haud dubie sequi linteos placet: Tubero incertus veri est. Sit inter cetera vetustate cooperta hoc quoque in incerto positum.* Sulla difficoltà di considerare il limite del campo come limite dello spazio pubblico è indicativo Livio dove si vede bene che il *pomerium* delimitato da cippi, consisteva (da entrambe le parti del muro di cinta, interna ed esterna) in un'area libera dove non si poteva abitare nè coltivare: Liv. 1.44.4: *Pomerium* (...) *locus quem in condendis urbibus quondam Etrusci qua murum ducturi erant certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moenibus continuarentur, quae nunc volgo etiam*

È necessario quindi preliminarmente chiarire il significato storico-giuridico della nozione di *ager publicus* precisando fin d'ora che tale nozione fu soltanto una conquista tarda, un prodotto dell'evoluzione storica di Roma, in un arco temporale che va, tenendosi larghi (qui per me siamo nella dimensione del verosimile o del non-falso fino a prova contraria), dall'epoca postdecemvirale, forse successiva all'incendio gallico (*terminus ante quem*); alla *lex* agraria del 111 a.C. (qui siamo per me, come detto prima, nella dimensione del certo fino a prova contraria).

III.3. Dalla possessio dell'ager publicus al dominium quiritario.

L'*ager publicus*, come forma di appartenenza collettiva (in evidente sovrapposizione soprattutto con l'*ager* gentilizio), sembra acquistare una concreta consistenza storica solo in avanzata età repubblicana quando, le conquiste di terra frutto dell'espansione romana, verranno sentite dagli stessi romani non più solo come preda bellica o *ager occupatorius*, ma anche come territorio legittimo dalla *res publica*. Come riflesso speculare dell'*ager publicus*, trova luogo ovviamente la nozione di *ager privatus*. Entrambe le figure sono chiara espressione di un diritto romano ormai laicizzato perché la loro principale fonte legittimante appare la legge (*publicatio*)[188] o qualsiasi altro provvedimento equipollente (editto[189], *deditio-debellatio* senatoria[190], assegnazione censoria[191] o vendita questoria[192], etc.). Non più quindi l'effetto

coniungunt, et extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium quod neque habitari neque arari fas erat.

[188] D. 43.8.2.21 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit: viae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur.* Per la prospettiva repubblicana mi indicativo Cic. *Att.* 1.18.4: *liberabam agrum eum, qui P. Mucio, L. Calpurnio consulibus publicus fuisset, Sullanorum hominum possessiones confirmabam, Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat neque diviserat.* Sul consolato di *P. Mucius Scevola* e *L. Calpurnius Piso Frugi* nel 133 a.C. cfr. con bibl. Broughton, T.R.S. *The Magistrates of the Roman Republic*, in 2 voll., Atlanta rist. 1986, 1:492. Come suggerisce Crawford (ed), M.H. *Roman Statutes* I, London 1996, 55 l'espressione usata dal legislatore diventò un *topos* del linguaggio tecnico degli intellettuali della tarda repubblica che usano l'anno del consolato di *P. Mucius Scevola* e *L. Calpurnius Piso Frugi* come termine per la costituzione dell ager publicus in Italia.

[189] Appian. *b.civ.* 1.7.27; 1.18.76. Cfr. Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 230, nt. 15.

[190] Sulla *debellatio/deditio* di Capua vd. Liv. 26.33-34. Su cui Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 192 e 194 ss.

[191] Fest. sv. *venditiones* (L. 516, 14-16).

[192] Liv. 28.46.4; 32.7.3.

di un'appropriazione validata attraverso il rito augurale (*fas*) come almeno per l'*ager Romanus* e *Gabinus* (come vedremo, le più antiche tipologie di *ager* per la dottrina augurale a cui si aggiungeranno solo nel corso del tempo: l'*ager peregrinus*, *hosticus* e *incertus*). Se permangono ancora dei dubbi sul migliore inquadramento storico-giuridico di tali esperienze, lo ripeto, ciò è per me dovuto principalmente, da un lato, alla superficialità del racconto annalistico che tende ad appiattire schematicamente (non senza contraddizioni) una realtà storica che è molto più complessa; dall'altro (penso agli interpreti moderni) alla persistente pervasività del pregiudizio "statalistico" di matrice hegeliana[193].

III.4. La consistenza originaria dell'ager publicus come preda bellica o ager occupatorius.

Ma vediamo meglio. La mia ipotesi di lavoro è che la categoria storica dell'*ager publicus*, intendo quello contemplato già nella *lex agraria* del 111 a.C.[194], non sia una tipologia di appartenenza originaria perché la configurazione dei primi incrementi di territorio di Roma fu quella di una preda bellica (*ager occupatorius*) con corrispondente *mos* occupatorio[195].

---

[193] Mommsen, Th. (1877) p. 3: "Populus ist der Staat, insofern er auf der nationalen Zusammengehörigkeit der Personen ruht, während er als örtlich unter einer Staatsgewalt begriffen das imperium, das Reich ist". Cfr. sul punto anche P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano*, in *ANWR* 16.1, 1978, 549. Il Mommsen, Th. *ibid*. p. 824 ss. considerava come una lacuna (Lücke) il fatto che nel linguaggio romano non esistesse alcun termine per definire l'effettivo territorio dello Stato ('das effective Staatsgebiet'). Nell'ottica del linguaggio giuridico alto e medio repubblicano, questa lacuna probabilmente si spiega con la mancanza dell'elaborazione di una consapevole dottrina politica della *res publica* romana (assimilabile al concetto moderno di 'Stato') fino almeno al Circolo scipionico. Si vd. su questo anche Solidoro Maruotti, L. *Dal dominium ex iure Quiritium al dogma moderno della proprietà*, in *La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino 2003, 235-237. Critica il pregiudizio "statalistico" anche A. Ormanni, *Saggi sul 'regolamento interno' del Senato romano*, Milano 1971, 52 ss., 63 e *passim*. Sulla concezione di "Stato" nella dottrina giuridica tedesca all'inizio del XIX secolo cfr. Hohen, R. *Der Individualistische Staatsbegriff und die juristische Staatsperson*, Berlin 1935, 204 ss. Su tutto si vd. ancora P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli, Torino 1974, 41 ss. e *passim*. Cfr. anche L. Capogrossi Colognesi, *Eduard Meyer e le origini dello stato*, in *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma 1994[2], 279 ss.

[194] Mi permetto di rinviare a Sacchi, O. La nozione di ager publicus nella lex agraria del 111 a.C. come riflesso dell'ideologia del suo tempo, in *Tijdschrift voor Rechstgeschiedenenis*, 73, 2005, 19-42; Id., (2006) p. 203-234.

[195] Hyg. grom. (Lach. 115): *occupatorius ager dicitur eo, quod occupatus est a victore populo.* Su cui si vd. già O. Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 221-234, spec. 231. Si

Questa ipotesi mi pare sia confermata da quanto scrive a tal proposito Giovanni Nicosia:

«Il tipo fondamentale di *ager publicus* fu costituito dall'*ager occupatorius*, così denominato (secondo le testimonianze dei gromatici) da un canto in quanto acquisito dal popolo vincitore per occupazione bellica (*occupatorius ager dicitur eo quod ... occupatus est a victore populo*) per risalente principio di diritto internazionale antico (*iure gentium*), dall'altro, e soprattutto (essendo questo l'aspetto che lo diversificava dagli altri tipi di *ager publicus*), perché aperto all'occupazione dei privati, che potevano occupare la quantità che erano in grado di utilizzare per lo sfruttamento agricolo, in primo luogo mediante coltivazione, ma anche come pascolo per il mantenimento del bestiame»[196].

Nicosia riferisce l'*ager occupatorius* a un «risalente principio di diritto internazionale antico (*iure gentium*)»[197]. E anche se i gromatici (Agennio

---

vd. in generale sul tema Franciosi, G. sv. *occupazione* (storia), in *ED*., XXIX, Milano, Giuffré, 1979, p. 610-616, spec. 610, dove nell'*incipit* di questa breve voce, si coglie un elemento significativo: «L'occupazione (*occupatio*) è, nelle concezioni della giurisprudenza romana, un modo di acquisto della proprietà *iuris gentium* (in contrapposizione a *iure civili*). Le fonti invocano a proposito la *naturalis ratio*». Cfr. Gai. 2.66; D. 41.1.1.pr. (Gai. 2 *rer. cott.*); 41.1.3pr. (Gai. 2 *rer. cott.*). Mi pare significativo il rilievo della qualificazione *iuris gentium* dell'*occupatio* come modo di acquisto della proprietà perché questo dato potrebbe conciliarsi con quanto Gaio precisa sull'*unum dominium* in 2.40: *Sequitur, ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse dominium; nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitur. quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium. unusquisque dominus erat aut non intellegebatur dominus*.

[196] Nicosia, G. *Il possesso. I. Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Torre, Catania 2008, p. 93-95.

[197] Nicosia, G. *ibidem*. Da questo punto di vista le distribuzioni viritane di Numa ai cittadini dei terreni conquistati da Romolo (Cic. *de re p.* 2.14.26) e, analogamente, quelle di Servio per ottenere il favore della plebe (*conciliata prius voluntate plebis agro capto ex hostibus viritim diviso*), sono da considerare quindi delle novità. Cfr. Liv. 1.46.1: *Seruius quamquam iam usu haud dubie regnum possederat, tamen quia interdum iactari voces a iuvene Tarquinio audiebat se iniussu populi regnare, conciliata prius voluntate plebis agro capto ex hostibus viritim diviso, ausus est ferre ad populum vellent iuberentne se regnare; tantoque consensu quanto haud quisquam alius ante rex est declaratus*; Dion. 4.10.3. Cfr. Amunátegui Perello, *Las gentes y la proprietad colectiva*, cit. 55. L'ipotesi di una risalenza dell'*ager occupatorius* è stata già brillantemente sostenuta da Giuseppe Falcone che ha visto in Dion. 10.32.5 (dove plebei, in base alla *lex Acilia de Aventino publicando* del 456 a.C., ricevettero a sorte porzioni di terreno a fini edificatori) «un'esplicita attestazione della risalenza del criterio occupatorio all'età predecemvirale». Per estendere questa possibilità anche all'epoca monarchica il passo sarebbe, quindi, brevissimo. Si vd. con bibl. Falcone, *Ricerche sull'origine dell'interdetto uti possidetis*, cit. 198. Inoltre, se ha ragione Weber

Urbico, Frontino, Igino e Siculo Flacco) sono fonti tarde, ripetono comunque quanto già troviamo chiaramente esplicitato in Cicerone:

Cic. *de off*. 1,21: Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt.

Dell'inquadramento giuridico dell'*ager occupatorius* si occuparono però anche i giuristi[198]. Nei suoi *Problèmata* il giurista Celso affronta infatti il tema della natura giuridica delle *res occupatoriae* che qualifica *non publicae*, ma come e *res* "prese al nemico"[199]. Pomponio, da parte sua, tratta invece la questione degli *agri* confiscati al nemico ritenendo equo (*verum est*?) che, una volta scacciati i nemici dalle campagne da loro occupate, il *dominium* ritornasse ai primitivi proprietari e che le porzioni di terreno relative non venissero né confiscate, né cedute come prede (*dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere*)[200]. Qui siamo però già all'esito di un lungo percorso che portò i giuristi romani a

---

sulla differenza tra *ager occupaticius* e *ager occupatorius*, si può anche aggiungere [in base a Fest.-Paul. sv. *Occupaticius ager* (L. 192-193): *Occupaticius ager dicitur, qui desertus a cultoribus propriis ab aliis occupatur*], che solo l'*ager occupaticius* può essere stato espressione dei possessi derivanti dal diritto di dissodare e coltivare l'incolto (la *spes colendi*). Si vd. Weber, M. *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats und Privatrecht*, Stuttgart 1891=*Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. it. S. Franchi, Milano 1982; Marra, R. *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, il Mulino, Bologna 2002. L'*ager occupatorius*, come situazione (anche giuridicamente) più evoluta, potrebbe aver riguardato invece un'epoca più recente in cui l'occupazione della terra conquistata si consentiva solo dietro il pagamento di un tributo. Inquadrerei in questo modo l'antecedente storico dell'*ager vectigalis* di cui, come segno di una fiscalità dell'*ager publicus* regolamentata in modo capillare, abbiamo una chiara testimonianza soprattutto nella *lex* agraria del 111 a.C. Sul regime giuridico dell'*ager vectigalis* si vd. Sacchi, O. (2006) p. 236 ss. e *passim*. Ora anche Chouquer, *La terre dans le monde romain*, cit. 185-187 e in generale Id., *Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. (sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.)*, Paris 2016.

198 Sulla complessa questione dell'*ager occupatorius* si vd., sempre con puntuali rif. di bibl. e fonti, ancora Falcone, ivi, 190 ss., spec. 206 e nt. 216. Per una «piena identificazione» tra *ager occupatorius* e una «più 'moderna' nozione di *publicus* riferita all'*ager*» si vd. Capogrossi Colognesi, L. *Dominium e possessio nell'Italia romana*, in E. Cortese (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Pontignano 30 settembre – 3 ottobre 1985, Milano 1988, 161.

199 D. 41.1.51.1 (Cels. 2 *dig*.): *Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt*.

200 D. 40.15.21.1 (Pomp. 36 *ad Sabinum*): *Verum est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit*.

considerare il vocabolo *praedium* come *nomen* generale e "*ager*" insieme a "*possessio*" come sue *species*[201]. È significativo sottolineare però che nell'ottica di Giavoleno Prisco la nozione di *ager* è collegata (come species di *fundus*) alla *proprietas loci* (per i classici *dominium*); mentre *praedium* (come *nomen generale*) contempla *ager* e *possessio* come sue *species*. Per il giurista classico *ager* quindi sembrerebbe esprimere il concetto di *dominum*.

III.5. L'ager poplicus/populicus come modalità di appartenenza dell'esercito.

A parte questo, gli argomenti che più mi convincono sulla configurazione originaria dell'*ager poplicus* (= "terra conquistata dall'esercito"), prima che *publicus* (= "popolo") sono i seguenti: I) il linguaggio usato dalle fonti per descrivere le azioni che in tempo di guerra causavano la devastazione dei campi; II) lo stretto rapporto tra l'*ager publicus* e l'esercito, che resterà un dato costante lungo tutto il corso dell'età repubblicana; III) la dottrina filosofico/politica di Panezio (dunque del circolo scipionico) dove si definì la nozione di *res publica* e la difesa dell'appartenenza fondiaria come suo scopo; IV) l'assoluta irrilevanza della categoria di appartenenza dell'*ager publicus* nella teoria dei *genera agrorum* di Varrone (*l.L.* 5.5.33).

Primo argomento. Il linguaggio usato dalle fonti per descrivere le azioni che in tempo di guerra causavano la devastazione dei campi è molto indicativo[202]. In esse ricorre l'uso del verbo *populare* nel senso di "devastare" che, come noto, il Mommsen ricostruiva in base alla radice etrusca **puple*

[201] D. 50.16.115 (Iav. 4 *epist.*): *Quaestio est, fundus a possessione vel agro vel praedio quid distet. "Fundus" est omne, quidquid solo tenetur. "Ager" est, si species fundi ad usum hominis comparatur. "Possessio" ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas loci est. "Praedium" utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt.*

[202] Enn. *sat*. 33: *agros audaces depopulant servi*; Claud. Quadr. *hist.* 95: *agrum Nolanum populare coeperunt*; Sis. *hist*. 55: *populabundus agros*; Cic. *Phil*. 5.27: *ne agros depopuletur* (*n.d.r.* Antonius); 7.26: *agros provinciae Galliae populari*; Caes. *b.Gall*. 1.11.1: *eorumque agros populabantur*; 2.7.3: *agrosque Remorum depopulati*; Liv. 2.43.1: *Veientes agrum* [...] *Romanorum populantes inierunt*; 2.48.4: *Aequorum agrum depopulandum transit*; 28.24.4: *agrum Suessetanum Sedetanumque sociorum populi Romani hostiliter depopulati sunt*; 39.2.7: *alter consul agros Ligurum* [...] *deussit depopulatusque est*; 44.27.4: *agros* [...] *nudare populando*.

come "atto alle armi"[203]. Si pensi ai *Dies Poplifugia*[204]; ovvero alla figura del *magister populi/magister equitum* come comandante militare[205]. L'*ager poplicus*, di cui esiste ampia documentazione epigrafica[206], in origine può essere stato dunque l'*ager* conquistato dall'esercito[207].

Il dato che in origine col termine *populus* si designasse l'esercito è stato fra l'altro dimostrato da studi molto accurati che non è il caso di riprendere adesso[208]. Solo in seguito questa parte di territorio diventò una tipologia rilevante per il *ius publicum* e dunque una forma di appartenenza del *populus romanus*. Questo dato è coerente con quanto dice Varrone in base all'autorità di Servio Sulpicio Rufo per cui, appunto, l'*ager divisus et adsignatus* era il diritto della plebe di ottenere distribuita *viritim* la terra (*rura*) come ricompensa per le prestazioni militari[209].

Secondo argomento. Lo stretto rapporto tra l'*ager publicus* e l'esercito restò un dato costante lungo tutto il corso dell'età repubblicana. La serie di testimonianze che segue dimostra infatti come le assegnazioni coloniarie dell'epoca annibalica sembrino ancora prevalentemente finalizzate a ricompensare i soldati delle campagne militari. Così fu per le assegnazioni viritane dei territori del *Samnium* e di *Apulia* tra il 200 e il 199 a.C.; e per la fondazione delle otto colonie *civium romanorum* in *ager Campanus* e nel *Bruttius* (*Puteoli, Volturnum, Liternum, Salernum, Buxentum, Sipontum,*

---

[203] Cfr. Mommsen, Th. (1877) p. 3, nt. 2. Su cui, con bibl. e fonti, Sacchi, *La nozione di ager publicus*, cit. 24, nt. 13.

[204] Varro *l.L.* 6.18: *Dies Poplifugia videtur nominatus, quod eo die tumultu repente fugerit populus: non multo enim post hic dies quam decessus Gallorum ex Urbe, et qui tum sub Urbe populi, ut Ficuleates ac Fidenates et finitimi alii, contra nos coniurarunt*.

[205] Per tutto si vd. Valditara, G. *Studi sul magister populi: dagli ausiliari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Giuffrè, Milano 1989.

[206] *Lex agraria* del 111 a.C., l. 1: *Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam*; (l. 4); Tavola di Polcèvera (117 a.C.): FIRA 3^2.507: *Quem agrum poplicum/iudicamus esse eum agrum castelanos langenses veiturios po*(si)*dere fruique videtur oportere*.

[207] CIL 1^2.40 (Nemi): *Poplo Armenesi*.

[208] Dumézil, G. *Iupiter-Mars-Quirinus*, Gallimard, Paris 1941^4, p. 194 s.; Pieri, G. *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Paris 1968, 72; Gagé, J. Les rites anciens de lustration du populus et les attributs «triomphaux» des censeurs, in *MEFRA* 82, 1970, 46 ss.; Id., La ligne pomériale et les catégories sociales de la Rome primitive, in *RD* 1, 1970, 5 ss.; Id., La «plebs» et le «populus» et leurs encadrements respectifs dans la Rome de la première moitié du Ve siecle av. J.-C., in *RH*, 1970, 5 ss.; Garlan, Y. *La guerre dans l'antiquité*, Paris 1972, 66, 160 e nt. 76; M. Taglialatela Scafati, M. (1988), p. 82.

[209] Varro *l.L.* 5.4.40: *Quod in agris quotquot annis rursum, facienda eadem, ut rursum capias fructus, appellata rura. Dividi*[t] *tamen esse ius scribit Sulpicius plebei rura largiter ad adoream. Praedia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancupis fidem praestent*.

Tempsa, Croto) che vennero fondate, giova precisare, ancora secondo l'antico sistema augurale[210]. Più in generale si tratta delle legioni impegnate nelle campagne italiane, spagnole e nord africane[211], ma è presumibile che la stessa prassi fosse applicata anche in passato[212].

III.6. L'ager publicus come criterio di appartenenza.

Terzo argomento. Nella dottrina filosofico/politica di Panezio (dunque nel circolo scipionico) per la prima volta si riconobbe alla *res publica* (come "Stato") e alla "proprietà" la stessa origine, dato che per il filosofo la prima (la *res publica*) sarebbe nata per proteggere la seconda (*id quisque teneat*). Sono due testi conosciutissimi del *De officiis* e uno del *De re publica* di Cicerone.

Nel primo, si ribadisce il principio, come detto, per cui la proprietà non esiste in natura (*sunt autem privata nulla natura*), ma subito si aggiunge che è giusto che rimanga "proprio" (*quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat*) tutto ciò che chiunque (individuo o collettività: *populus*) si trovi a possedere a qualsiasi titolo (*vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, victoria, lege, pactione, condicione, sorte*)[213].

Nel secondo, dove parla l'Africano minore, leggiamo che la "*res publica*", dunque lo "Stato", è *res populi*; dove *populus* è una moltitudine legittimamente associata per conseguire un utile comune (*sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*). La *res publica* sarebbe stata mossa, pertanto, non da un calcolo opportunistico (vincere la

---

[210] Varro *l.L.* 5.32.143: *ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes, conduntur, quod intra pomerium ponuntur*.

[211] Liv. 31.4.1-3 (*Africa*); 31.49.5 (*Hispania, Africa*); 32.1.6 (*Hispania, Sicilia, Sardinia*).

[212] Ad ogni buon conto, Plinio rivolgendosi a Cicerone afferma che la legge agraria osteggiata dal retore (forse la *rogatio Servilia*) avrebbe favorito principalmente le tribù: Plin. *n.h.* 7.(31).117: *Te dicente legem agrariam, hoc est alimenta sua, abdicarunt tribus*). E' un dato di fatto, inoltre, che la *rogatio Flavia* servì a compensare i veterani di Pompeo (Sulla *rogatio Flavia* vd. Cic. *ad Att.* 1.18.6; 1.19.4; 2.1.6; Dio Cass. 37.50.); ed anche la deduzione coloniaria di Cesare del 59 a.C. potrebbe essere vista in un'ottica del genere. Sulla *deditio* colonaria di Cesare v. Caes. *b.civ.* 1.15.4; Vell.Pat. 2.44.4; Liv. *per*. 103.

[213] Cic. *de off.* 1,21: *Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis* [quaevis] *sibi appetet, violabit ius humanae societatis*.

debolezza dei singoli), ma da un'indole naturale dell'uomo a vivere in società (*natura congregabantur homines*)[214].

Nel terzo, leggiamo che il fine per cui sono costituite la *res publica* e la *civitas* (sottolineo la dicotomia) è allora di permettere che ciascuno possa conservare le cose di sua proprietà (*ut sua tenerentur res publicae civitatesque constitutae sunt*) senza venirne diminuito (*neque de bonis privatorum publice deminutio fiat*)[215].

In queste definizioni c'è forse tutta l'ambiguità della filosofia politica del circolo scipionico a cui si può ricondurre a pieno titolo l'attacco alla disciplina augurale sferrato da Tiberio Gracco padre nel 163 a.C., le utopie democratiche dei figli, gli atteggiamenti regali degli Scipioni e la propensione oligarchica di un conservatore come Cicerone. Per descrivere tale situazione si può citare un celebre commento di Agostino che, in *De civitatae Dei* 4.4.1, sentenzia: «togli allo "Stato" il diritto e allora cosa distingue questo da una banda di briganti?». Del resto, se è vero quanto Cicerone fa dire al tribuno L. Marcio Filippo in sede di presentazione della sua legge agraria, dobbiamo considerare che l'intero patrimonio fondiario italico nel 104 a.C., fosse nelle mani di non più di duemila proprietari: *de off.* 2,73: *non esse in civitate duo milia hominum qui rem haberent*[216].

III.7. La teoria dei genera agrorum augurali.

Quarto argomento. Si tratta di una considerazione di carattere più generale. Il postulato dell'inadeguatezza della categoria storica dell'*ager publicus* per descrivere le modalità organizzative di sfruttamento del territorio romano più antico presuppone l'individuazione di un modello alternativo. Esso può darsi con la teoria dei *genera agrorum* di Varrone *l.L.* 5.5.33 per cui la categoria di appartenenza dell'*ager publicus* non aveva alcuna rilevanza. L'erudito reatino ritaglia storicamente un arco temporale

---

[214] Cic. *de re p.* 1.25.39: *'Est igitur', inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus'. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio*.

[215] Cic. *de off.* 2,73: *In primis autem videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publice deminutio fiat. Perniciose enim Philippus in tribunatu cum legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo vehementer se moderatum praebuit - sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, "non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent"*. [...] *Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant*.

[216] Sacchi, O. (2006) p. 182.

che va dalle origini (l'*ager Romanus* di Romolo) all'*ager incertus* che, delle cinque elencate, è sicuramente la categoria più recente essendo forse anche coeva all'età della cd. *translatio imperii* che come noto è un concetto dell'epoca catoniana[217].

Il tratto differenziale tra questi tipi di *ager*, come sottolinea Varrone, riguardava prevalentemente il rito augurale: per l'*ager Romanus* e *Gabinus* il rito augurale era lo stesso (*quod uno modo in his servantur auspicia*); mentre l'*ager peregrinus*, *hosticus* e *incertus* sono accomunati solo dal fatto che si tratta di aggregazioni territoriali successive per effetto della espansione bellica[218]. Resta determinante però il dato storico per cui l'estensione massima del territorio romano inteso come *ager Romanus* e corrispondente a quello delle 35 tribù, rimase tale fino a tutta l'età repubblicana[219].

---

[217] Varro *l.L.* 5.5.33: *Ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus. Romanus dictus unde Roma ab Romulo; Gabinus ab oppido Gabiis; peregrinus ager pacatus, qui extra Romanum et Gabinum, quod uno modo in his servantur auspicia; dictus peregrinus a pergendo, id est a progrediendo: eo enim ex agro Romano primum progrediebantur: quocirca Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habet singularia, ab reliquo discretus; hosticus dictus ab hostibus; incertus is, qui de his quattuor qui sit ignoratur*.

[218] La nozione di *ager peregrinus* va intesa insieme a quella di *ager hosticus*. Secondo la testimonianza di Varrone era tale l'*ager* estraneo al territorio di Roma e Gabi conquistato in guerra (*peregrinus ager pacatus*="pacato", "pacificato"), ovvero *qui neque Romanus, neque hostilius habetur*. Si sarebbe trattato secondo Varrone [vd. Fest. (L. 284,17)] del territorio che per primo sarebbe stato annesso a quello romano (*eo* [quod] *enim ex agro Romano primum progrediebantur*). Evidentemente linguisticamente tale nozione dev'essersi affermata in un momento successivo a quello in cui si dovette precisare la differenza tra il concetto di "straniero" e quello di "nemico". Cfr. sul concetto di *hostis* in relazione a quello di *peregrinus* si vd. Franciosi, G. (1995[3]), p. 245 s. L'impiego del termine *hostis* nel significato di "nemico" quale si deduce dalla contrapposizione fra *ager hosticus* e *peregrinus* non sembra essere effettivamente il più risalente. Sulla presenza di *hostis* nelle XII tavole si vd. Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 155 e, per chiarire ulteriormente quanto da me già esposto (ivi, 155-156 e ntt. 14, 15, 16, 17 e 18) si deve tener presente che la trasformazione del significato di *hostis* da "straniero" a "nemico" dev'essersi determinata nell'epoca dell'espansione di Roma, dunque successiva al codice decemvirale e forse intorno al periodo, grosso modo, in cui la tradizione colloca l'istituzione del *praetor* detto, appunto, in senso tecnico *peregrinus* (242 a.C.). Lo attestano precise indicazioni anche nelle commedie di Plauto (*Curc*. 5; *Rud*. 438; *Trin*. 102).

[219] Liv. 1.43.12; Cic. 2 *Verr*. 1.14: *omnes v et xxx tribus*; *de lege agr.* 2.7.17; 2.7.16; *Phil*. 6.5.12; 7.6.16; Varro. *l.L*. 5.56; Suet. *div. Aug*. 101.

Persiste dunque il richiamo alla tradizione antichissima della disciplina Etrusca e il riscontro, come termine di confronto, di un "prima" (*ager Romanus* e *Gabinus*) e di un "dopo" (*ager peregrinus*, *hosticus* e *incertus*).

III.8. Ager est, non terra.

L'irrilevanza dell'*ager publicus*, come categoria di appartenenza, per l'età più risalente emerge, a mio avviso, anche dal significato della parola *ager*. Di essa abbiamo una chiara descrizione ancora in Varrone dove tale nozione appare tanto antica quanto il diritto augurale.

Il dato caratteristico è che *ager* e *terra* si consideravano due cose distinte[220]. Mentre infatti *ager*, in senso augurale, indicava un territorio limitato a una località specifica (*ut ager Tusculanus, sic Calydonius ager est, non terra*); *terra*, come ha scritto anche Elio Stilone, designava qualcosa di più generico, un'intera località geografica (*quod terra Aetolica in qua Calydon, a parte totam accipi Aetoliam voluit*)[221]. La stessa cosa si rileva anche nella *lex agraria* del 111 a.C. dove il concetto di *terra Italia* indica una regione geografica[222].

Varrone però dice anche che il sostantivo *ager*, in senso comune, significava anche "territorio in cui si agisce per raccogliere dei frutti", insomma "territorio da sfruttare economicamente": Varro *l.L.* 6.34: *ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa*. Emerge come si vede, in modo esplicito, una considerazione della particella territoriale come unità economica. Ciò significa che, per la mentalità romana dell'epoca postannibalica, la nozione di "*ager*" non sembra essere più soltanto un concetto meramente spaziale (*ager* come territorio; *ager Romanus* = territorio dei Romani), ma una fattispecie rispondente anche a

---

[220] Varro *l.L.* 7.2.18: *Pacuius: - Calydonia altrix terra exuperantum virum -. Ut ager Tusculanus, sic Calydonius ager est, non terra; sed lege poetica, quod terra Aetolica in qua Calydon, a parte totam accipi Aetoliam voluit*. [«Dice Pacuvio: - Calidonia terra, nutrice di uomini forti -. Come si dice *ager* Tusculano, così si dovrebbe dire "*ager*" e non "*terra*" Calidonia. Ma per licenza poetica, poiché l'Etolia è la terra in cui si trova Calidone, il poeta ha voluto significare, da una sua parte, tutta l'Etolia». Trad. it. A. Traglia in *Opere di Marco Terenzio Varrone*, Utet, Torino rist. 1992, 257].

[221] Varro *l.L.* 5.4.21: *Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur. Itaque tera in augurum libris scripta cum R uno. Ab eo colonis locus communis qui prope oppidum relinquitur teritorium, quod maxime teritur*. [«Come scrive Elio, la terra è così chiamata dal fatto che "teritur" (viene calpestata). Per questo nei *Libri degli Auguri* si trova scritto *tera* con una r sola. Così il terreno che viene lasciato ai coloni vicino a una città per uso comune, si chiama *teritorium* perché è quanto mai battuto». Trad. it. Traglia, cit. 65].

[222] Sacchi, O. (2006) p. 63-83.

delle esigenze pratiche (*ager* come unità produttiva), e quindi "dinamiche", nel senso che il suo sfruttamento poteva valere di per sé come titolo giuridico per il suo possesso (una *possessio* dell'*ager publicus* di natura occupatoria), suscettibile di venire meno anche a causa del suo mancato esercizio[223].

Anche in origine il senso giuridico-economico dell'*ager* augurale potrebbe essere stato quello di un'utilizzazione *fructus causa*. Corrispondente però (come *mos occupatorius*?) a un significato di *economia sostanziale* (non già "crematistica" né, tanto meno, "capitalistica"), in opposizione a quello di *terra* che, diversamente, cominciò ad acquistare un significato prevalentemente laico, e dunque politico, solo da quando diventò anche oggetto di preda bellica (*ager occupatorius*).

Ma c'è di più. Da un frammento di Catone (frgm. 43, in Varro *r.r.* 1.2.7) apprendiamo che intorno alla fine del terzo secolo a.C. i Romani qualificarono l'*ager Gallicus* ancora in senso augurale come *ager Romanus* e non ancora, in un senso già laico, come *ager publicus*[224].

Da questo è possibile forse trarre qualche indicazione più generale. Se il Senato procedeva alle annessioni dei nuovi territori squadrettandoli in particelle che aggregava all'*ager Romanus*; e se questi nuovi territori venivano integrati nel sistema di ripartizione per tribù - penso all'*ager* di Veio, all'*ager Falernus*; alle assegnazioni di terra del Sannio irpino e ai territori di *Apulia* e dei *Bruttii* – ciò può significare: a) che il sistema di ripartizione territoriale basato sul concetto augurale di *ager Romanus* è coesistito *ab origine* con quello delle tribù (sia quelle del sistema curiale, che quelle serviane); b) che questo sistema non era in conflitto con il meccanismo delle assegnazioni viritane (configurando l'iscrizione in una tribù come diritto del *cives* e non come prerogativa territoriale[225]); c) che

[223] Falcone, G. (1996) p. 201-207, spec. 202.

[224] Cato (frgm. 43) in Varro *r.r.* 1.2.7: *Ager Gallicus Romanus vocatur, qui viritim cis Ariminum datus est ultra agrum Picentinum*.

[225] Mi fa molto riflettere quanto afferma il Forni (*Le tribù romane*, cit. XIX-XXI) sulla "territorialità" delle tribù: «A questo punto è doveroso esorcizzare un certo linguaggio improprio che prese il sopravvento in materia di tribù romane. Tutti gli studiosi ne sono rimasti più o meno invischiati, compreso chi scrive queste righe, per retaggio dei maestri. Senonché da tempo vado predicando ('vox clamans in deserto' a giudicare dallo scarso seguito) il principio giuridico che la tribù era propria del cittadino che vi veniva iscritto, non della città. Spiegato altrimenti, la tribù maggioritaria o prevalente o predominante in una città e nel suo territorio non dipende né dall'assegnazione di questa tribù alla città, né dall'ascrizione di una città a questa tribù, ma dal fatto che in essa fosse stata iscritta la maggior parte dei cittadini da quando la città fosse divenuta colonia di c.R. o municipio di c.R.». Mi chiedo se questa configurazione del rapporto

questo modello organizzativo era pienamente vigente ancora in età annibalica.

Mi riferisco al sistema di tribù introdotto dalla riforma serviana, in cui la predominanza dell'aspetto territoriale (*ex regionibus et locis*), non deve aver pregiudicato la rilevanza dell'*heredium* dato che per questo tipo di ripartizione spaziale, specialmente nell'area urbana, la residenza di ciascun cittadino, specialmente estraneo alla compagine gentilizia, era determinante[226]. Anzi l'*heredium*, proprio a far tempo dalla introduzione del sistema serviano, può aver acquistato un ruolo det erminante che nel sistema precedente non aveva (Mommsen, Capogrossi)[227].

---

giuridico tra tribù e *tribucoli*, evidentemente relativa all'età delle colonie e dei municipi, sia analogo a quello vigente nelle epoche più antiche, ma evidentemente questo tema non può essere approfondito in questa sede. L'eventualità che l'iscrizione in una tribù (come suggerisce Forni) giuridicamente potesse consistere nell'esercizio di un diritto del cittadino e non in una prerogativa legata al luogo di residenza (come una sorta di onere reale), forse spiega però anche perché, una volta raggiunto in numero delle trentacinque tribù, questo numero, come detto anche sopra, non sarebbe più mutato nonostante l'incremento esponenziale del territorio romano anche dopo il 241 a.C.

[226] Sull'importanza del *domicilium* si vd. Licandro, O. *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Giappichelli, Torino 2004, 47. Si vd. anche *infra* in nt.

[227] A supporto di tale considerazione è interessante constatare come, nei *gradus* della società umana di Cicerone (*de off.* 1,54), subito dopo la *domus sua* (abitata da *pater*, *mater* e figli), ci sia il rilievo di una fase successiva alla coabitazione del gruppo agnatizio esteso fino al sesto grado in linea collaterale (*sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque*), consistente in una scissione del gruppo madre in altri aggregati familiari sotto la spinta di necessità materiali. Cic. *de off*. 1,54: *Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum.* Si vd. per questo Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*, cit. 363. Distaccandosi dalla *domus* del padre, i *fratres* sarebbero andati dunque a vivere altrove. Una nota testimonianza di Plutarco (*Paul. Aemil*. 5.4; 28.12), risalente agli inizi del II secolo a.C., descrive però la *familia* degli *Aelii Tuberones* che in numero di sedici coabitavano ancora nella stessa casa, coltivando lo stesso podere. Questo ha fatto pensare all'attestazione per Roma di una forma persistente di *consortium* dei *fratres* ancora in avanzata età storica. Franciosi, (1995[6])336. Ciò che colpisce tuttavia è che Cicerone colleghi il distacco dei figli dalla famiglia paterna con la costituzione delle colonie (*qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt*). Si vd. su questo Petrucci, A. Colonie romane e latine nel V e IV secolo a.C., in F. Serrao, *Legge e società nella repubblica romana*, 2, 2000, 3 ss. Ma anche Capogrossi Colognesi, L. Le opportunità del decentramento.

III.9. L'ager publicus nelle fonti epigrafiche.

Il dato di una comparsa dell'espressione *ager publicus* solo a ridosso della età annibalica trova conferma anche nelle risultanze delle fonti epigrafiche[228]. È di età postannibalica infatti un cippo di pietra, presso l'area Tiburtina, che è un limite fondiario delimitante un'area pubblica per

---

Municipalizzazione dell'Italia e continuità dei ceti dirigenti locali, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli Statuti Municipali*, IUSS Pres, Pavia 2006, 577-604. Ebbene, il fenomeno della deduzione delle colonie, a parte quanto detto sopra circa il rapporto tra le assegnazioni viritane e l'esercito, coincise storicamente con l'espansione di Roma in Italia in epoca repubblicana. Un fenomeno da collocare in base alla tradizione in uno spazio temporale che va dalla presa di Veio (396 a.C.) a circa l'età dei Gracchi (ultimo quarto del II secolo a.C.) Liv. 2.43.1: *Veientes agrum* [...] *Romanorum populantes inierunt*. Risalgono al 340 a.C. le assegnazioni dell'*ager Latinus*, *Privernas* e *Falernus*. Nel 329 a.C. fu fondata la colonia romana di Terracina sulla vecchia *Anxur* a cui risalgono le prime tracce archeologiche di centuriazione. Cfr. Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 97-113. Nel 273 a.C. il senato assegna *viritim* sette iugeri di terra in seguito alla vittoria su Pirro. Risale al segmento 232-228 a.C. la *lex Flaminia de agro Piceno et Gallico viritim dividundo*. Nel 173 a.C., secondo Livio, un senatusconsulto avrebbe delibeato assegnazioni viritane dell'*ager Ligustinus et Gallicus*. Liv. 42.4.3 ss. Così Franciosi, G. Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica. Un capitolo della storia delle dodici tavole, in *SDHI* 69, 2003, 127-147 ora in *Opuscoli* III, cit. 1005-1025, spec. 1022-1023.

[228] Prima fra tutte in ordine cronologico è una indagatissima testimonianza di Nonio Marcello che riferisce di una affermazione dell'annalista Cassio Emina: Non. sv. *plebitatem* (L. 217): *Plebitatem, ignobilitatem. Cato pro Veturio: 'propter tenuitatem et lebitatem'. – Hemina in Ann.: 'quicumque propter plebitatem agro publico eiecti sunt'*. Nonio è un autore del IV secolo d.C., ma per quanto ne sappiamo è questa, forse, sebbene *de relato*, la fonte più antica in cui viene menzionato l'endiadi *ager publicus*. Inoltre l'annalista Cassio Emina è, come tutti sanno, un contemporaneo di Catone (metà del II sec. a.C. Cfr. Bardon, H. *La littérature latine inconnue 1. L'époque républicaine*, Paris 1952, 73. Per rintracciare dei riferimenti attendibili sull'uso dell'endiadi *ager "publicus"* nel senso tecnico giuridico di "territorio della *res publica*" e quindi del popolo come "unità di cittadini", abbiamo fonti epigrafiche abbastanza sicure. In un documento risalente al 189 a.C. è riportato un decreto del proconsole Lucio Emilio Paolo (padre naturale dell'Africano Minore) CIL. 1². 2.614: [...]*item possidere habereque iousit dum poplus senatusque romanus vellet*. Il dato è confermato da Cicerone il quale indica che l'espressione normale dei *senatusconsulta* all'epoca fosse proprio *populus senatusque Romanus* [Cic. *ad Fam*. 15.2.4] e dalla forma *poplicus* attestata in quattro cippi trovati ad Ostia se effettivamente si tratta di iscizioni di secondo secolo a.C. Certamente risale al 104 a.C. il cd. *bronze de Alcántara* in cui si legge: *dum populus* [senatusque] *Roomanos vellet*. Dobbiamo ricordare poi il *SC. de Bacchanalibus* del 186 a.C. in cui compare la contrapposizione *poplicod/preivatod.* FIRA. 1 241,16. Cfr. sul punto De Simone, C. L'aspetto linguistico, in C.M. Stibbe, G. Colonna, C. De Simone, H.S. Versnel, *Lapis Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum*, Staatsuitgeverij-'s-Gravenhage 1980, 81. Per tutto Sacchi, *Ager Campanus antiquus*, cit. 175 e *passim*.

decreto magistratuale: *public*(um) *Fid*(enatium) *L Manili Q F L Marci L F duo virei III terminavere*[229].

La prima volta che compare l'endiadi *ager publicus* chiaramente espressa è tuttavia in un inciso del famoso Elogio di Polla (la cui importanza come abbiamo visto era già nota alla scuola di Mommsen) che reca la dicitura *agro poplico*: CIL. 1².638: *eidemque primus fecei ut de agro poplico/aratores cederent paastores/forum aedisque poplicas heic fece*[i][230]. Non molto più recente è la Tavola di Polcèvera (*Minuciorum sententia inter Genuates et Viturios dicta*) del 117 a.C. dove alla linea 24 si legge: CIL 1.199: *quem agrum poplicum/iudicamus esse, eum agrum castelanos Langenses Veiturios po*[si]*dere. fruique videtur oportere*[231]. Infine, nella *lex epigrafica* del 111 a.C., nella prima parte dedicata alle terre comprese nella *terra Italia*, compare sistematicamente l'espressione *ager poplicus populi Romani in terra Italia*[232]. Un esempio per tutti: (FIRA 1 103,1): *Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam*. Trovo significativo che qui la formula *ager publicus* indichi linguaggio tecnico del legislatore proprio l'appartenenza della terra allo "Stato" romano inteso già nel senso di *res publica* attribuito da Cicerone all'Africano minore (139 a.C.)[233].

L'indicazione congiunta di questa doppia endiadi (*ager poplicus populi Romanei*) insieme alla nozione di *terra Italia* dimostra pertanto il rilievo che questo concetto aveva guadagnato nel linguaggio tecnico ufficiale della Repubblica e forse dimostra quale fosse l'idea di territorio per il senato romano nell'ultimo scorcio del secondo secolo a.C. Anche questo sembra convergere quindi verso una configurazione relativamente tarda della nozione giuridica dell'*ager publicus populi Romani*. Come detto, lo ripeto ancora, riscontrabile solo in fonti non anteriori all'età annibalica[234].

(fine prima parte)

---

229 CIL. 1².1502.

230 Franciosi, A. La romanizzazione del Vallo di Diano in età graccana e l'elogio di Polla, in G. Franciosi (a cura di), *La romanizzazione della Campania antica*, Napoli 2002, 195 ss., in part. 196.

231 Sereni, (1955) p. 7, nt. 13.

232 FIRA 1 103 ss., 1; 4; 5; 13; 15; 21; 22; 27; 29; 33.

233 Cic. *de re p*. 1.25.39: *'Est igitur', inquit Africanus, 'res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus'*. Cfr. G. Mancuso, *Forma di stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana*, Catania 1995, 73 ss.

234 Ancora nella *lex agraria* del 111 a.C. compare la doppia endiadi *ager poplicus populi Romanei* (ll. 1, 4, 13, 15, 21, 25). Cfr. Sacchi, O. (2006) p. 45 ss. e *passim*.

Letteratura citata

Alföldi, A. *Early Rome and the Latins*, University of Michigan Press, Ann Arbour 1971.

Ammannati, G. Il papiro di Servio Tullio (P. Oxy. 2088): una nuova interpretazione, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 66, 2011, 93-120.

Amunátegui Perello, C.F. Las gentes y la proprietad colectiva, in *REHJ*, 32, 2010, 39-58.

Andreas, G. Alföldi e il problema delle tribù gentilizie, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 3, Jovene, Napoli 1995.

Bardon, H. *La littérature latine inconnue 1. L'époque républicaine*, Paris 1952.

Benveniste, E. *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società*, I, Torino 2001, 231.

Bianchi, L. Il magister Servio Tullio, in *Aevum*, 59, 1985, 57 ss.;

Bonfante, P. *Corso di diritto romano*, 1, Giuffré, Milano 1963, VIII-763.

Bonfante, P. *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, in *Scritti giuridici varii. II. Proprietà e servitù*, UTET, Torino 1926.

Bozza, F. *Il possesso, I*, Jovene, Napoli 1935.

Bozza, F. *La possessio dell'ager publicus*, Giuffrè, Milano 1939.

Bozza, F. *Sull'origine del possesso*, in *Annali Macerata*, 6, 1931, 1 ss;

Branca, G. sv. *ager privatus*, in *NNDI*., I, Utet, Torino 1968, 411-412;

Broughton, T.R.S. *The Magistrates of the Roman Republic*, in 2 voll., Atlanta rist. 1986, 1:492.

Capogrossi Colognesi, L. «Familia», «pater», «civis»: intrecci e contraddizioni, in *Index*, 40, 2012, 146-154.

Capogrossi Colognesi, L. Ager publicus e ager gentilicius nella riflessione storiografica moderna, in *Studi C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 73-106 [=in *Scritti scelti*, I, Jovene, Napoli 2010, 201-234].

Capogrossi Colognesi, L. Ancora sui poteri del 'pater familias', in *BIDR*, 73, 1970, 357 ss.

Capogrossi Colognesi, L. *Ancora sulla moderna tradizione storiografica: comunità rurale e ager publicus*, in E. Hermon (éd.), *La question agraire à Rome: droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques*, New Press, Como 1999, 81-89.

Capogrossi Colognesi, L. Curie, centurie ed heredia, in *Studi F. Grelle*, Bari 2006, 41-49 [=*Scritti scelti*, I, Jovene, Napoli 2010, 655-663].

Capogrossi Colognesi, L. *Dalla tribù allo Stato. Le istituzioni dello Stato cittadino*, La Sapienza, Roma 1990, p. 173.

Capogrossi Colognesi, L. *Eduard Meyer e le origini dello stato*, in *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma 1994², 279 ss.

Capogrossi Colognesi, L. *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana*, 1, Giuffré, Milano 1969.

Capogrossi Colognesi, L. *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi. 1 (Età arcaica)*, La Sapienza, Roma 1981.

Capogrossi Colognesi, L. Le comunità rurali di Roma arcaica nella storiografia del tardo '800, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio. I. Profili storico-giuridici*, Giuffrè, Milano 1978, 169-201.

Capogrossi Colognesi, L. Le opportunità del decentramento. Municipalizzazione dell'Italia e continuità dei ceti dirigenti locali, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli Statuti Municipali*, IUSS Pres, Pavia 2006, 577-604.

Capogrossi Colognesi, L. *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell''800*, La Sapienza, Roma 1997.

Capogrossi Colognesi, L. *Proprietà e signoria in Roma antica*, La Sapienza, Roma 1994².

Capogrossi Colognesi, L. sv. *proprietà*, in *ED*., XXXVII, Milano 1988, 161-223.

Carandini, A. *La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all'alba di una civiltà*, Einaudi, Torino 1997.

Catalano, P. *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano*, in *ANWR* 16.1, 1978, p. 549.

Catalano, P. *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli, Torino 1974.

Chouquer, G. *La terre dans le monde romain. Anthropologie, droit, géographie,* Editions Errance, Paris 2010.

Chouquer, G. *Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. (sententia Minuciorum de 117 av. J.-C. et lex agraria de 111 av. J.-C.)*, Paris 2016.

Coarelli, F. *Gli Etruschi e Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino*, Roma 11-13 dicembre 1979, Roma 1981, 102, 200-201;

Consolino, F.E. in Gaio Plinio Secondo, *Storia Naturale*. III. *Botanica*, Einaudi, Torino 1984.

Corbino, A. Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica, in *Scritti Falzea*, Giuffrè, Milano 1987, 43 ss.

Cornell, T.J. *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Brinze Age to the Punic War (C. 1000-264 BC)*, London and New York, Routledge,1995.

Crawford (ed), M.H. *Roman Statutes* I, London 1996.

Curie, L. Centurie ed heredia, in *Studi F. Grelle*, Bari 2006, 45 ss. =i*n Scritti scelti, I,* Jovene, Napoli 2010, 655-663.

De Francisci, P. *Primordia civitatis*, Apollinaris, Roma 1959.

De Marchi, A. Intorno alle *insulae* o case a pigione di Roma antica, in *MIL di scienze e lettere*, 18.4, 1891, p. 5 (1ª cit. in nt. 74).

De Martino, F. *Le origini della proprietà*, in F.E. d'Ippolito (a cura di), *Lezioni di storia del diritto italiano. 1. La proprietà*, Satura, Napoli 2010.

De Simone, C. Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico, in *Alle origini di Roma*. *Atti del colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987*, a cura di E. Campanile, Pisa 1988, 30, 36.

De Simone, C. L'aspetto linguistico, in C.M. Stibbe, G. Colonna, C. De Simone, H.S. Versnel, *Lapis Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum*, Staatsuitgeverij-'s-Gravenhage 1980.

De Visscher, F. *Individualismo ed evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in *SDHI*, 23, 1957, 26 ss.;

Diósdi, G. *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest 1970.

Ducos, M. Les juristes romains et le domaine agraire, in E. Hermon (éd.), *La question agraire à Rome : droit romain et société. Perceptions hstoriques et historiographiques*, New Press, Como 1999, 121-129.

Dumézil, G. *Iupiter-Mars-Quirinus*, Gallimard, Paris 1941[4] :

E. Pais, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, 3, E. Loescher, Roma 1918, 95 ss.

Engels, F. L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato*. In rapporto alle indagini di Lewis H.Morgan* (1884), trad. it. di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1963, 111 ss, 117 ss, 182 ss., 197 ss.;

Feenstra, R. *«Duplex dominium»*, in *Symbolae iuridicae et historicae. Martino David dedicatae*, Leiden 1968, 55 ss.;

Forni, G. *Le tribù romane, I. Tribules* (A-B), G. Bretschneider, Roma 1996, CI-290.

Fraccaro, P. La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato, in *Atti del II Congresso nazionale di studi romani*, 3, 1931, 93= *Opuscula* 2, 1975, 288 ss.

Franciosi, A. La romanizzazione del Vallo di Diano in età graccana e l'elogio di Polla, in G. Franciosi (a cura di), *La romanizzazione della Campania antica*, Napoli 2002, 195 ss., in part. 196.

Franciosi, G. *Corso istituzionale di diritto romano*, Giappichelli, Torino 2000[3], 215-225.

Franciosi, G. Due ipotesi di interpretazione «formatrice»: dalle dodici tavole a Gai 2,42 e il caso dell'usucapio pro herede, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 247-257 ora in *Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi*, a cura di L. Monaco e A. Franciosi, III, Satura, Napoli 2012, 767-777, spec. 770.

Franciosi, G. *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Giappichelli, Torino 1995[3].

Franciosi, G. *La limitatio nell'ager Campanus*, in *La romanizzazione della Campania antica*, 1, Jovene, Napoli 2002.

Franciosi, G. *La plebe senza genti e il problema della 'rogatio Canuleia'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, I, Jovene, Napoli 1984.

Franciosi, G. *Manuale di storia del dirito romano*, Jovene, Napoli 2005[3].

Franciosi, G. Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica. Un capitolo della storia delle dodici tavole, in *SDHI* 69, 2003, 127-147.

Franciosi, G. Preesistenza della 'gens' e 'nomen' gentilicium', *in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, I,* a c. di G. Franciosi*,* Napoli 1984.

Franciosi, G. *Premessa* a *Leges regiae*, Jovene, Napoli 2003.

Franciosi, G. *Primo approccio all'esogamia gentilizia attraverso le iscrizioni etrusche*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 2.

Franciosi, G. *Roma e Capua nell'antichità. Due diversi ambienti urbani*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, 1, 2003, 3-15, spec. 8 e nt. 34.

Franciosi, G. Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale, in E. Dovere (a cura di), *Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli 2010, 123-128.

Franciosi, G. Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche 'gentes', in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 1, Jovene, Napoli 1984, 37-80.

Franciosi, G. Storia di 'gentes' e storia di famiglie. Una messa a punto storico-cronologica, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli, Jovene, 1988.

Franciosi, G. sv. *occupazione* (storia), in *ED*., XXIX, Milano, Giuffré, 1979, p. 610-616.

Gabba, E. *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, in *RIL*, 112, 1978, 250-258,

Gagé, J. La «plebs» et le «populus» et leurs encadrements respectifs dans la Rome de la première moitié du Ve siecle av. J.-C., in *RH*, 1970, 5 ss.;

Gagé, J. La ligne pomériale et les catégories sociales de la Rome primitive, in *RD* 1, 1970, 5 ss.;

Gagé, J. Les rites anciens de lustration du populus et les attributs «triomphaux» des censeurs, in *MEFRA* 82, 1970, 46 ss.

Gallo, F. *'Potestas' e 'dominium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo*, 16, 1970, 17 ss.

Gallo, F. *Osservazioni sulla signoria del 'pater familias' in epoca arcaica*, in *Studi De Francisci*, 2, Giuffrè, Milano 1956, 193 ss.

Garlan, Y. *La guerre dans l'antiquité*, Paris 1972, 66, 160 e nt. 76;

Grosso, G. *I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana*, Giappichelli, Torino 1944;

Guarino, A. *Il peso della tradizione*, in *Pagine di diritto romano*, III, Jovene, Napoli 1994, VIII-572, spec. 32.

Heichelheim, F. Pap. Oxy., a fragment from Cato's Origines 1?, in *Aegyptus* 37, 1957, 250 ss.;

Hermon, E. *Habiter et partager les terres avant les Gracques*, Roma 2001.

Heurgon, J. *Rome et la Mediterranée occidentale jusq'aux guerres puniques*, Presses Universitaire de France (1969), Paris rist. 1993, 36 ss.;

Hohen, R. *Der Individualistische Staatsbegriff und die juristische Staatsperson*, Berlin 1935, 204 ss.

Hunt, A.S. *The Oxyrincus Papyri 17*, London 1927, 113;

Kaser, M. *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Weimar, 1943;

Kaser, M. *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. Forschungen zum römischen Recht, I, Weimar-Akademie für Deutsches Recht* (1943), Köln-Wien rist. 1956, 228 ss.

Kaser, M. Neue Studien zum altrömischen Eigentum, in *ZSS*, 68, 1951, 147 ss.; Id., *In bonis esse*, in *ZSS*, 78, 1961, 173 ss.;

Kubitschek, W. *De Romanarum tribuum origine ac propagatione*, Vienna 1882;

Kubitschek, W. *Imperium Romanum tributim discriptum*, Vienna 1889;

Kubitschek, W. sv. *tribus*, in *PW.*, 6A2, Stuttgart 1937, col. 2492 ss.;

Labruna, L. *Tutela del possesso fondiario e ideologia della violenza nella Roma repubblicana*, Jovene, Napoli 1980, 7-267, spec. 130 e *passim*;

Lafargue, P. *La proprietà. Origine ed evoluzione* (1890), trad. it. Egina Glacut, Edizioni Immanenza, Napoli 2012, 15, 43, 59 ss.

Latte, K. *Römische religiongeschichte*, München 1960 37.

Licandro, O. *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Giappichelli, Torino 2004, 47. Si vd. anche *infra* in nt.

Lugli, G. (ed.), *Fontes ad topographiam veteris urbis pertinentes*, I-VI, Roma 1952(-1969), 1: 74; Levi, M.A. *Servio Tullio nel P. Oxy. 2088*, in *RFIC* 56, 1928, 511 ss., 514;

Mantovani, D. *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, in *Athenaeum*, 85, 1997, 583 ss.;

Manzo, A. *La lex Licinia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Jovene, Napoli 2001.

Marra, R. *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber, Storia di Roma e sociologia del dirittonella genesi dell'opera weberiana*, il Mulino, Bologna 2002, 136 e nt. 34.

Marra, R. *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, il Mulino, Bologna 2002.

Maschke, R. *Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze* (1980),= *Antiqua*, Jovene, Napoli 1980, 56 ss.;

Mazzarino, S. *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Rizzoli, Milano 1992, 101 ss., spec. 106.

Mazzarino, S. Le droit des etrusques, in *Iura*, 12, 1961, 31.

Mazzarino, S. Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Dedalo, Bari 1980, [ma già in *Historia*, 1957, 98-122] 258-294, spec. 278-279.

Mazzarino, S. Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Dedalo, Bari 1980, [ma già in *Historia*, 1957, 98-122] 258-294, spec. 286.

Mommsen, Th. *Le droit public romain* 6.1, 1889, De Boccard, Paris rist. 1961, 104 s. e nt. 2;

Mommsen, Th. *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887=*Droit Public romain*, VI.1, Paris 1889.

Monier, R. *La date d'apparition du 'dominium' et de la distinction juridique des 'res' en 'corporales' et 'incorporales', in Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, 358 ss.

Morgan, L.H. *La società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà* (1877), trad. it. A. Casiccia, L. Trevisan, Feltrinelli, Milano 1974, 45 s.;

Musti, D. *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *QUCC*, 10, 1970, 1-158.

Nardozza, M. 'In bonis esse' e 'nudus ius Quiritium', in *TSPD*, VI, 2013, 1-113, spec. 6 ss., ove anche indicazioni bibligrafiche.

Nicosia, G. Brevis dominus, in *AFDUDC*, 10, 2006, 787-798, spec. 792, nt. 22; e ora anche Giuffrè, V. *Beni della vita e diritto, in Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica*, Jovene, Napoli 2007, p. 25-51, spec. 26 ss.

Nicosia, G. *Il possesso. I. Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Torre, Catania 2008, p. 93-95.

Nicosia, G. *Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano*, Torre, Catania 2005[4], 154;

Niebuhr B.G. (*Römische Geschichte*, II, Berlin 1853[4]=*Histoire romaine*, III, Paris 1830), Fr.C.A. Schwegler (*Römische Geschichte*, Tübingen 1867).

Ormanni, A. *Saggi sul 'regolamento interno' del Senato romano*, Milano 1971, 52 ss., 63 e *passim*.

Palmer, R.E.A. (1972) p. 118 ss.; Richard, *Les origines de la plèbe romaine*, cit. 207 e ss.; Menanger, L.R. Systemes onomastiques, structures familiales et classes sociales dans le monde gréco-romain, in *SDHI*, 46, 1980, 180 s.

Pastori, F. Il doppio dominio dei glossatori e la tradizione romanistica, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino 1974, 307-331, in part. 307-312;

Petrucci, A. *Colonie romane e latine nel V e IV secolo a.C.*, in F. Serrao, *Legge e società nella repubblica romana*, 2, 2000, 3 ss.

Pieri, G. *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Paris 1968, 72.

Piganol, A. *Le papyrus de Servius Tullius*, in *Scritti in onore di B. Nogara*, Città del Vaticano 1937, 373 ss.;

Preller, L., Jordan, H. *Römische Mythologie*, Berlin 1883, p. 2, 143.

Proudhon, P.-J. *Che cos'è la proprietà? O ricerche sul principio del diritto e del governo. Prima memoria (1840)*, tr. A. Salsano, Laterza, Roma-Bari 1967, 74.

Puocet, J. *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome*, Louvain-Kinshasa 1967.

Rawson, E. L'aristocrazia ciceroniana e le sue proprietà, in M.I. Finley, *La proprietà a Roma*, Laterza, Roma-Bari 1980, 97.

Rotondi, G. *Leges publicae populi Romani* (1912), Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1990.

Sabbatucci, D. *La religione di Roma antica*, Milano, 1988, p. 63 e passim.

Sacchi, O. «Ager est, non terra» (VARRO, l.L. 7.2.18). La "proprietà quiritaria" tra natura e diritto con qualche riflessione in prospettiva attuale di prossima pubblicazione sulla rivista Diritto&Storia per gli *Atti XXXV Seminario Internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma», svoltisi a Roma, Campidoglio, 21-22 aprile 2015, dal titolo Terre e popoli da Roma a Costantinopoli a Mosca.*

Sacchi, O. Ager est, non terra. Dall'ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico, in *Questioni della terra. Società, economia, normazioni, prassi in onore di Mariagrazia Bianchini, Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXII*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, 165-199.

Sacchi, O. *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 3, Jovene, Napoli 1995, 171-218;

Sacchi, O. *L'ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla* MESOGEIA *arcaica alla centuriatio romana*, Napoli 2004, 149 ss.;

Sacchi, O. La nozione di ager publicus nella lex agraria del 111 a.C. come riflesso dell'ideologia del suo tempo, in *Tijdschrift voor Rechstgeschiedenenis*, 73, 2005, 19-42; Id., (2006) p. 203-234.

Schönbauer, Calderini, A. *Papiri latini. Appunti dalle lezioni d papirologia*, Vita e Pensiero, Milano 1945, 67.

Schönbauer, E. *Rc.* a U. von Lübtow, *Das Römische Volk*, in *Iura* 7, 1956, p. 328.

Scullard, H.H. *Festivals and cerimonies of the Roman Republic*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1981, 182, ma si vd.

Semerano, G. *Le origini della cultura europea. II. Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue europee*, Olschky, Firenze 1994, (svv. *dominus*, *dubenus*) 387; (sv. *erus*) 393.

Sereni, E. *Comunità rurali nell'Italia antica*, Edizioni Rinascita, Roma 1955;

Serrao, F. *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I, Jovene, Napoli 1984, 45-89.

Simone, C. Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico, in E. Campanile (a cura di), *Alle origini di Roma*, *Atti del Colloquio tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987*, Giardini, Pisa 1988, 27-41, spec. 30.

Sirago, V.A. *L'agricoltura italiana nel II sec. a.C.*, Liguori, Napoli 1971, 72. Contra

Smith, C.J. *Early Rome and Latium: Economy and Society c. 1000 to 500 BC.*, Clarendon Press, Oxford 1996, 204, 207.

Solidoro Maruotti, L. *Dal dominium ex iure Quiritium al dogma moderno della proprietà*, in *La tradizione romanistica nel diritto europeo. II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Torino 2003, 235-237.

Solidoro Maruotti, L. *Il modello unitario del 'dominium' e la varietà delle forme di appartenenza: dalle prospettive romane alle codificazioni del XX secolo*, in *Esperienze giuridiche a confronto. Aspetti del diritto pubblico e privato dall'età romana alle configurazioni moderne*, Napoli 2001, 185 ss.

Solidoro Maruotti, L. Pluralità di forme proprietarie ed «abstraktes eigentum»: prospettive dell'esperienza antica e contemporanea, in *Ius Antiquum – Drevnee Pravo*, 1(6), Mosca 2000, 214-216;

Soltau, W. *Die Aechtheit des licinischen Ackergesetzes von 367 v. Chr.*, in *Hermes* 30, 1895 624 ss.;

Sordi, M. *Roma etrusca e l'eredità etrusca di Roma*, Jaca Book, Milano 1989, 31-51, spec. 36.

Taglialatela Scafati, M. *Appunti sull'ordinamento militare di Roma arcaica*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Jovene, Napoli 1988, p. 39-87, spec. 39-53.

Taylor, L.R. *The Voting Districts of the Roman Republic*, University of Michigan Press, Ann Arbour 1969; 1990, Capogrossi Colognesi, L. L. (1990) p. 3-261, spec. 91-99, 173-177;

Tibiletti, G. Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi, in *Athaeneum*, n.s. 26, 1948, 173-236, spec. 176, nt. 1.

Traina, G. Il papiro di Servio Tullio, in *Annali della Scuola Normale di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, serie III, vol. 17, n. 2, 1987, 389-406;

Traina, G. Il papiro di Servio Tullio, in *ASNP*, 3.17, n. 2, 1987, 389-406, spec. (per bibl. di rif.) 389, nt. 1

Trapenard, C. *L'ager scripturarius. Contribution a l'histoire de la propriété collective*, Paris 1908.

Vacca, L. Il c.d. duplex dominum e l'actio Publiciana, in E. Cortese (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985, Milano 1988, 39 ss.;

Vacca, L. La proprietà e le proprietà nell'esperienza giuridica romana. in Vacca, L. (a cura di), *Le proprietà. Dodicesime giornate di studio Roma Tre-Poitiers. Dedicate alla memoria di Jean Beauchard*, Roma 13-14 giugno 2014, Napoli 2015, p. 1-16.

Valditara, G. *Studi sul magister populi: dagli ausiliari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Giuffrè, Milano 1989.

Vannucci, A. *Studi storici e morali sulla letteratura latina*, Le Monnier, Firenze 1862, 165-192, spec. 178; e 183.

Vico, G. *La Scienza nuova Seconda giusta l'edizione del 1744 con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite* [in due tomi (I=parte prima, libri I-II; II=parte seconda, libri III-IV e Appendice)], Laterza, Bari 1953.

Volterra, E. *RC. a* Sereni, E. (1955) p. 246;

Weber, M. *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats-und Privatrecht*, Enke, Stuttgart 1891, 130, nt. 11=*Max Weber Gesamtausgabe*, I-2: *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats-und Privatrecht*, hg. von J. Deininger, Mohr, Tübingen 1986, 216 s. e nt. 11=*Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. it. S. Franchi, Il Saggiatore, Milano 1982.

Weber, M. *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats und Privatrecht*, Stuttgart 1891=*Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. it. S. Franchi, Milano 1982;

Westrup, C.W. Sur les 'gentes' et les 'curiae' de la royauté primitive de Rome, in *RIDA*, 1, 1954, 464 ss.;

Zamorani, P. *Precario habere*, Milano, Giuffré, 1969, 1-15, spec. 30.